

Codice di procedura penale

Ultima modifica: 27.02.2026

PDF creato il: 07.10.2026



COMMENTARIO ONLINE
IL COMMENTARIO GIURIDICO
IN OPEN ACCESS

INDICE

Art. 68 CPP	5
Art. 91 CPP	31
.....	47
Art. 367 CPP	67
Art. 368 CPP	73
Art. 369 CPP	83
Art. 370 CPP	91
Art. 371 CPP	95
Oss. sugli art. 376-378 CPP	99
Art. 376 CPP	107
.....	125
Art. 378 CPP	135

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in tedesco. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Art. 68 CPP

Un commentario di Flavia Bianchi / Caroline Schär

CITAZIONE SUGGERITA

Flavia Bianchi/Caroline Schär, Commentario all'art. 68 CPP, in: Sonja Koch (a cura di), Commentario online al Codice di procedura penale

Breve citazione: OK-Bianchi/Schär, art. 68 CPP N. XXX.

Art. 68 Traduzioni

¹ Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se egli stesso e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.

² Anche se assistito da un difensore, l'imputato è informato in una lingua a lui comprensibile, oralmente o per scritto, almeno del contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti. Non può essere pretesa una traduzione integrale di tutti gli atti procedurali e degli atti di causa.

³ Gli atti che non sono memorie o istanze delle parti sono all'occorrenza tradotti per scritto o tradotti oralmente per il verbale.

⁴ Per la traduzione dell'interrogatorio della vittima di un reato contro l'integrità sessuale si fa capo a una persona dello stesso sesso se la vittima lo domanda e se ciò è possibile senza ritardare indebitamente il procedimento.

⁵ Ai traduttori e agli interpreti si applicano per analogia le disposizioni concernenti i periti (art. 73, 105, 182–191).

STRUTTURA

I. Sistematica, storia, codificazione.....	8
II. Terminologia e campi di applicazione	9
III. Diritto alla traduzione delle persone coinvolte nel procedimento (cpv. 1)	10
A. Ambito di applicazione personale e oggettivo.....	10
B. Lingua di destinazione	10
C. Mandato e verifica della necessità di traduzione	11
D. Rinuncia al ricorso a un traduttore	12
1. Semplicità e urgenza	12
2. Consenso	13
3. Conoscenze linguistiche della direzione del procedimento	13
4. Restrizioni.....	13
IV. Diritto alla traduzione dell'imputato (cpv. 2).....	14
A. Portata del diritto	14
B. Diritto alla traduzione nel procedimento penale sommario	15
V. Traduzione degli atti (cpv. 3).....	16
A. Ambito di applicazione	16
B. Obblighi delle autorità.....	17
C. Obblighi delle parti.....	17
VI. Diritto della vittima alla traduzione da parte di una persona dello stesso sesso (cpv. 4).....	18
A. Portata della misura di protezione	18
B. Richiesta della vittima	19
VII. Disposizioni relative ai traduttori (cpv. 5)	19
A. Diritti e doveri dei traduttori	19
B. Requisiti	20
C. Traduzione da parte di membri delle forze di polizia	20
D. Anonimato del traduttore	21
VIII. Spese di traduzione	21
IX. Mezzi di ricorso	22
X. Delimitazioni.....	23
XI. Casistica.....	24
XII. Prospettive: ausili tecnici.....	26
Lecture consigliate	27
Bibliografia	27
I Materiali	30

I. SISTEMATICA, STORIA, CODIFICAZIONE

- 1 Il diritto alla traduzione nei procedimenti penali è indissolubilmente legato al principio dell'**equità processuale**. Solo se la persona coinvolta in un procedimento penale è a conoscenza delle accuse penali e degli atti processuali, può difendersi efficacemente e assumere un ruolo attivo nel procedimento penale. Ciò presuppone che l'imputato sia informato in modo comprensibile delle accuse penali a suo carico, nonché del contenuto e del significato degli atti processuali.
- 2 Il diritto alla traduzione deriva in primo luogo dal **diritto convenzionale e costituzionale**, che prevede garanzie minime. L'articolo 5, paragrafo 2, della CEDU garantisce che le persone arrestate siano informate, nel più breve tempo possibile e in una lingua a loro comprensibile, dei motivi dell'arresto e delle accuse. Inoltre, dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), CEDU deriva il diritto dell'imputato di essere informato, nel più breve tempo possibile e in una lingua a lui comprensibile, in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa a suo carico. L'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), CEDU garantisce inoltre alla persona accusata il diritto all'assistenza gratuita di un interprete. Le stesse disposizioni si trovano anche nell'articolo 14, paragrafo 3, lettere a) e f), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP). Il diritto alla traduzione deriva inoltre dall'art. 32 cpv. 2 Cost.
- 3 Già i precedenti codici di procedura penale cantonali prevedevano il diritto alla traduzione. Tale diritto era disciplinato in modo diverso a seconda del grado di dettaglio; il codice di procedura penale del Cantone di Zurigo, ad esempio, conteneva anche una disposizione specifica relativa ai testimoni e ai sordomuti, mentre altri codici di procedura penale contenevano solo una disposizione esplicita relativa all'imputato. Dall'entrata in vigore del **Codice di procedura penale federale (CPP)**, il diritto alla traduzione è sancito dall'articolo 68 del capitolo 8, intitolato «Regole generali di procedura». Nella stessa sezione si trovano anche le disposizioni relative alla natura orale del procedimento e alla lingua processuale.
- 4 Il diritto garantito dal CPP va oltre quello previsto dalla Convenzione e dalla Costituzione. Esso non si riferisce solo all'imputato o alla persona detenuta. In base alle disposizioni del CPP, anche **altre parti coinvolte nel**

procedimento, come i testimoni e le persone chiamate a fornire informazioni, hanno diritto alla traduzione (cfr. III.A. infra).

Mentre l'articolo 68 CPP si riferisce al procedimento cantonale e a quello 5
condotto dalle autorità penali federali, il diritto alla traduzione nel
procedimento dinanzi al Tribunale federale è disciplinato dall'articolo 54
LTF.

Ulteriori disposizioni in materia di traduzioni – in particolare nell'ambito 6
delle notifiche internazionali – si trovano in **accordi internazionali** quali
l'art. 52 n. 2 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del
19 giugno 1990 (CAAS), l'art. 28 n. 2 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 sulla
cooperazione tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per combattere le frodi e altre attività
illecite che ledono i loro interessi finanziari e nell'art. 15 del secondo
protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 alla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale (ZPII EUeR).

II. TERMINOLOGIA E CAMPI DI APPLICAZIONE

Nell'articolo 68 CPP viene utilizzato solo il termine **traduzione**. Per 7
traduzione si intende generalmente la traduzione scritta. Tuttavia, l'articolo 68
CPP non comprende solo le traduzioni scritte, ma anche l'interpretazione
(traduzioni orali). Nel presente commento, il termine «traduzione» è utilizzato
come sinonimo di traduzione scritta e interpretazione orale.

La disposizione comprende anche la **mediazione linguistica** nell'ambito 8
della sorveglianza delle comunicazioni. Ciò significa che le trascrizioni di
telefonate e messaggi di testo o le informazioni e i contenuti delle
conversazioni ottenuti tramite altre misure di sorveglianza (segrete) vengono
tradotti nella lingua del procedimento. In questo contesto è particolarmente
importante il cpv. 5 dell'articolo 68 CPP, che deve essere rispettato anche
quando la traduzione viene effettuata da membri della polizia (vedi sotto
VII.C.).

In senso lato, la necessità di traduzione sussiste anche nel caso di **persone** 9
con disabilità della parola e dell'udito (cfr. anche l'articolo 143 cpv. 7 CPP,
secondo cui le persone con disabilità della parola e dell'udito sono interrogate
per iscritto o con l'assistenza di una persona idonea). In caso di necessità,
occorre ricorrere a una persona che padroneggi la lingua dei segni.

- 10 Lo stesso vale in caso di **analfabetismo**. In questo caso è prioritario tradurre o portare a conoscenza i documenti scritti, ma se le parti sono rappresentate da un avvocato è prevedibile che sia quest'ultimo ad assumersi tale compito. Se però la persona interessata non è rappresentata da un avvocato, può essere necessario ordinare una difesa d'ufficio.

III. DIRITTO ALLA TRADUZIONE DELLE PERSONE COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO (CPV. 1)

A. Ambito di applicazione personale e oggettivo

- 11 Secondo il testo della legge (cpv. 1), il diritto alla traduzione spetta a **tutte le persone coinvolte nel procedimento**, quindi oltre all'imputato anche alle persone chiamate a fornire informazioni, ai testimoni e alle altre persone coinvolte nel procedimento ai sensi dell'articolo 105, cpv. 1, del CPP.
- 12 Non hanno diritto alla traduzione i **difensori legali** per se stessi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, gli avvocati sono inoltre tenuti a comprendere le lingue ufficiali tedesco, francese e italiano.
- 13 Cpv. 1 si riferisce principalmente agli **atti procedurali orali**, ossia agli interrogatori. Nel caso di comunicazioni scritte di persone di lingua straniera, occorre valutare se sia necessario ricorrere a un difensore d'ufficio o a un rappresentante legale gratuito.

B. Lingua di destinazione

- 14 Per quanto possibile, la traduzione deve essere effettuata nella **lingua madre** della persona interessata che non padroneggia la lingua del procedimento. Tuttavia, non sussiste un diritto assoluto alla traduzione nella lingua madre. L'articolo 68 CPP garantisce solo il diritto alla traduzione in una lingua comprensibile alla persona interessata (cfr. testo del cpv. 2). Ciò significa che è possibile anche una traduzione in una terza lingua comprensibile alla persona interessata. La sufficienza di una traduzione in una terza lingua dipenderà, nel caso concreto, tra l'altro dall'urgenza e, in ultima analisi, dalla rapidità con cui è possibile reperire una persona idonea per la traduzione. Se non è possibile garantire una traduzione nella lingua madre della persona interessata entro un termine ragionevole, nella pratica si traduce in una lingua terza comune come l'inglese o il francese, anche se la persona interessata non padroneggia

perfettamente tale lingua. Secondo il parere qui espresso, ciò è ammissibile, purché sia garantita un'effettiva comprensione.

C. Mandato e verifica della necessità di traduzione

Il diritto alla traduzione sussiste a partire dal primo interrogatorio di polizia. 15
La competenza per la nomina di un traduttore spetta al **responsabile del procedimento**, come risulta direttamente dal testo della legge. Pertanto, nella fase preliminare è competente in linea di principio il pubblico ministero e successivamente il responsabile del procedimento giudiziario ai sensi dell'art. 61 CPP. Anche la polizia è autorizzata e obbligata, se necessario, a ricorrere a un traduttore nelle indagini di polizia. Spetta inoltre alla direzione del procedimento informare l'imputato del suo diritto alla traduzione all'inizio del procedimento (cfr. art. 158 cpv. 1 lett. d CPP).

La necessità di traduzione sussiste quando la persona coinvolta nel 16
procedimento non comprende la lingua del procedimento (cfr. art. 67 CPP) o non è in grado di esprimersi in essa (mancanza di conoscenze linguistiche attive o passive). Il diritto alla traduzione di una persona imputata di lingua straniera deve essere determinato in base alle sue effettive esigenze e alle circostanze concrete. Come criteri possono essere utilizzati: l'oggetto del procedimento, la complessità del procedimento e il tipo di atto procedurale. Ad esempio, un testimone di lingua straniera che deve esclusivamente identificare una persona potrà rendere una deposizione anche senza l'ausilio di un traduttore, nonostante le sue modeste conoscenze linguistiche. Il giudice valuta la necessità di un traduttore e lo chiama d'ufficio. Il traduttore può essere chiamato anche su richiesta della persona interessata. Inoltre, la persona coinvolta nel procedimento che necessita di una traduzione, o il suo rappresentante legale, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente tale necessità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le persone coinvolte nel procedimento sono inoltre tenute a informarsi attivamente sul contenuto di una decisione o a segnalarlo alle autorità se non lo comprendono, altrimenti agiscono in modo sleale.

Si pone la questione di come la direzione del procedimento debba verificare 17
le **competenze linguistiche** di una persona coinvolta nel procedimento. Di norma, dalle risposte fornite dalla persona da interrogare dovrebbe essere immediatamente evidente se questa dispone di conoscenze linguistiche sufficienti. A tal proposito, alla direzione del procedimento deve essere

concessa una discrezionalità che essa è tenuta ad esercitare in modo conforme ai propri doveri. Tuttavia, non si deve presumere con leggerezza che le conoscenze linguistiche siano sufficienti. È vero che un fatto può presentarsi poco complesso dal punto di vista fattuale. In caso di dubbio, tuttavia, è opportuno ricorrere a un traduttore, soprattutto perché ogni parola è determinante nella formulazione della sentenza e le distinzioni concettuali nella giurisprudenza sono generalmente di fondamentale importanza. Se la persona interessata ha fornito una propria valutazione, questa deve essere presa in considerazione con una certa cautela. Va tenuto presente che un procedimento penale comporta uno stress considerevole per le persone coinvolte e che eventuali indicazioni relative alle competenze linguistiche possono essere influenzate da ulteriori considerazioni relative alla posizione nel procedimento. Ad esempio, nell'esaminare l'integrazione linguistica in vista di un'eventuale espulsione dal Paese, in determinate circostanze si può fare riferimento alle indicazioni fornite dall'imputato in merito alla sua necessità di traduzione.

D. Rinuncia al ricorso a un traduttore

- 18 Ai sensi del cpv. 1, in casi eccezionali è possibile rinunciare al ricorso a un traduttore. Il presupposto **cumulativo** è che si tratti di un caso semplice o urgente, che vi sia il consenso della persona interessata e che sia il responsabile del procedimento sia il verbalizzante abbiano una conoscenza sufficiente della lingua straniera.

1. Semplicità e urgenza

- 19 La semplicità di un caso viene valutata in base alle circostanze del caso specifico. Nel messaggio si cita l'interrogatorio di un testimone di lingua straniera in un procedimento penale per contravvenzione. Tuttavia, il tipo di reato non è (da solo) determinante. Anche in questo caso occorre tenere conto della complessità del caso e dell'atto procedurale dal punto di vista giuridico o fattuale. Di norma, si ha un caso semplice quando si applica la procedura di decreto penale e i fatti sono chiari, ad esempio sulla base di una confessione.
- 20 Si presume che vi sia **urgenza** quando il ricorso a un traduttore ritarderebbe il procedimento in modo tale da comprometterne lo svolgimento. È ipotizzabile, ad esempio, che debba essere interrogato un testimone la cui

partenza immediata o espulsione all'estero è imminente e non vi è più tempo sufficiente per ricorrere a un traduttore. Nella pratica, la deroga dovrebbe trovare applicazione più frequentemente nei casi di arresti provvisori.

2. Consenso

Il **consenso** alla rinuncia alla traduzione deve essere ottenuto dalla persona ²¹ che, ai sensi del cpv. 1 dell'articolo 1, ha diritto alla traduzione o è tenuta a partecipare all'atto procedurale. Non si intendono quindi altre persone che partecipano all'atto procedurale, ad esempio in base all'articolo 147 CPP.

La rinuncia al ricorso a un traduttore può essere valida solo se la persona ²² interessata è stata preventivamente informata sui punti essenziali del procedimento, quindi sull'accusa penale, nel procedimento di decreto penale, delle conseguenze di una mancata impugnazione del decreto penale e del diritto di avvalersi di un traduttore indipendente.

3. Conoscenze linguistiche della direzione del procedimento

Il terzo requisito richiede che sia la direzione del procedimento che la ²³ persona incaricata di redigere il verbale **padroneggino la lingua straniera**. Letteralmente, ciò significa che, in caso di rinuncia al ricorso a un traduttore, oltre alla direzione del procedimento deve essere sempre presente anche una persona incaricata di redigere il verbale. Secondo il parere qui espresso, nei casi in cui il direttore del procedimento redige personalmente il verbale, è sufficiente che questi padroneggi la lingua straniera. Il verbale stesso deve essere redatto nella lingua del procedimento. Tuttavia, le dichiarazioni essenziali devono essere riportate letteralmente e quindi nella lingua in cui la persona interrogata ha reso la sua testimonianza (cfr. art. 78 cpv. 2 CPP).

4. Restrizioni

La deroga deve essere applicata con **moderazione**. Essa deve essere limitata ²⁴ a singole fasi o atti procedurali. In caso di dubbio, deve essere garantita una traduzione.

È problematica la rinuncia al ricorso a un traduttore nei casi in cui la ²⁵ traduzione viene effettuata da **membri del tribunale**. In questi casi, il traduttore assume un doppio ruolo, il che può portare a situazioni problematiche, tenuto conto del fatto che per i traduttori si applica la norma

sulla ricusazione di cui all'art. 56 lett. b CPP. Finora la giurisprudenza ha trattato raramente questo tema, probabilmente perché nella pratica la questione non si è quasi mai posta. Solo il Tribunale cantonale di San Gallo, in una decisione del 24 agosto 2017, ha sottolineato che il doppio ruolo di giudice/traduttore può essere problematico (cfr. anche VII.C.).

IV. DIRITTO ALLA TRADUZIONE DELL'IMPUTATO (CPV. 2)

A. Portata del diritto

- 26 Il diritto alla traduzione dell'**imputato** è più ampio di quello delle altre parti del procedimento. Il cpv. 2 contiene quindi disposizioni più concrete a favore dell'imputato. In primo luogo, essa ha diritto a che le venga comunicato immediatamente, in una lingua a lei comprensibile, almeno il contenuto essenziale delle principali azioni procedurali, oralmente o per iscritto. In sostanza, la disposizione mira a garantire che l'imputato sia informato delle accuse di reato a suo carico. Ciò include anche la fornitura di informazioni semplici e «non tecniche». All'inizio del primo interrogatorio, la persona accusata deve essere informata in una lingua a lei comprensibile che può richiedere un traduttore (art. 158 cpv. 1 lett. d CPP), altrimenti l'interrogatorio rischia di essere inutilizzabile (art. 158 cpv. 2 CPP).
- 27 Ai sensi del cpv. 2, devono essere tradotti gli **atti procedurali più importanti**. A differenza di quello di cui al cpv. 1, tale diritto non si riferisce principalmente agli atti procedurali orali. Tuttavia, non sussiste alcun diritto alla traduzione di tutti gli atti procedurali e dell'intero fascicolo. Secondo il messaggio, il principio dell'equità procedurale funge da linea guida per valutare il diritto alla traduzione. Devono essere tradotti gli atti procedurali la cui comprensione è necessaria all'imputato per garantire un processo equo e una difesa efficace. Tra questi figurano le testimonianze decisive, il contenuto essenziale delle perizie e di altri mezzi di prova rilevanti, l'atto d'accusa, le memorie delle parti con le richieste principali, nonché il testo del dispositivo della decisione e le parti essenziali della motivazione della decisione. Esiste inoltre il diritto alla traduzione dei colloqui istruttori con la difesa, tanto più che una difesa efficace è difficilmente concepibile senza colloqui istruttori tra la parte e il suo rappresentante legale.
- 28 Nel determinare la portata del diritto alla traduzione può anche essere rilevante il fatto che l'imputato sia rappresentato o meno da un avvocato. Le

eventuali **conoscenze linguistiche della difesa** non possono in linea di principio sostituire la traduzione mancante. Tuttavia, in tali casi l'entità della traduzione può essere minore. Nel messaggio è stato infatti stabilito che l'imputato rappresentato da un avvocato non ha diritto alla traduzione dell'intera sentenza.

B. Diritto alla traduzione nel procedimento penale sommario

Il diritto alla traduzione riveste particolare importanza nel **procedimento penale sommario**.²⁹ Affinché l'imputato possa decidere se accettare il decreto penale e le conseguenze, talvolta di vasta portata, che ne derivano, è indispensabile che comprenda il contenuto del decreto stesso. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nei procedimenti penali sommari sussiste quindi il diritto alla traduzione del dispositivo della sentenza e delle vie di ricorso. Tuttavia, sembra discutibile se il diritto alla traduzione sia soddisfatto se vengono tradotti solo il dispositivo e le vie di ricorso. Secondo il parere qui espresso, il diritto alla traduzione si estende anche ad altri elementi del decreto penale, come ad esempio gli elementi essenziali dei fatti. Inoltre, devono essere tradotti anche gli elementi essenziali della motivazione della decisione (cfr. sopra IV.A.).

Nella **pratica**, la traduzione può essere consegnata in forma scritta oppure la persona interessata può essere convocata per la notifica orale. Per contro, il diritto di cui all'articolo 68 cpv. 2 CPP non è soddisfatto se alla persona accusata viene semplicemente consegnato un foglio informativo con informazioni generali sul procedimento penale (penale) che contiene un riferimento all'assistenza linguistica. Per quanto riguarda la traduzione orale, il Tribunale federale ha inoltre precisato che una traduzione orale al momento della consegna del decreto penale, accompagnata da un invito a rinunciare all'opposizione, viola il principio dell'equità procedurale. All'imputato viene così negata la possibilità di avvalersi del termine di riflessione di dieci giorni per analizzare con calma le conseguenze del decreto penale dopo la sua notifica, eventualmente consultare un avvocato e rinunciare di propria iniziativa a presentare opposizione. L'onere della prova per la regolare notifica e traduzione spetta alle autorità di perseguimento penale. La mancata traduzione di un decreto penale non costituisce motivo di nullità.³⁰

Se l'informativa sui mezzi di ricorso **non è stata tradotta a torto**, si applica la stessa giurisprudenza prevista per le decisioni notificate in modo carente. Le³¹

parti non devono subire svantaggi a causa della mancata traduzione. Il termine per il ricorso non può quindi essere abbreviato. La giurisprudenza citata deve applicarsi anche in caso di mancata traduzione del dispositivo della decisione. Il presupposto è tuttavia che la persona interessata possa invocare la tutela dell'affidamento e non possa essere accusata di negligenza processuale.

V. TRADUZIONE DEGLI ATTI (CPV. 3)

A. Ambito di applicazione

- 32 L'articolo 68 cpv. 3 CPP disciplina il diritto alla traduzione degli atti. L'articolo 68 cpv. 3 CPP riprende la suddivisione di cui all'articolo 100 cpv. 1 lettere a–c CPP relativa al contenuto del fascicolo. Il concetto di atti ai sensi dell'art. 68 cpv. 3 CPP si riferisce ai **verbali procedurali e di interrogatorio nonché agli atti raccolti dall'autorità penale** (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. a e b CPP), dai quali devono essere distinti gli atti presentati dalle parti (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. c CPP). Sono inoltre considerati atti da tradurre le informazioni fornite da autorità straniere o da altre autorità.
- 33 Per quanto riguarda il **concetto di parte** utilizzato nell'art. 68 cpv. 3 CPP, occorre in linea di principio fare riferimento all'art. 104 cpv. 1 lett. a–c CPP. Secondo tale disposizione, il concetto di parte comprende l'imputato, la parte civile e, nel procedimento principale e nel procedimento di ricorso, il pubblico ministero. E contrario, se ne può dedurre che gli atti che costituiscono le comunicazioni di altre parti coinvolte nel procedimento – vale a dire la persona lesa, i testimoni, le persone chiamate a fornire informazioni, i denunciatori o altre persone interessate dagli atti procedurali – devono essere tradotti, se necessario, ai sensi dell'articolo 68 cpv. 2 e 3 CPP.
- 34 Il diritto alla traduzione degli atti si applica già nella **fase delle indagini preliminari**, in cui devono essere tradotti all'imputato i documenti di cui ha bisogno per comprendere la situazione. Ciò riguarda in particolare gli atti e le dichiarazioni presentati all'imputato durante un interrogatorio, nonché i documenti che la persona interessata deve firmare, come ad esempio i verbali di perquisizione domiciliare e di sequestro.

B. Obblighi delle autorità

L'obbligo di traduzione degli atti è limitato dal principio sancito dall'articolo 35 68, cpv. 2, del CPP, secondo cui **non sussiste alcun diritto alla traduzione completa di tutti gli atti procedurali e degli atti**. Tale limitazione è presa in considerazione dalla formulazione «nella misura necessaria» utilizzata nell'articolo 68, cpv. 3, del CPP. I limiti sono, come già esposto, quelli del principio dell'equità processuale (sopra, I.).

Una traduzione **non è necessaria**, in particolare, quando un atto è redatto in 36 una lingua compresa sia dalle parti che dalla direzione del procedimento.

È discutibile in che misura l'imputato possa richiedere la **traduzione di 37 documenti** redatti in una lingua che lui comprende, ma non il tribunale. Il Tribunale federale non si è espresso in modo definitivo al riguardo. In un caso in cui il ricorrente lamentava che gli atti redatti nella sua lingua madre non erano stati tradotti nella lingua del procedimento (il francese), il Tribunale ha sottolineato che non sussiste alcun diritto alla traduzione completa di tutti gli atti processuali e dei documenti. Una richiesta in tal senso deve essere limitata ai documenti richiesti ai sensi dell'art. 68 cpv. 3 CPP. In determinate circostanze, una traduzione di questo tipo può essere necessaria in base al principio dell'istruttoria.

C. Obblighi delle parti

Dall'art. 68 cpv. 3 CPP risulta a contrario che spetta in linea di principio **alle 38 parti** tradurre nella lingua processuale gli atti da loro presentati. Nel progetto preliminare del CPP svizzero del giugno 2001 (VE-StPO) era ancora espressamente prevista una disposizione in tal senso (cfr. art. 73 cpv. 2 VE-StPO).

Se una parte presenta un atto in una lingua straniera, in linea di principio non 39 spetta all'autorità provvedere alla traduzione e è sufficiente fissare un **termine per la traduzione**. Per evitare un formalismo eccessivo, se una richiesta presentata entro il termine non è redatta nella lingua processuale, l'autorità penale deve concedere un termine supplementare per la traduzione, a meno che non si accontenti del documento o lo faccia tradurre essa stessa. In caso di rinvio per correzione o traduzione, i requisiti sono quelli di cui all'art. 110 cpv. 4 CPP. Secondo questa disposizione, la parte interessata deve

essere informata in particolare che la richiesta non sarà presa in considerazione se non viene rielaborata entro il termine fissato.

- 40 I **limiti** dell'obbligo di traduzione a carico delle parti possono derivare dal principio dell'inquisizione e dal diritto a una difesa efficace. Come già esposto, in linea di principio l'autorità non deve provvedere direttamente alla traduzione. Tuttavia, un obbligo corrispondente delle autorità può derivare dal diritto a una difesa efficace, come ha affermato il Tribunale federale in relazione a un ricorso presentato in un procedimento cantonale da un ricorrente che non padroneggiava la lingua processuale e non disponeva dei mezzi necessari per la traduzione del suo ricorso. Inoltre, il principio dell'indagine può imporre di prendere in considerazione le prove non tradotte dalle parti, nella misura in cui queste appaiano rilevanti per l'esito del procedimento.

VI. DIRITTO DELLA VITTIMA ALLA TRADUZIONE DA PARTE DI UNA PERSONA DELLO STESSO SESSO (CPV. 4)

A. Portata della misura di protezione

- 41 L'articolo 68 cpv. 4 CPP fa parte delle misure di protezione previste per le vittime di reati contro l'integrità sessuale (per ulteriori misure di protezione corrispondenti cfr. art. 153 [Misure speciali a tutela delle vittime], art. 169 cpv. 4 [diritto di rifiutare di testimoniare a tutela propria o di persone vicine] e art. 335 cpv. 4 CPP [composizione del tribunale]). Secondo il testo dell'art. 68 cpv. 4 CPP, il diritto di ricorrere a una persona dello stesso sesso non è assoluto, ma, a differenza ad esempio dell'art. 153 CPP, è soggetto alla **riserva di un indebito ritardo del procedimento**. Tale eccezione deve essere applicata con cautela. Si presume che vi sia un indebito ritardo del procedimento in particolare quando l'interrogatorio della vittima è oggettivamente importante e urgente e la traduzione da parte di una persona dello stesso sesso non può essere effettuata entro un termine ragionevole. Nella dottrina, con riferimento all'art. 144 CPP, si propone, a seconda delle circostanze, di collegare un traduttore o una traduttrice tramite videoconferenza per garantire il diritto.

B. Richiesta della vittima

Dal punto di vista procedurale, va notato che il testo della disposizione subordina il diritto a una **richiesta della vittima**. Ciò presuppone che la vittima sia a conoscenza della possibilità di presentare una richiesta in tal senso. Per quanto riguarda i diritti di informazione della vittima, l'articolo 305 cpv. 1 CPP prevede che la polizia e il pubblico ministero informino la vittima in modo esauriente sui suoi diritti e doveri nel procedimento penale al momento del primo interrogatorio. Per motivi organizzativi, sembra opportuno informare preventivamente la vittima del suo diritto alla traduzione da parte di una persona dello stesso sesso, qualora la direzione del procedimento non ricorra di propria iniziativa a una persona dello stesso sesso per la traduzione. Si raccomanda che la direzione del procedimento ricorra di propria iniziativa a una persona dello stesso sesso per la traduzione durante l'interrogatorio della vittima, qualora questa sia disponibile. 42

Per quanto riguarda il **termine** entro il quale deve essere presentata una richiesta, nei Cantoni vigono prassi diverse, ma la perdita del diritto dovrebbe essere subordinata solo a un comportamento abusivo o a un indebito ritardo procedurale. 43

VII. DISPOSIZIONI RELATIVE AI TRADUTTORI (CPV. 5)

A. Diritti e doveri dei traduttori

In qualità di parti in causa, i traduttori godono dei diritti di cui all'art. 105 segg. CPP e sono soggetti alle stesse disposizioni in materia di responsabilità e sanzioni penali applicabili agli **esperti**. Il rinvio alle disposizioni relative agli esperti impone ai traduttori i corrispondenti obblighi di riservatezza (art. 73 CPP). 44

In particolare, il traduttore deve essere informato delle conseguenze penali di una traduzione errata (art. 184 cpv. 2 lett. f CPP in combinato disposto con l'art. 307 CP) e dell'obbligo di riservatezza (art. 184 cpv. 2 lett. e CPP in combinato disposto con l'art. 320 CP). Se dagli atti penali non risulta chi ha prodotto le trascrizioni tradotte delle intercettazioni telefoniche e se i traduttori sono stati informati delle conseguenze penali di cui all'art. 307 CP, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale esse non possono essere utilizzate a carico dell'imputato. **L'istruzione e la divisione dei compiti** 45

devono essere comprensibili. Se la trascrizione tradotta delle intercettazioni non soddisfa questi requisiti, il tribunale può procedere a una nuova acquisizione, ad esempio ascoltando le conversazioni rilevanti durante l'udienza e traducendole direttamente.

B. Requisiti

- 46 Per quanto riguarda i requisiti che devono essere richiesti ai traduttori, il CPP stabilisce in modo generale all'art. 183 CPP che questi devono possedere le **conoscenze e le capacità** necessarie.
- 47 In linea di principio, non sono richiesti titoli di studio, diplomi o altre certificazioni relative alle conoscenze specialistiche per poter diventare traduttori. Tuttavia, non solo è richiesta un'**ottima conoscenza della lingua di partenza e di arrivo**, ma anche competenze sociali e, in particolare, culturali, che influenzano l'interpretazione delle dichiarazioni della persona interrogata e quindi la trascrizione. Il traduttore deve essere in grado di tradurre le dichiarazioni con precisione dal punto di vista contenutistico e di comprendere espressioni idiomatiche e allusioni nel contesto culturale, al fine di riprodurre fedelmente il significato delle dichiarazioni.
- 48 Spetta ai Cantoni, nell'ambito della loro competenza in materia di organizzazione giudiziaria, concretizzare i requisiti che devono essere soddisfatti dai traduttori. Le **normative cantonali** sono molto diverse tra loro. In alcuni Cantoni esistono elenchi di interpreti per la polizia, la procura e la giustizia che consentono un controllo di qualità e vengono offerti corsi che possono essere frequentati nell'ambito di una procedura di abilitazione. Il Cantone di Zurigo prevede una regolamentazione dettagliata per la fornitura di servizi linguistici per conto delle autorità giudiziarie e amministrative cantonali, in particolare una procedura di accreditamento per la garanzia della qualità.
- 49 Ai traduttori si applicano i **motivi di ricusazione** di cui all'articolo 56 CPP. I traduttori devono inoltre disporre della necessaria indipendenza ed essere neutrali.

C. Traduzione da parte di membri delle forze di polizia

- 50 Il Tribunale federale si è occupato più volte della questione se i membri delle forze di polizia possano svolgere attività di traduzione. Il ricorso a membri

delle forze di polizia che non sono coinvolti nel caso in qualità di traduttori di verbali di intercettazioni non è in linea di principio vietato, purché sia garantita la **necessaria indipendenza**. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il personale di polizia incaricato dell'interrogatorio (così come il pubblico ministero incaricato dell'interrogatorio) non può fungere contemporaneamente da traduttore se è già stato coinvolto nel procedimento in altra veste. Una deroga a tale norma è ammessa solo alle condizioni di cui all'art. 68 cpv. 1 seconda frase CPP. Per quanto riguarda l'informazione, il Tribunale federale ha stabilito che, quando si ricorre al personale di polizia per scopi di traduzione, si può presumere che, data la sua formazione e la sua attività, in particolare la collaborazione con gli interpreti giudiziari, esso sia a conoscenza delle conseguenze penali di cui all'art. 307 CP.

D. Anonimato del traduttore

Se vi è motivo di ritenere che il traduttore, con la sua partecipazione al procedimento, possa esporre se stesso o una persona a lui vicina a un pericolo grave per l'incolumità fisica o la vita o ad altri gravi svantaggi, la direzione del procedimento adotta misure di protezione adeguate ai sensi dell'art. 149 cpv. 1 CPP. A tal fine, l'art. 149 cpv. 2 lett. a CPP prevede in particolare la **garanzia dell'anonimato**. 51

La garanzia dell'anonimato deve essere approvata dal **tribunale delle misure coercitive**. 52

Un riferimento generico alla cultura e all'ambiente della criminalità organizzata non è sufficiente per soddisfare i requisiti dell'art. 149 cpv. 1 CPP al fine di dimostrare l'esistenza di indizi seri di un pericolo concreto per il traduttore. Sono necessari indizi che forniscano **indicazioni concrete di un pericolo** corrispondente. 53

Il Tribunale federale ha stabilito che l'anonimato del traduttore originario non giustificerebbe la rimozione delle trascrizioni dal fascicolo processuale, poiché le conversazioni registrate sono state nuovamente tradotte in un **procedimento contraddittorio** alla presenza delle parti. 54

VIII. SPESE DI TRADUZIONE

Le spese di traduzione fanno parte delle **spese processuali** (art. 422 cpv. 2 lett. b CPP). Le spese processuali sostenute a causa della lingua straniera 55

dell'imputato non possono essere a lui imputate (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). Questo diritto deriva già dall'art. 6 n. 3 lett. e CEDU. Pertanto, anche in caso di condanna e anche se vive in condizioni finanziarie molto agiate, all'imputato non possono essere addebitate le spese di traduzione. Le spese di traduzione possono invece essere addebitate alle altre parti del procedimento. La parte civile può richiedere il gratuito patrocinio, che comprende anche l'esonero dalle spese processuali e quindi dalle spese di traduzione (art. 136 cpv. 2 lett. b CPP in combinato disposto con l'art. 422 cpv. 2 lett. b CPP).

- 56 Il Tribunale federale ha stabilito che, per quanto riguarda i documenti che non vengono tradotti a causa dell'imputato, ma perché le autorità di perseguimento penale e il tribunale necessitano di una traduzione, non è interessata la **garanzia convenzionale** (art. 6 n. 3 lett. e CEDU). In questo caso, i costi di traduzione sono generalmente a carico della persona condannata. La giurisprudenza del Tribunale federale sopra esposta è stata codificata con le disposizioni dell'art. 422 cpv. 2 lett. b e dell'art. 426 cpv. 3 lett. b CPP.
- 57 In relazione al diritto alla traduzione dei **colloqui istruttori** con la difesa, si pone la questione dell'assunzione dei costi. La difesa deve ricorrere a un traduttore per i colloqui istruttori e presentare una richiesta di garanzia di pagamento delle spese. La concessione del rimborso spese dipenderà dalle circostanze concrete, in particolare dalla gravità e dalla complessità del caso, dalla possibilità di ricorrere a un difensore che padroneggi la lingua straniera e dalla questione se l'equità del procedimento sia garantita senza il ricorso a un traduttore. Se la difesa (liberamente scelta) ricorre a un traduttore per i colloqui con il cliente, si assume in linea di principio un rischio in termini di costi.
- 58 Il traduttore ha diritto a un **adeguato compenso**, per cui si rimanda all'art. 190 CPP.

IX. MEZZI DI RICORSO

- 59 Se la direzione del procedimento respinge la richiesta di traduzione presentata da una persona coinvolta nel procedimento, ciò costituisce una decisione procedurale ai sensi dell'art. 65 CPP. Il rigetto di una richiesta di traduzione può essere impugnato mediante **ricorso** penale (art. 393 cpv. 1 lett.

a CPP). Se la decisione è presa da un tribunale, in linea di principio può essere impugnata come decisione procedurale ai sensi dell'art. 65 CPP solo con la decisione nel merito, a meno che la persona interessata non subisca un danno irreparabile. È inoltre impugnabile con ricorso il rigetto della richiesta di ricorrere a una traduzione effettuata da una persona dello stesso sesso nel caso di vittime di reati contro l'integrità sessuale. Il ricorso penale è inoltre a disposizione del traduttore o della traduttrice per opporsi alla riduzione dell'indennità. Contro la decisione dell'autorità di ricorso è possibile presentare ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF) al Tribunale federale, che richiede la dimostrazione di un danno irreparabile in caso di impugnazione di decisioni intermedie (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).

Il rifiuto di una traduzione costituisce un **diniego formale di giustizia**, con 60 la conseguenza che, ad esempio, la parte civile è legittimata a presentare ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale nonostante l'assenza di pretese civili su questo punto (prassi Star). Nel procedimento dinanzi al Tribunale federale occorre inoltre tenere presente che la determinazione del livello linguistico di una persona è una questione di fatto che il Tribunale federale esamina solo con cognizione limitata (art. 97 cpv. 1 LTF).

X. DELIMITAZIONI

Il diritto alla traduzione deve essere distinto dal diritto alla **rappresentanza 61 gratuita e alla difesa necessaria o d'ufficio**. I diritti citati non sono identici, ma possono sovrapporsi.

Ai sensi dell'art. 130 lett. c CPP, l'imputato deve essere difeso se, a causa delle 62 sue condizioni fisiche o mentali o per altri motivi, non è in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi processuali e la rappresentanza legale non è in grado di farlo (**difesa d'ufficio**). In combinazione con altri motivi, secondo il Tribunale federale anche la mancanza di conoscenze linguistiche può giustificare il diritto alla difesa d'ufficio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di difficoltà linguistiche nei procedimenti scritti, alla parte civile può essere assegnato un difensore gratuito ai sensi dell'art. 136 CPP, almeno se l'azione civile e, nel caso delle vittime, l'azione penale non sono prive di prospettive di successo.

Poiché la necessità di traduzione può dipendere anche dal fatto che una 63 persona sia rappresentata da un avvocato (sopra, IV.A.), risulta evidente che

una chiara **separazione tra lavoro di traduzione e rappresentanza legale**, come talvolta richiesto, non è possibile in tutti i casi, ma non è nemmeno necessaria. Anche in questo caso vale il principio secondo cui le esigenze delle persone interessate sono molto individuali e dipendono dal singolo caso e la questione se sia necessario ordinare una traduzione o una rappresentanza gratuita deve essere decisa con il necessario senso della misura e tenendo conto del principio dell'equità procedurale.

XI. CASISTICA

64 Nessun diritto all'identità personale del traduttore:

Nella sentenza 1B_404/2012 del 4 dicembre 2012, il Tribunale federale ha chiarito che «motivi oggettivi rilevanti» ostacolerebbero l'impiego dello stesso traduttore per i colloqui riservati tra la difesa e l'imputato e per gli interrogatori formali. Tra i motivi importanti figurano il segreto professionale dell'avvocato difensore, l'imperativo della ricerca della verità processuale e la prevenzione di conflitti di interesse. Non sussiste quindi alcun diritto all'identità personale tra il traduttore ufficiale e il traduttore dei colloqui istruttori. Dalla suddetta decisione risulta anche che spetta alla difesa provvedere a un traduttore per la comunicazione con i clienti durante i colloqui istruttori, potendo richiedere al tribunale un elenco di traduttori idonei.

65 Diritto alla traduzione in caso di perquisizione domiciliare:

Con sentenza 1B_564/2022 e 1B_569/2022 del 14 febbraio 2023 (E. 3.3), il Tribunale federale ha dovuto valutare, in un procedimento in cui la lingua processuale era il francese, se il Ministero pubblico della Confederazione avrebbe dovuto ricorrere a un traduttore durante una perquisizione domiciliare nei locali di una società, effettuata alla presenza di un membro del consiglio di amministrazione francofono e del direttore anglofono. Il Tribunale federale ha tenuto conto del fatto che il membro del consiglio di amministrazione francofono era presente durante la perquisizione domiciliare, aveva preso atto del mandato di perquisizione e in particolare delle istruzioni e le aveva tradotte e spiegate all'amministratore delegato. Ha inoltre sottolineato che non era stata richiesta alcuna traduzione e ha concluso che, in tali circostanze, l'amministratore delegato di lingua straniera non poteva invocare la necessità di ricorrere a un traduttore.

Momento della traduzione degli interrogatori:

66

Nella sentenza 6B_1079/2022 dell'8 febbraio 2023, il diritto alla traduzione non è stato ritenuto violato, sebbene durante l'interrogatorio delle parti in causa all'imputato non fosse stata concessa una traduzione simultanea. Solo in un secondo momento gli interrogatori sono stati tradotti e l'imputato ha potuto porre domande supplementari con l'aiuto di un traduttore. Rispetto alla traduzione simultanea con diritto di porre domande immediatamente dopo l'interrogatorio da parte della direzione del procedimento, questa procedura può comportare vantaggi anche per l'imputato, poiché questi può concentrarsi sulle dichiarazioni rilevanti riportate nel verbale, avrebbe più tempo per preparare e discutere le sue domande supplementari con la sua difesa e una traduzione simultanea durante l'interrogatorio della persona interrogata da parte della direzione del procedimento potrebbe comportare problemi di comprensione.

Traduzione da parte di familiari durante le perizie:

67

Una traduzione può essere necessaria anche per lo svolgimento di una perizia psichiatrica. In questo contesto, il Tribunale federale – sebbene in relazione a una perizia AI – ha esaminato la questione se anche i familiari della persona sottoposta a perizia possano essere coinvolti nella traduzione. Ha giustamente negato questa possibilità, sottolineando che la traduzione da parte dei familiari sarebbe problematica a causa della parzialità e della mancanza di distacco. I familiari non garantirebbero infatti una traduzione neutrale, completa e veritiera. Inoltre, i familiari non garantirebbero la qualità linguistica necessaria per la perizia. Queste considerazioni devono valere anche nei procedimenti penali. Una traduzione da parte dei familiari non è quindi ammessa in caso di perizia psichiatrica, ma anche in altri atti procedurali.

Diritto alla traduzione dell'atto d'accusa:

68

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'atto d'accusa deve essere generalmente tradotto per iscritto all'imputato, ma tale diritto si estende solo ai capi d'accusa in cui vengono mosse accuse contro l'imputato di lingua straniera. Il Tribunale federale ha negato una violazione del diritto alla traduzione e all'audizione in un procedimento condotto in tedesco nei confronti di un imputato francofono, al quale erano state tradotte le bozze di atto d'accusa (in gran parte) identiche e che, date le circostanze concrete (in

particolare gli interrogatori finali dettagliati, le sue circostanze personali, i suoi due difensori di lingua tedesca e gli atti processuali e le arringhe dettagliate dinanzi al tribunale di primo grado) era stato in grado di comprendere il contenuto essenziale dell'atto d'accusa e di difendersi efficacemente dalle accuse penali.

69 **Momento della traduzione di una sentenza pronunciata oralmente:**

La sentenza 6B_719/2011 del 12 novembre 2012 si basava su un caso in cui una persona era stata condannata e la sentenza era stata pronunciata oralmente, ma non era stata tradotta immediatamente (oralmente). Al termine del processo, la persona condannata è stata condotta via dalla polizia prima di poter discutere nuovamente con la propria difesa. La persona condannata è venuta a conoscenza del contenuto della sentenza solo quando si trovava già nel penitenziario. In questo caso, il Tribunale federale ha ritenuto violato il diritto alla traduzione. Tuttavia, è stato ritenuto sufficiente riportare la violazione del diritto alla traduzione nelle considerazioni scritte della sentenza. Da ciò si deduce che l'imputato ha in linea di principio diritto alla traduzione orale del dispositivo della sentenza e a una breve motivazione al momento della pronuncia orale.

XII. PROSPETTIVE: AUSILI TECNICI

70 Alla luce del progresso tecnico, la giustizia e le autorità di perseguimento penale devono affrontare la questione se in futuro i servizi di traduzione possano essere forniti mediante **ausili tecnici e intelligenza artificiale o applicazioni basate sull'IA**. È ipotizzabile l'utilizzo di tali sistemi sia durante gli interrogatori e gli atti procedurali orali, sia per la traduzione di documenti scritti.

71 È innegabile che l'aumento dell'offerta di applicazioni basate sull'IA comporterà una riduzione dei costi e un aumento complessivo dell'**efficienza del procedimento**. D'altra parte, vi è il rischio che altri aspetti positivi della traduzione effettuata da un traduttore vadano almeno in parte persi. In caso di malintesi e ambiguità, un traduttore può segnalarli immediatamente e chiedere chiarimenti. È inoltre essenziale che i traduttori siano anche «mediatori culturali», in grado di cogliere e trasmettere le sfumature linguistiche nel contesto culturale. Non è chiaro in che misura l'intelligenza artificiale sia già in grado di tradurre correttamente dialetti, accenti o usi

linguistici particolari. Tuttavia, dato il rapido sviluppo, si può presumere che in futuro la fattibilità tecnica non costituirà più un ostacolo. Infine, sussistono anche preoccupazioni in materia di protezione dei dati e questioni relative alla tutela del segreto d'ufficio, che deve essere garantita nelle applicazioni di IA.

L'uso di sistemi basati sull'IA nella traduzione orale comporta ulteriori 72 incertezze. In particolare, si pone la questione della procedura da seguire, ovvero se effettuare una trascrizione preliminare nella lingua straniera o una traduzione diretta immediata e quali siano le conseguenze in termini di verificabilità. Nella traduzione di documenti scritti mediante sistemi basati sull'IA, le peculiarità regionali e culturali dovrebbero in genere avere un'importanza minore e i programmi di traduzione esistenti sono già in grado di svolgere bene questo compito. Per soddisfare i requisiti di un procedimento equo, è in ogni caso indispensabile che il controllo di una traduzione generata dall'IA sia effettuato da un traduttore (**principio dell'Human-in-the-Loop [HITL]**). Le applicazioni citate possono essere utilizzate al massimo a titolo di supporto, ad esempio per la pre-traduzione di documenti. Infine, il ricorso a sistemi basati sull'intelligenza artificiale da parte di un traduttore deve sempre essere dichiarato.

LETTURE CONSIGLIATE

Capus Nadja/Bally Elodie, Interceptor avec des interprètes, *Revue pénale Suisse*, RPS 138/2020, S. 345-365.

Guisan Alexandre, La renonciation écrite du prévenu à faire opposition à l'ordonnance pénale, *Arrêt TF 6B_657/2022* du 20 septembre 2023, *Crimen.ch*, 22.11.2023.

BIBLIOGRAFIA

Bernard Stephan, Übersetzung als Fehlerquelle im Strafverfahren, *Anwaltsrevue* 2014, S. 35–39.

Blätter für Zürcherische Rechtsprechung (ZR) 111/2012, Nr. 42, S. 120–126 (zit. ZR 111/2012).

Boll Damian, "Verteidigung der ersten Stunde" gemäss schweizerischer StPO, Der Anspruch auf Verteidigerbeistand bei der ersten Beschuldigteneinvernahme, Zürich 2020, S. 162–285.

Brüschweiler Daniela/Nadig Reto/Schneebeli Rebecca, Kommentierung zu Art. 68 StPO, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl., Zürich 2020 (zit. SK-Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, Art. 68 StPO).

Capus Nadja, Das Recht auf Verdolmetschung in der Strafjustiz, ZStrR 133/2015, S. 399–419.

Daphinoff Michael, Kommentierung zu Art. 353 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023 (zit. BSK-Daphinoff, Art. 353 StPO).

Domeisen Thomas, Kommentierung zu Art. 426 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023 (zit. BSK-Domeisen, Art. 426 StPO).

Donatsch Andreas, Kommentierung zu Art. 183 StPO, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl., Zürich 2020 (zit. SK-Donatsch, Art. 183 StPO).

Donatsch Andreas, Der Strafbefehl sowie ähnliche Verfahrenserledigungen mit Einsprachemöglichkeit insbesondere aus dem Gesichtswinkel von Art. 6 EMRK, ZStrR 112/1994, S. 317–349 (zit. Donatsch, Strafbefehl).

Elberling Björn, Kommentierung zu Art. 5 EMRK, in: Karpenstein Ulrich/Mayer Franz (Hrsg.), EMRK, Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Kommentar, 3. Aufl., München 2022 (zit. EMRK-Komm.-Elberling).

Huber Tanja/Schibli Robert/Hsu-Gürber Annina, Sprachdienstleistungen in juristischen Verfahren, Zwischen Dolmetschen, Übersetzen und Sprachmittlung bei Kommunikationsüberwachung – Differenzierung zwischen den Bereichen «Dolmetschen», «Übersetzen» und «Sprachmittlung bei Kommunikationsüberwachung» in juristischen Verfahren und deren

Auswirkungen auf Anforderungen, Ausbildung und Akkreditierung von Sprachdienstleistenden, Richterzeitung 2023/1.

Jositsch Daniel/Schmid Niklaus, Praxiskommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 4. Aufl. Zürich 2023 (zit. Jositsch/Schmid, Praxiskommentar).

Jositsch Daniel/Schmid Niklaus, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2023 (zit. Jositsch/Schmid, Handbuch).

Knüsel Martin, Dolmetschen vor Gericht, Richterzeitung 2011/1.

Mahon Pascal/Jeannerat Eloi, Kommentierung zu Art. 68 StPO, in: Yvan Jeanneret/Kuhn André/rhyne Depeursinge Camille (Hrsg.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl., Basel 2019 (zit. CR-Mahon/Jeannerat).

Meyer Frank, Kommentierung zu Art. 6 EMRK, in: Karpenstein Ulrich/Mayer Franz (Hrsg.), EMRK, Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Kommentar, 3. Aufl., München 2022 (zit. EMRK-Komm.-Meyer).

Moreillon/Parein-Reymond, Kommentierung zu Art. 68. StPO, in: Yvan Jeanneret/Kuhn André/Perrier Depeursinge Camille (Hrsg.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl., Basel 2019 (zit. CR-Moreillon/Parein-Reymond).

Oberholzer Niklaus, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Aufl., Bern 2020.

Perrier Depeursinge Camille, CPP annoté, 2. Aufl., Basel 2020.

Rhyner Beat, in: Albertini Gianfranco/Fehr Bruno/Voser Beat, Polizeiliche Ermittlung, Ein Handbuch der Vereinigung der Schweizerischen Kriminalpolizeichefs zum polizeilichen Ermittlungsverfahren gemäss der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich/Basel/Genf 2008 (zit. VSKC-Handbuch).

Staffler Lukas, Das Recht auf Sprachunterstützung im Strafverfahren nach Art. 6 Abs. 3 lit e EMRK, ZStrR 138 (2020) S. 21–48.

Thommen Marc/Eschle David/Kuratle Selma/Walser Simone/Zimmermann Fabienne, Übersetzung von Strafbefehlen – "Wo chiemte mer hi?", sui generis 2020, S. 453–461.

Traub Andreas, Kommentierung zu Art. 68 StPO, in: Gomm Peter/Zehntner Dominik (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar, Opferhilferecht, 4. Aufl., Bern 2020 (zit. SHK-Traub, Art. 68 StPO).

Urwyler Adrian/Stupf Martin, Kommentierung zu Art. 68 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023 (zit. BSK-Urwyler/Stupf).

Vest Hans, Kommentierung zu Art. 32 BV in: Ehrenzeller Bernhard/Egli Patricia/Hettich Peter/Hongler Peter/Schindler Benjamin/Schmid Stefan G./Schweizer Rainer J. (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung St. Galler Kommentar, 4. Aufl., Zürich/St. Gallen/Genf 2023 (zit.: SGK-Vest, Art. 32 BV).

Weder Ulrich, Kommentierung zu Art. 219 StPO, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl., Zürich 2020 (zit. SK-Weder, Art. 219 StPO).

I MATERIALI

Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21.12.2005, BBl 2006 1085 ff.

Bundesamt für Justiz, Vorentwurf zu einer Schweizerischen Strafprozessordnung, Juni 2001, <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/75309.pdf>, besucht am 15.12.2025 (VE-StPO).

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in tedesco. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Art. 91 CPP

Un commentario di Simon Betschmann / Florian Niessner /
Simone Steiner

CITAZIONE SUGGERITA

Simon Betschmann/Florian Niessner/Simone Steiner, Kommentierung zu Art. 91 StPO, in: Sonja Koch (Hrsg.), Onlinekommentar zur Strafprozessordnung

Breve citazione: OK-Betschmann/Niessner/Steiner, N. XXX zu Art. 91 StPO.

Art. 91 Osservanza dei termini

¹ Il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno.

² Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.

³ In caso di trasmissione per via elettronica, per l'osservanza di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.

⁴ Il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l'istanza perviene al più tardi l'ultimo giorno del termine a un'autorità svizzera non competente. Questa la inoltra senza indugio all'autorità penale competente.

⁵ Il termine di pagamento a un'autorità penale è osservato se l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità penale, al più tardi l'ultimo giorno del termine.

STRUTTURA

I. Generalità.....	34
II. Atti processuali (cpv. 1)	34
III. Osservazioni scritte (cpv. 2)	35
A. Generalità	35
B. Autorità penali	35
C. Servizi postali e di corriere (svizzeri)	35
D. Rappresentanza diplomatica o consolare svizzera	37
E. Gestione istituzionale	37
IV. Invio elettronico (cpv. 3)	38
A. Forma di trasmissione	38
B. Tempo di trasmissione	40
V. Presentazioni a un'autorità incompetente (cpv. 4).....	41
VI. Pagamenti (cpv. 5)	41
A. Generalità	41
B. Rispetto del termine	42
C. Domande individuali.....	43
Bibliografia	44
I Materiali	45

I. GENERALITÀ

- 1 Disposizioni analoghe all'art. 91 CPC si trovano in tutte le leggi procedurali (cfr. art. 143 CPC, art. 21 PA, art. 39 LPGA, art. 48 LTF). In particolare, l'art. 91 CPP si basa strettamente sull'art. 48 LTF. L'art. 91 CPP si applica alle parti e ai partecipanti al procedimento. La disposizione si applica anche alle autorità quando esse stesse agiscono come parti o altri partecipanti al procedimento, ad esempio la Procura della Repubblica nei procedimenti di appello.
- 2 La disposizione sul "rispetto dei termini" disciplina il rispetto dei termini per gli atti processuali (cpv. 1), per il deposito tradizionale su carta (cpv. 2), per il deposito elettronico (cpv. 3) e per l'effettuazione dei pagamenti (cpv. 5). Inoltre, la disposizione contiene una norma relativa alla conservazione dei termini nel caso di una presentazione a un'autorità svizzera non competente (cpv. 4).
- 3 Sebbene l'art. 91 CPP faccia riferimento alle "autorità penali" o alle "autorità", si applica anche alla presentazione ai tribunali. Le autorità penali cui ci si rivolge sono la polizia, le procure e le autorità penali per i reati minori, ad esempio gli uffici del governatore del Cantone di Zurigo (cfr. art. 12 CPP).
- 4 La prossima revisione del Codice di procedura penale, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, non apporterà alcuna modifica all'art. 91 CPP.

II. ATTI PROCESSUALI (CPV. 1)

- 5 Le parti e i partecipanti al procedimento possono rispettare i termini se l'atto procedurale richiesto viene compiuto presso l'autorità competente l'ultimo giorno del termine.
- 6 Ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, del CPP, per "atto processuale" si intende qualsiasi atto, ad eccezione della presentazione di un'istanza (per posta o per via elettronica, cfr. paragrafi 2 e 3) o dell'effettuazione di un pagamento (cfr. paragrafo 5). Il paragrafo 1 si applica quindi in particolare alle osservazioni orali che dovrebbero o devono essere presentate entro il termine. Un esempio è il deposito orale di un appello presso il tribunale di prima istanza (cfr. art. 399 cpv. 1 CPP).

In linea di principio, gli atti processuali possono essere compiuti fino alla fine 7 dell'ultimo giorno del termine. Tuttavia, se devono essere compiuti presso l'autorità competente, sono limitati dagli orari di apertura della stessa.

III. OSSERVAZIONI SCRITTE (CPV. 2)

A. Generalità

Il paragrafo 2 si riferisce alle comunicazioni scritte in forma cartacea, non a 8 quelle elettroniche (cfr. paragrafo 3) o orali (cfr. paragrafo 1). La formulazione dell'art. 91 cpv. 2 CPP è identica a quella dell'art. 48 cpv. 1 LTF; di conseguenza, la giurisprudenza sull'art. 48 cpv. 1 LTF si applica per analogia.

Come per gli atti processuali, la consegna di una memoria è possibile fino alla 9 fine dell'ultimo giorno del termine.

Il termine può essere rispettato consegnando la memoria all'autorità 10 giudiziaria penale, al servizio postale svizzero, a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera o, nel caso eccezionale di una detenzione, alla direzione dell'istituto. Ai fini dell'osservanza del termine non è rilevante la ricezione dell'esposto da parte dell'autorità giudiziaria penale, ma l'invio o la consegna dell'esposto entro il termine attraverso uno dei canali previsti.

B. Autorità penali

Le parti o i partecipanti al procedimento non hanno il diritto assoluto di 11 consegnare personalmente le loro osservazioni alle autorità giudiziarie penali durante l'intero periodo. La presentazione deve essere effettuata durante l'orario d'ufficio in cambio di una conferma di ricezione per garantire la prova. Se la presentazione viene inserita direttamente nella cassetta delle lettere dell'autorità giudiziaria penale o dei tribunali, vi è una presunzione (che può essere ribaltata) che la presentazione sia avvenuta il giorno corrispondente alla data di ricezione (cfr. n. 13).

C. Servizi postali e di corriere (svizzeri)

Il termine si considera rispettato se l'invio viene consegnato alla Posta al più 12 tardi l'ultimo giorno del termine. Il timbro postale certifica l'ora di spedizione e stabilisce una presunzione sull'ora di consegna. La datazione tramite

macchina affrancatrice, invece, è una mera asserzione di parte, in quanto l'affrancatura potrebbe essere già avvenuta in anticipo.

- 13 La parte o il soggetto processuale che intende trarre diritti dal proprio invio ha l'onere della prova della sua tempestività. Il mittente ha il diritto di confutare la presunzione derivante dal timbro postale con tutte le prove idonee. Tra le possibili prove idonee vi sono, ad esempio, testimoni o video. L'offerta di prove deve essere non richiesta e fatta prima della scadenza, ad esempio tramite un'annotazione sulla busta. Nel caso dei testimoni, la vicinanza alla parte o alla parte del procedimento è una questione di valutazione delle prove. La credibilità della deposizione del testimone deve essere esaminata alla luce di tutte le circostanze. Se la controprova non ha successo, la parte interessata si assume il rischio della prova per il distacco effettivo. L'onere della prova può essere derogato solo se la parte o la parte processuale non è in grado di dimostrare la tempestività dell'invio per motivi di responsabilità dell'autorità giudiziaria penale. Ciò avviene, ad esempio, se l'autorità non include nel fascicolo la busta con il relativo timbro postale.
- 14 La consegna dell'invio a un'azienda postale estera non ha l'effetto di preservare il termine; ad eccezione dell'invio presso la Liechtensteinische Post AG. Per il distacco presso un'azienda postale estera non è rilevante la data di spedizione, ma il momento in cui l'invio viene consegnato alla Posta per il successivo trasporto. Si deve quindi tenere conto della durata corrispondente. Tuttavia, l'art. 91 cpv. 2 CPP può essere invocato nei confronti di una parte residente all'estero o di una parte processuale solo se questa è stata esplicitamente informata del fatto che solo la consegna dell'invio al servizio postale svizzero è vincolata al tempo. Questo requisito di istruzione non si applica nel caso della rappresentanza legale (straniera). Quest'ultima deve dichiarare di essere a conoscenza del diritto svizzero se accetta un tale mandato.
- 15 I servizi di corriere devono essere considerati come persone ausiliarie del loro cliente: La loro colpa è quindi imputata alla persona che presenta l'atto come se fosse la propria. La consegna della memoria da parte della parte o della parte processuale a un servizio di corriere non ha l'effetto di preservare il termine. Il termine è rispettato solo se il corriere consegna l'invio al destinatario prima della scadenza del termine o lo consegna alla Posta per l'inoltro. Il termine è invece rispettato se l'invio è consegnato alla Posta prima della scadenza del termine, ma la Posta si avvale di terzi per l'elaborazione

dell'ordine, ossia questi terzi agiscono per conto della Posta (e non del mittente).

D. Rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

La consegna a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera è equiparata alla consegna alle autorità giudiziarie o alla Posta. Questa disposizione deriva dalla LDIP ed è volta a garantire la parità di trattamento tra le parti e i partecipanti ai procedimenti all'estero e quelli in Svizzera. Anche in questo caso, analogamente alla consegna alle autorità penali, la consegna personale così come l'invio nella cassetta delle lettere è da considerarsi come il mantenimento del termine, per cui la parte o il partecipante al procedimento ha il rischio, in caso di invio nella cassetta delle lettere, che il timbro di ricezione possa riportare solo la data del giorno successivo. La presentazione deve avvenire presso una rappresentanza ufficiale svizzera. La presentazione ai consolati onorari, che non hanno poteri consolari ufficiali, non è da considerarsi come rispetto del termine in mancanza di tali poteri.

E. Gestione istituzionale

Poiché in genere non hanno accesso alla cassetta delle lettere della Posta e non possono consegnare personalmente le loro istanze alle autorità giudiziarie penali o a una rappresentanza svizzera, i detenuti possono consegnare le loro istanze alla direzione dell'istituto entro il termine previsto. Il termine "direzione del carcere" deve essere interpretato in senso lato: un detenuto non ha alcuna influenza sul personale del carcere con cui entra in contatto. Non può nemmeno influenzare le modalità e la velocità con cui la sua posta viene trattata internamente. Il fatto che la direzione del carcere consegna alla Posta l'invio ricevuto il giorno stesso non è determinante. Il termine si considera rispettato se l'invio viene consegnato alla direzione dell'istituto. Nel caso di un invio ricevuto in ritardo dall'autorità giudiziaria penale o dal tribunale, è necessario stabilire quando è stato consegnato alla direzione del carcere. Se tale prova non è possibile e la petizione stessa è datata entro il termine, si deve presumere che la persona detenuta abbia utilizzato tutto il tempo a sua disposizione per consegnare la petizione la sera dell'ultimo giorno del termine. Riedo ritiene giustamente che il termine "detenuto" ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 CPP non si applichi solo alle persone che

si trovano in esecuzione di una pena o di una misura o comunque in stato di detenzione, ma anche alle persone la cui libertà di movimento è limitata in altro modo dallo Stato - come, ad esempio, nel caso di persone che si trovano in custodia cautelare (art. 426 e segg. CPP) o di minori che sono collocati in un istituto privato.

IV. INVIO ELETTRONICO (CPV. 3)

A. Forma di trasmissione

- 18 Le comunicazioni elettroniche a un'autorità devono essere inviate al suo indirizzo ufficiale sulla piattaforma di consegna riconosciuta da essa utilizzata. Le parti e gli altri partecipanti al procedimento non possono inviare comunicazioni elettroniche a indirizzi di posta elettronica noti, ad esempio, dell'ufficio di un tribunale competente per il loro procedimento o del pubblico ministero competente. Ciò non si applica nemmeno se l'invio è effettuato tramite una piattaforma riconosciuta. Un elenco di tutti gli indirizzi delle autorità per l'invio di documenti elettronici nei procedimenti civili e penali sulle piattaforme di servizio riconosciute che utilizzano è disponibile online all'indirizzo <https://www.ch.ch/de/e-justice>. I requisiti del VeÜ-ZSSV non escludono che le autorità utilizzino altri indirizzi ufficiali che non pubblicano nell'elenco pubblico, ma che comunicano solo tra le autorità, ad esempio. Si pensi, ad esempio, ai tribunali per le misure coercitive, nei cui procedimenti relativi alle misure coercitive occulte solo il pubblico ministero è parte in causa fin dall'inizio.
- 19 La piattaforma di servizi riconosciuta rilascia immediatamente una ricevuta che attesta il momento della ricezione di una richiesta e dei documenti trasmessi. Ai sensi dell'art. 91 cpv. 3 CPP, in caso di presentazione elettronica di un'istanza, il momento in cui viene rilasciata la ricevuta che attesta che tutte le fasi necessarie alla trasmissione da parte della parte sono state completate è decisivo per il rispetto di un termine. La concretizzazione segue nell'art. 8b VeÜ-ZSSV: "Il momento in cui la piattaforma di consegna utilizzata dalle parti del procedimento rilascia la ricevuta che attesta la ricezione dell'istanza all'attenzione dell'autorità (ricevuta di consegna) è determinante per l'osservanza di un termine".
- 20 Il momento in cui l'autorità giudiziaria penale apre il documento e ne prende effettivamente atto è irrilevante. Quando è stata emanata la disposizione

originaria dell'art. 91 cpv. 3 CPP, si presumeva che ogni tribunale o autorità avrebbe sviluppato e utilizzato un proprio sistema di consegna, che avrebbe rilasciato le relative ricevute. Il termine era rispettato "se la ricezione da parte dell'autorità giudiziaria penale era confermata dal suo sistema informatico al più tardi l'ultimo giorno del termine". In pratica, tuttavia, è stato implementato un sistema con diverse piattaforme di consegna riconosciute che emettono le ricevute e notificano alle autorità gli invii. Ciò ha portato a un'incertezza giuridica nella pratica, motivo per cui le leggi procedurali (art. 91 cpv. 3 CPP, art. 143 cpv. 2 CPC e art. 21a cpv. 3 PA) sono state modificate con la legge federale del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (ZertES) nella sua versione attuale.

Attualmente, le due piattaforme PrivaSphere Secure Messaging di PrivaSphere AG e IncaMail della Posta Svizzera sono definitivamente riconosciute per il servizio sicuro nel contesto dei procedimenti legali.

La ricevuta con cui la piattaforma di consegna utilizzata dal mittente certifica 21 l'ora in cui l'invio è stato trasmesso con successo alla piattaforma è quindi decisiva per determinare la tempestività di un invio. A differenza delle comunicazioni scritte (art. 91 cpv. 2 CPP), non è decisivo il momento dell'invio (principio della spedizione), ma piuttosto la reazione corrispondente nell'ambiente del destinatario sotto forma di una conferma di ricezione (principio della ricezione). Il mittente corre quindi il rischio di non rispettare la scadenza se la ricevuta non viene emessa in tempo. In questo caso, deve inoltre inviare la sua richiesta a tempo debito per posta o con successo (cioè con una ricevuta) per via elettronica. In questo modo si garantisce che il rischio di inadempienza rimanga solo - ma sempre - in capo al mittente, che può controllarlo e sapere immediatamente se deve agire ulteriormente per rispettare le scadenze. Di conseguenza, il mittente deve tenere conto di tutte le mancanze che gli vengono segnalate direttamente con la ricevuta di consegna della sua piattaforma. In questo contesto, i problemi tecnici non costituiscono un motivo per ripristinare il termine.

Se il mittente non ha utilizzato una piattaforma di consegna riconosciuta, 22 l'invio si considera non effettuato fin dall'inizio. Non esiste un errore (formale) migliorabile che dia diritto a un periodo di tolleranza. A questo proposito, la giurisprudenza qualifica l'utilizzo di una piattaforma di consegna riconosciuta come un requisito di validità (e non solo come un requisito puramente normativo).

- 23 A quanto pare, la letteratura e la giurisprudenza non hanno ancora risposto alla domanda su cosa succede se una comunicazione di per sé formalmente valida, cioè correttamente firmata elettronicamente, viene inviata tramite una piattaforma di consegna riconosciuta, ma non viene emessa alcuna ricevuta di consegna (ad esempio perché è stato selezionato solo il tipo di spedizione "confidenziale" invece di "raccomandata" [designazione con IncaMail] o "raccomandata eGov" [designazione con PrivaSphere]), ma la comunicazione è arrivata all'autorità entro la scadenza. A nostro avviso, l'autorità cadrebbe in un eccessivo formalismo se qualificasse tale invio come non pervenuto entro il termine, solo per il fatto che non è stata emessa alcuna ricevuta di presentazione. Analogamente alla giurisprudenza sugli invii postali, anche la prova della tempestività dovrebbe essere possibile con tutti i mezzi di prova ammissibili. Inoltre, il DFGP ha specificato i requisiti di tale ricevuta solo nell'allegato all'ordinanza sul riconoscimento delle piattaforme per il recapito sicuro negli atti giudiziari del 16 settembre 2014 n. 5. In assenza di pubblicazione di questo allegato nel SA o nella RS, sembra quantomeno discutibile che questo elenco di criteri possa avere effetti giuridici generali.
- 24 Di conseguenza, esiste una responsabilità causale procedurale, che è ovviamente voluta dal legislatore. Tuttavia, finché le parti devono sostenere il rischio di un errore tecnico non solo con se stesse e con i propri sistemi utilizzati, ma anche con le piattaforme di consegna riconosciute, ciò è tutt'altro che favorevole ai negozi giuridici elettronici.

B. Tempo di trasmissione

- 25 Mentre per gli invii scritti la determinazione dell'ultimo giorno è sufficiente per determinare la tempestività, per gli invii elettronici il tempo deve essere definito al secondo. L'art. 110 cpv. 6 CP stabilisce che un giorno è composto da 24 ore consecutive. Ciò implica che un nuovo giorno inizia dopo la scadenza di queste 24 ore. Di conseguenza, l'ultimo giorno di un termine inizia alle 00.00 (mezzanotte) e termina con il compimento dell'ultimo secondo di quel giorno, ovvero con il compimento del 59° secondo delle 23.59. Questo punto nel tempo viene nuovamente indicato come ore 00.00 e segna l'inizio del giorno successivo. La formulazione prevalentemente utilizzata dalla Corte Suprema Federale e dalla letteratura (in relazione alle comunicazioni scritte), secondo cui un giorno termina alle 24.00, è superata e non è (più) ammissibile oggi secondo lo standard internazionale "ISO 8601".

V. PRESENTAZIONI A UN'AUTORITÀ INCOMPETENTE (CPV. 4)

Se una parte o un partecipante al procedimento presenta le proprie osservazioni a un'autorità svizzera non competente o le indirizza a tale autorità, l'art. 91 cpv. 4 CCP obbliga l'autorità non competente a inoltrare senza indugio l'osservazione in questione all'autorità competente. In base a questa eccezione, la presentazione di una domanda a un'autorità non competente - a condizione che il termine sia stato rispettato e che la domanda sia stata presentata nella forma corretta - si prescrive. Il Tribunale federale ha riconosciuto questa procedura come un principio procedurale generale che si applica a tutti i settori del diritto; deriva dalle regole di buona fede e si applica a tutti i settori del diritto. 26

Tuttavia, questo principio si applica solo se l'autorità incompetente è stata adita per errore o per dubbi sulla giurisdizione o per informazioni errate sul diritto di ricorso. Non si applica se l'autorità incompetente è stata adita deliberatamente e con la consapevolezza del difetto di giurisdizione. Se un'autorità incompetente o un'autorità che si ritiene incompetente viene deliberatamente adita, ma la parte chiamante o la parte in causa è convinta che sia l'autorità competente, si applica il cpv. 4. In tal caso, è improbabile che si tratti di un abuso di diritto, che non meriterebbe protezione legale - ad eccezione dei casi in cui la parte o la parte del procedimento insiste per essere trattata dall'autorità (erroneamente) chiamata. 27

Tutte le autorità penali ai sensi degli artt. 12 e segg. CPP, nonché le autorità giudiziarie e amministrative federali, cantonali e comunali sono tenute a trasmettere una petizione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'istanza deve essere inoltrata all'autorità competente entro due o tre giorni. 28

VI. PAGAMENTI (CPV. 5)

A. Generalità

Il cpv. 5 della disposizione disciplina il termine per i pagamenti alle autorità penali. La disposizione corrisponde essenzialmente alle disposizioni dei procedimenti civili e amministrativi, nonché a quelle dei procedimenti dinanzi al Tribunale federale. 29

- 30 Secondo la formulazione della disposizione, essa si applica solo ai pagamenti per i quali un'autorità penale ha fissato un termine per il pagamento alle persone soggette alla legge o ha ordinato loro di pagare. Di conseguenza, la disposizione si applica solo ai pagamenti il cui fondamento giuridico deriva dal CPP, ma non ai pagamenti nel contesto dell'esecuzione.

B. Rispetto del termine

- 31 Secondo la disposizione, il termine fissato dall'autorità giudiziaria penale per il pagamento di una somma di denaro si considera inizialmente rispettato in tempo utile se l'intero importo è stato consegnato alla Posta a beneficio dell'autorità giudiziaria penale al più tardi entro l'ultimo giorno del termine. Il fattore decisivo per il rispetto del termine non è quindi la ricezione del pagamento da parte dell'autorità giudiziaria penale (principio della ricezione), ma il momento della consegna o dell'addebito.
- 32 Questa variante di pagamento entro il termine significa consegnare l'importo richiesto alla Posta o a Postfinance. Questa operazione può essere effettuata direttamente allo sportello dell'ufficio postale mediante pagamento in contanti o con carta e ha l'effetto di preservare il termine, a condizione che il pagamento sia effettuato l'ultimo giorno del termine, per cui si deve tenere conto del timbro postale o della ricevuta.
- 33 Inoltre, ai sensi dell'art. 91 cpv. 5 CPP, un pagamento si considera effettuato entro il termine se l'importo è stato addebitato su un conto postale o bancario in Svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. In base alla disposizione, i conti bancari nazionali sono quindi equiparati ai conti postali svizzeri. Il termine è rispettato se l'addebito sul conto associato all'elaborazione dell'ordine di pagamento o all'effettiva liberazione del debitore è avvenuto l'ultimo giorno del termine. Tuttavia, l'ordine di pagamento o l'istruzione di pagamento alla banca o all'ufficio postale non rispetta il termine se il pagamento non viene elaborato entro il termine. In questo caso, è responsabilità del debitore assicurarsi che la banca o l'ufficio postale esegua l'ordine di pagamento secondo le sue istruzioni entro il termine. Il debitore deve assumersi la responsabilità di un eventuale errore della banca ai sensi della giurisprudenza sugli ausiliari per quanto riguarda l'eventuale ripristino del termine. Se il pagamento viene ricevuto sul conto di un'autorità giudiziaria penale dopo la scadenza del termine, l'autorità deve fissare un termine entro il quale il debitore deve dimostrare che il pagamento o l'addebito è stato

effettuato in tempo. L'onere della prova del rispetto del termine spetta al debitore.

A nostro avviso, il momento rilevante per il rispetto del termine nelle 34 operazioni di pagamento elettronico corrisponde a quello dell'invio elettronico, secondo le spiegazioni di cui sopra. Di conseguenza, solo i pagamenti effettuati prima della fine dell'ultimo giorno del periodo di scadenza (entro le 23.59) hanno l'effetto di rispettare la scadenza.

C. Domande individuali

La legge non disciplina esplicitamente il trattamento dei pagamenti dall'estero 35 o da conti bancari esteri. Sebbene non sia esplicitamente previsto, i pagamenti tempestivi da conti bancari esteri devono essere possibili, soprattutto perché non si può pretendere che una persona coinvolta in un procedimento penale apra un conto in Svizzera per tutelare i propri diritti. Soprattutto nel caso di persone di nazionalità straniera o domiciliate all'estero, è probabile che ciò sia possibile solo in condizioni difficili o, in determinate circostanze, non lo sia affatto. Il Tribunale federale accetta anche pagamenti dall'estero. Nel caso di pagamenti da conti esteri, la giurisprudenza del Tribunale federale - a differenza di quanto avviene per i conti nazionali - non si concentra sull'addebito del conto della persona tenuta al pagamento, ma piuttosto sulla ricezione del pagamento. Pertanto, è necessario che l'importo richiesto sia stato accreditato sul conto dell'autorità competente entro il termine stabilito o che "sia almeno entrato nella sfera di influenza della persona ausiliaria designata dall'autorità (banca o Posta)".

Analogamente, la disposizione non si esprime sui pagamenti presso l'autorità 36 giudiziaria penale locale e non precisa se l'autorità sia obbligata ad accettare pagamenti in contanti o con carta. Dato che la disposizione si applica solo ai pagamenti effettuati su richiesta dell'autorità, l'autorità competente deve disporre di infrastrutture e risorse per elaborare i pagamenti. Di conseguenza, a nostro avviso, deve essere possibile consegnare contanti o - se è disponibile la relativa infrastruttura sotto forma di terminale di pagamento - pagamenti elettronici direttamente all'autorità in loco. Naturalmente, questo non protegge i comportamenti abusivi, come il pagamento di una cauzione giudiziaria con monete da 5 centesimi. Tuttavia, per ragioni di praticabilità e di lotta al riciclaggio di denaro, un limite massimo per i pagamenti in contanti dovrebbe essere consentito in singoli casi.

- 37 Infine, si pone la questione se l'art. 91 cpv. 4 CPP debba essere applicato per analogia ai pagamenti all'autorità incompetente. In linea di principio, ciò deve essere negato, soprattutto perché il soggetto obbligato al pagamento deve essere esplicitamente invitato dall'autorità competente a pagare a quest'ultima e quindi sono improbabili pagamenti errati. Inoltre, anche la posizione sistematica del paragrafo 4, che fa riferimento ai precedenti paragrafi 1-3, è contraria. Un certo rigore è certamente giustificato da questo, ma i richiedenti legali non dovrebbero essere privati della valutazione della loro richiesta senza necessità. Sembra quindi convincente la proposta di Stoll, che vede la possibilità di preservare il termine almeno nel caso di un pagamento errato al tribunale inferiore nel procedimento di appello. Se l'autorità stessa ha causato l'errore, ciò non dovrebbe andare a scapito della persona tenuta al pagamento.

BIBLIOGRAFIA

Amstutz Kathrin/Arnold Peter/Bühler Jacques, Kommentierung zu Art. 48 BGG, in: Niggli Marcel Alexander/Uebersax Peter/Wiprächtiger Hans/Kneubühler Lorenz [Hrsg.], Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2018.

Benn Jurij, Kommentierung zu Art. 143 ZPO, in: Spühler Karl/Tenchio Luca/Infanger Dominik [Hrsg.], Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl., 2017 Basel.

Betschmann Simon, Elektronische Eingaben im Rahmen von Strafprozessen, in: Jusletter 15.8.2022.

Brüscheweiler Daniela/Grünig Christa, Kommentierung zu Art. 91 StPO, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020.

Guyan Peter/Huber Lukas, Elektronischer Rechtsverkehr nach VeÜ-ZSSchK, AJP 2011, S. 74–83.

Hafner Peter/Fischer Eliane, Kommentierung zu Art. 110 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans [Hrsg.], Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2023.

Hauser Robert/Schweri Erhard, Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetz vom 13.6.1976 mit den seitherigen Änderungen, Zürich 2002.

Hoffmann-Nowotny Urs H./Brunner Katrin, Kommentierung zu Art. 143 ZPO, in: Oberhammer Paul/Domej Tanja/Haas Ulrich [Hrsg.], Kurzkomentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021.

Koller Franz Thomas/Rey Matthias, Haftungsrisiken beim elektronischen Rechtsverkehr mit Gerichten und Behörden des Bundes, in: Jusletter 11.12.2006.

Meyer Christian, Eine Auslegeordnung der elektronischen Verfahrensinstitute des VwVG des Bundes, SJZ 117 (2021), S. 836–844.

Riedo Christof, Kommentierung zu Art. 91 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans [Hrsg.], Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2023.

Riedo Christof/Gisi Diana, Auch vor der Zeit ist schon zu spät, BR 2013 S. 322–323.

Rüetschi David, Kommentierung zu Art. 33a SchKG, in: Staehelin Daniel/Bauer Thomas/Lorandi Franco [Hrsg.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2021.

Staehelin Adrian, Kommentierung zu Art. 143 ZPO, in: Sutter-Somm Thomas/Hasenböhler Franz/Leuenberger Christoph [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich 2016.

Stoll Daniel, Kommentierung zu Art. 91 StPO, in: Jeanneret Yvan/Kuhn André/Perrier Depeursinge Camille [Hrsg.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire Romand, Basel 2019.

I MATERIALI

Botschaft zur schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28.6.2006, BBl 2006 7221 ff., abrufbar unter <https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2006/914/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2006-914-de-pdf-a.pdf>, besucht am 21.9.2023.

Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege vom 28.2.2001, BBl 2001 4202 ff., abrufbar unter <https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2001/731/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2001-731-de-pdf-a.pdf>, besucht am 21.9.2023.

Botschaft zur Totalrevision des Bundesgesetzes über die elektronische Signatur vom 15.1.2014, BBl 2014 1001 ff., abrufbar unter <https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2014/171/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2014-171-de-pdf-a.pdf>, besucht am 21.9.2023.

Antwort des Bundesrates vom 30.11.2012 zur Anfrage Kiener Nellen, 12.1096, abrufbar unter <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=32858>, besucht am 21.9.2023.

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in tedesco. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Art. 366 CPP

Un commentario di Denise Weingart

CITAZIONE SUGGERITA

Denise Weingart, Kommentierung zu Art. 366 StPO, in: Sonja Koch (Hrsg.), Onlinekommentar zur Strafprozessordnung

Breve citazione: OK-Weingart, N XXX zu Art. 366 StPO.

Capitolo 4: Procedura contumaciale

Sezione 1: Presupposti e svolgimento

Art. 366 Presupposti

¹ Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.

² Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.

³ Qualora l'imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al

dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.

⁴ La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se:

- a. nel procedimento in corso l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati; e
- b. la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato.

STRUTTURA

I. Introduzione	50
II. I presupposti del procedimento in absentia	51
A. Osservazione preliminare	51
B. Mancata comparizione ingiustificata dell'imputato	52
C. Citazione all'udienza principale nella forma dovuta	55
D. Opportunità sufficiente per rilasciare una dichiarazione (diritto di essere ascoltati; par. 4 lett. a)	57
E. Fatti liquidi (par. 4 lit. b)	59
IV. Eccezioni e delimitazioni	60
A. Dispensa dall'udienza principale (art. 336 c.p.p.)	60
B. Lasciare il luogo dell'udienza (art. 340 cpv. 1 lett. c c.p.p.)	60
C. Mancata comparizione all'udienza di prosecuzione	60
D. Esclusione da ulteriori procedimenti (art. 63 cpv. 4 c.p.p.)	61
E. Inadempienza nel procedimento di opposizione a decreto penale (art. 356 cpv. 4 c.p.p.)	61
F. Inadempimento in un procedimento sommario (art. 358 e segg. StPO)	63
G. Assenza dell'imputato nel procedimento nel caso di persone incapaci di intendere e di volere (art. 374 cpv. 2 lett. a c.p.p.)	63
H. Inadempienza nel procedimento di appello	63
Schema della procedura di assenza	64
Bibliografia	64

I. INTRODUZIONE

- 1 Il termine "procedimento in contumacia", noto anche come "procedimento contumaciale", si riferisce a un procedimento giudiziario principale che si conclude con una sentenza senza che l'imputato compaia personalmente davanti al tribunale.
- 2 I procedimenti in assenza dell'imputato pregiudicano il diritto a un processo equo sancito dalla Convenzione (art. 6 CEDU), dal diritto costituzionale (art. 29 comma 2 BV) e dal diritto statutario (art. 3 Codice di procedura penale). Secondo questo principio del giusto processo, l'imputato può partecipare al procedimento penale a suo carico ed esercitare i suoi diritti di parte, che gli vengono negati se non partecipa al processo. Allo stesso modo, la procedura in contumacia contraddice il "principio di immediatezza" sancito dall'art. 343 del Codice di Procedura Penale, in base al quale il tribunale ottiene un'impressione personale dell'imputato, per cui l'interrogatorio dell'imputato deve avvenire per legge in modo dettagliato e proprio all'inizio del procedimento probatorio (art. 341 comma 4 del Codice di Procedura Penale). L'impressione diretta di un imputato sulla corte può, in determinate circostanze, essere di importanza fondamentale per il raggiungimento di un verdetto. Questa impressione viene meno se l'imputato non partecipa all'udienza principale. Alla luce di questi principi procedurali, non sorprende che lo svolgimento di un procedimento in contumacia riceva voti contrari.
- 3 Nonostante queste preoccupazioni, secondo l'opinione qui espressa, il procedimento in contumacia non può e non deve più essere escluso dalla pratica. Anche se un imputato non può essere obbligato a contribuire alla sua condanna in base al principio *nemo tenetur se ipsum accusare*, in uno Stato di diritto esiste in linea di principio un interesse all'efficacia dell'azione penale. Il diritto di presenziare personalmente al processo non può quindi - come è stato chiaramente affermato anche dal Tribunale federale - rivendicare una validità assoluta.
- 4 Senza la possibilità di un processo in assenza dell'imputato, numerose accuse non potrebbero essere trattate dai tribunali e il procedimento non potrebbe essere concluso, o almeno non in modo tempestivo, perché non è possibile convincere l'imputato a comparire in tribunale per una serie di motivi (ad esempio, la mancata conoscenza del luogo in cui si trova l'imputato o il suo

rifiuto di partecipare al procedimento penale, ecc.) Il numero di procedimenti che dovrebbero essere ritardati a causa dell'impossibilità di tenere un'udienza principale sarebbe troppo elevato, nella migliore delle ipotesi sarebbero sospesi e infine interrotti a causa del verificarsi della prescrizione dell'azione penale, il che è inaccettabile dal punto di vista dello Stato di diritto. Secondo l'opinione espressa in questa sede, non dovrebbe e non deve dipendere dal comportamento dell'imputato la possibilità di concludere o meno il procedimento contro di lui.

È inoltre inaccettabile che l'imputato possa ritardare in modo significativo il 5
procedimento con il proprio comportamento, assentandosi dall'udienza per motivi inescusabili. Ciò sarebbe inoltre contrario all'obbligo di accelerare il procedimento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del Codice di procedura penale, che si basa anche sul diritto della Convenzione (articolo 6 CEDU) e sul diritto costituzionale (articolo 29, paragrafo 1, della Costituzione federale) e che obbliga le autorità preposte all'azione penale ad avviare immediatamente il procedimento e a concluderlo senza ritardi ingiustificati.

Anche le considerazioni di prevenzione generale giocano un ruolo 6
importante. Ad esempio, il senso di giustizia non dovrebbe essere compromesso dall'effetto di pacificazione della pena tra l'autore del reato e la vittima per il fatto che l'imputato può sottrarsi al procedimento. Infine, il pubblico dovrebbe essere dissuaso dal commettere reati, il che difficilmente produce l'effetto desiderato quando il procedimento viene interrotto a causa dell'atteggiamento di rifiuto dell'imputato nei confronti del procedimento penale.

Nel complesso, la violazione dei diritti processuali dell'imputato in caso di 7
mancata comparizione in tribunale attraverso lo svolgimento di un procedimento in contumacia è giustificata e - se sono soddisfatti i requisiti legali, che saranno discussi in dettaglio di seguito - può essere accettata di conseguenza.

II. I PRESUPPOSTI DEL PROCEDIMENTO IN ABSENTIA

A. Osservazione preliminare

Per poter soddisfare i requisiti di un "giusto processo", i procedimenti in 8
contumacia devono sempre essere considerati un'eccezione. Di conseguenza,

il legislatore ha formulato in modo rigoroso i prerequisiti per lo svolgimento di tali procedimenti. Oltre all'esistenza di requisiti procedurali generali, quali una corretta imputazione, la competenza del tribunale, la denuncia penale nel caso di reati di petizione, l'assenza di altre cause di litispendenza o di giudicato, la capacità dell'imputato di stare in giudizio, ecc: Pertanto, una sentenza contumaciale non può essere emessa già dopo la prima assenza non giustificata dell'imputato all'udienza principale, ma deve essere emessa una citazione per una seconda data dell'udienza principale (art. 366 comma 1 c.p.p.).

- 9 Entrambe le citazioni devono essere debitamente emesse in ogni caso. Inoltre, una sentenza può essere emessa in assenza dell'imputato solo se quest'ultimo ha avuto sufficienti possibilità di esprimersi sui reati di cui è accusato (art. 366 cpv. 4 lett. a CCP) e i fatti del caso sono liquidi, cioè maturi per essere giudicati (art. 366 cpv. 4 lett. b CCP). I requisiti rigorosi e il rischio di dover tenere una terza udienza principale in caso di richiesta di un nuovo processo (art. 368 c.p.p.), con conseguenti costi considerevoli per tutte le parti coinvolte, soprattutto per le autorità penali, fanno sì che la procedura in absentia venga utilizzata nella pratica con una certa cautela.

B. Mancata comparizione ingiustificata dell'imputato

- 10 Se l'imputato non si presenta all'udienza principale senza giustificato motivo, si applicano le disposizioni sulla procedura in contumacia (art. 336 cpv. 4 CCP). Per assenza si intende la contumacia ai sensi dell'art. 93 del Codice di procedura penale, secondo il quale una parte è contumace se non si presenta all'udienza. La mancata comparizione deve essere ingiustificata, motivo per cui, ad esempio, una dispensa preventiva non può essere considerata una contumacia. La persona inadempiente deve presentare in modo credibile eventuali ragioni giustificative. Le autorità giudiziarie devono esaminare i motivi giustificativi. L'effettivo presupposto della scusabilità è una questione di prova. La valutazione delle prove è compito del giudice di fatto.
- 11 La citazione deve essere rispettata e chi è impedito a presentarsi deve informare immediatamente l'autorità di citazione (art. 205 commi 1 e 2 Codice di procedura penale). A questo proposito, chi ha ricevuto la citazione correttamente emessa e non si è presentato alla data dell'udienza, anche se sarebbe stato possibile chiedere un rinvio o almeno motivare la mancata

comparizione in tempo utile se vi erano ragioni di impedimento, è in linea di principio considerato senza scuse.

Assenza ingiustificata ai sensi dell'art. 366 septies. La StPO richiede un'assenza colposa. È necessario che l'imputato non si presenti deliberatamente e volontariamente all'udienza. Ad esempio, si può ritenere che una persona sia assente ingiustificata se non si presenta all'udienza principale per paura di una condanna, per vergogna, per pigrizia o per indifferenza. Anche l'assenza dovuta al timore di essere arrestati non è considerata un'impossibilità soggettiva scusabile secondo la giurisprudenza della Corte Suprema Federale, poiché l'interesse pubblico a condurre il procedimento penale (anche nei confronti di una persona assente) supera l'interesse personale opposto dell'imputato a sfuggire a una sentenza già pronunciata in un altro procedimento con la fuga. Inoltre, la mancata comparizione dovuta al sovraccarico di lavoro, alla mancanza di conoscenze linguistiche, alla semplice ignoranza della legge, ecc. non è scusabile. La mancata comparizione a seguito di una richiesta di rinvio respinta (art. 205 c. 2 c.p.p.) o di una richiesta di dispensa respinta (art. 336 c. 3 c.p.p.) comporta anche un ritardo non giustificato. 12

Una persona che si trova in uno stato di incapacità a sostenere il processo o che rifiuta di essere portata fuori dalla custodia per l'udienza principale è considerata dalla legge senza scuse. In entrambi i casi, il procedimento in contumacia può essere condotto immediatamente per legge, cioè già alla prima udienza (art. 366 comma 3 c.p.p.). Il rifiuto di portare l'imputato in tribunale è di solito facilmente riconoscibile dal fatto che gli agenti di polizia incaricati di portare l'imputato in tribunale non riescono a convincerlo a prendere il trasporto in tribunale. La seconda variante dell'inidoneità a sostenere il processo è soddisfatta da chi non è (o non è più) in grado di seguire il processo dal punto di vista fisico e/o mentale (art. 114 comma 1 c.p.p.). L'incapacità di stare in giudizio è autoinflitta, ad esempio se la partecipazione al processo è resa impossibile da un precedente consumo di droghe o alcolici o da precedenti atti di autolesionismo o di messa in pericolo. Sia rifiutandosi di comparire in tribunale sia ponendosi autonomamente in uno stato di incapacità di negoziare, l'imputato dimostra il suo disinteresse a partecipare al procedimento giudiziario. Per propria colpa, è assente dall'udienza o non è in grado di seguire il procedimento. Si deve presumere una rinuncia implicita ai diritti processuali che gli spettano, in particolare al 13

diritto di partecipare personalmente all'udienza principale e al diritto di rilasciare una dichiarazione. Se la presenza personale dell'imputato regolarmente citato non è obbligatoria, il tribunale può trattare il caso in assenza della parte contumace alla prima udienza se i fatti sono liquidi e pronunciare una sentenza contumaciale. In caso contrario, la persona deve essere convocata in tribunale con una citazione alla polizia, oppure l'udienza principale deve essere rinviata o, se necessario, il procedimento deve essere sospeso.

- 14 D'altra parte, una persona che non può comparire all'udienza per impossibilità oggettiva (forza maggiore) o soggettiva (circostanze personali, errore) è esonerata dal comparire. Il prerequisite è l'impossibilità per l'interessato di presentarsi all'udienza, ad esempio a causa di calamità naturali, atti di guerra, incidenti con gravi conseguenze per la salute, detenzione, grave malattia dell'interessato stesso o di una terza persona bisognosa di aiuto per la quale l'interessato è responsabile, decesso in famiglia, impiego a breve termine nel servizio militare, ecc.
- 15 In caso di errore sull'obbligo di comparizione, il tribunale deve stabilire come si è arrivati a questo errore e se l'imputato stesso è responsabile dell'errore. In questo contesto, si deve considerare se l'inadempimento si è verificato a causa di una circostanza che, secondo le regole della ragionevole tutela degli interessi, non deve essere temuta nemmeno da una persona diligente. Ad esempio, l'erronea supposizione di un imputato che il mandato di comparizione sia diventato obsoleto grazie alla presentazione di ciò che egli ritiene essere una foto sufficiente di prove non può essere tutelata come motivo scusabile. Ciò è tanto più vero se l'imputato è stato espressamente informato dell'obbligo di comparire nel mandato di comparizione.
- 16 Nell'attuale situazione di pandemia, si pone la questione della scusabilità di come procedere nel caso di persone che si recano in tribunale in orario ma si rifiutano di entrare nel palazzo di giustizia a causa dell'obbligo di maschera che vige temporaneamente negli edifici pubblici. Secondo l'opinione qui rappresentata, in tali costellazioni si può ipotizzare una mancata comparizione volontaria o autoinflitta e di conseguenza un'assenza non scusata dell'imputato con le relative conseguenze legali.
- 17 Affinché il procedimento in contumacia possa essere condotto, è necessario che l'imputato sia contumace. Se l'imputato, ma non la difesa, compare

all'udienza principale, non si procede in contumacia - tranne nei casi di abuso - e l'udienza viene rinviata (art. 336 comma 5 c.p.p.). Se il pubblico ministero non si presenta, deve essere fissata una nuova data (art. 337 cpv. 5 c.p.p.). Non vi è neppure motivo di procedere in contumacia se l'attore privato non si presenta all'udienza senza giustificato motivo: in questo caso, l'udienza può essere proseguita ai sensi dell'art. 339 e seguenti. In questo caso, l'udienza può essere proseguita ai sensi degli artt. 339 e segg. del Codice di procedura penale e conclusa con una sentenza nel procedimento ordinario. L'attore privato può impugnare la sentenza pronunciata in sua assenza. La possibilità di richiedere un nuovo accertamento ai sensi dell'art. 368 c.p.p. non è disponibile, in quanto questo rimedio legale è rivolto esclusivamente alla persona condannata.

Il tribunale deve esercitare la propria discrezionalità in ogni singolo caso per decidere quando si è verificato un inadempimento. Se, ad esempio, l'imputato ha annunciato il suo disinteresse a partecipare all'udienza principale in anticipo rispetto alla sua mancata comparizione, non sembra necessario attendere un periodo di tempo più lungo fino all'interruzione dell'udienza principale e alla convocazione di una nuova udienza o allo svolgimento del procedimento in contumacia nella seconda udienza. Se l'imputato è sconosciuto e la citazione è stata pubblicata tramite un annuncio pubblico, la concessione del cosiddetto "quarto d'ora di rispetto" sembra essere sufficiente secondo l'opinione qui rappresentata. Se l'imputato ha annunciato un ritardo, sembra opportuno attendere l'arrivo dell'imputato o accettare un ritardo più lungo, cioè oltre il quarto d'ora previsto, e aprire l'udienza principale solo in presenza dell'imputato. In caso contrario, la corte correrebbe il rischio di cadere in un eccessivo formalismo o di incorrere in una violazione irragionevole dei diritti procedurali costituzionalmente garantiti. 18

C. Citazione all'udienza principale nella forma dovuta

Solo chi è stato debitamente convocato in anticipo può assentarsi da un processo senza giustificarsi. Una persona regolarmente convocata ai sensi del combinato disposto degli artt. 201 e seguenti e degli artt. 85 e seguenti. L'art. 85 e segg. del Codice di Procedura Penale significa che la citazione è stata notificata direttamente all'imputato oppure, se sono stati soddisfatti i requisiti necessari, è stata emessa una citazione pubblica ai sensi dell'art. 88 CP e sono stati rispettati i termini per una citazione legalmente valida. 19

- 20 Una corretta notifica diretta all'imputato si considera avvenuta se la citazione è stata inviata per raccomandata e consegnata contro firma. In questo contesto, la notifica a un dipendente o a un coinquilino è sufficiente in linea di principio (art. 85 cpv. 3 del Codice di procedura penale). È inoltre sufficiente che l'imputato sia effettivamente venuto a conoscenza della citazione. Questo deve essere esaminato in ogni singolo caso e può essere affermato, ad esempio, se l'imputato prende disposizioni poco dopo aver (presumibilmente) ricevuto la citazione, come prenotare biglietti aerei o fuggire all'estero o nascondersi. Si deve inoltre ritenere che la citazione sia stata regolarmente notificata se l'imputato presenta prove in vista della data dell'udienza principale entro il termine fissato dalla citazione. In questi casi, si può presumere, secondo il punto di vista adottato in questa sede, che l'imputato sia effettivamente venuto a conoscenza della data dell'udienza principale e della relativa citazione, altrimenti difficilmente presenterebbe memorie entro il termine. Tuttavia, l'onere della prova dell'effettiva conoscenza e quindi dell'esistenza di un'adequata notifica spetta in ogni caso alle autorità penali.
- 21 La notifica è valida anche nell'ipotesi di finzione di notifica ai sensi dell'art. 85 cpv. 4 c.p.p. se la raccomandata non è stata ritirata o se il destinatario ha rifiutato di accettare la raccomandata. In applicazione della finzione di notifica, in caso di mancato o rifiutato ritiro, la notifica si considera effettuata il settimo giorno successivo al tentativo infruttuoso di notifica, a condizione che l'imputato potesse aspettarsi la notifica. Di solito questo avviene se è già stata condotta un'indagine preliminare contro l'imputato e sono state formulate delle accuse nei suoi confronti o è stato emesso un provvedimento sanzionatorio.
- 22 D'altra parte, la notifica della citazione non è corretta se viene inviata solo al difensore d'ufficio o privato. In pratica, sia i tribunali che gli avvocati spesso non riconoscono che questo metodo di notifica non soddisfa i requisiti legali. Sebbene la notificazione al difensore sia esplicitamente prevista dalla legge per le comunicazioni (art. 87 cpv. 3 c.p.p.), essa non si applica alla notificazione della citazione a giudizio a causa dell'esplicita disposizione dell'art. 87 cpv. 4 c.p.p., che richiede la notificazione personale alla parte che deve comparire all'udienza e quindi all'imputato stesso. La possibilità di consegnare alla difesa una copia aggiuntiva dell'atto di citazione insieme alla sua copia di orientamento, in modo che possa inoltrarla al suo cliente - quasi come ausiliario del tribunale - sembra essere una strada percorribile. In questi

casi, tuttavia, il tribunale deve ricevere un certificato di notifica, firmato dall'imputato, che provi che la citazione è stata effettivamente presa in considerazione dall'imputato. Non tutti gli avvocati sono disposti ad agire come "assistenti del tribunale in servizio". Tuttavia, ciò sarebbe auspicabile dal punto di vista delle autorità giudiziarie penali, in vista della semplificazione di percorsi di notificazione a volte complicati e spesso lunghi - soprattutto nel caso di notificazioni all'estero, che devono essere effettuate tramite l'assistenza giudiziaria.

Una citazione valida per un'udienza principale può essere emessa anche 23
tramite un annuncio pubblico ai sensi dell'art. 88 CP. Ciò è subordinato alle condizioni alternative che il domicilio del destinatario sia sconosciuto e non possa essere accertato nonostante ragionevoli indagini (art. 88 lett. a CCP), che la notificazione sia impossibile o comporti inconvenienti straordinari (art. 88 lett. b CCP) o che una parte o il suo legale con domicilio, residenza abituale o sede legale all'estero non abbia designato un domicilio per la notificazione in Svizzera (art. 88 lett. c CCP). Un avviso pubblico legittimo crea la finzione della notifica, ossia la presunzione irrefutabile che il contenuto dell'avviso sia giunto a conoscenza del destinatario. La notifica si considera avvenuta a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso (art. 88 comma 2 c.p.p.). La citazione mediante avviso pubblico non è sufficiente se l'imputato è stato dichiarato irrintracciabile anche se il suo indirizzo all'estero era noto alle autorità o almeno avrebbe potuto essere accertato con l'esercizio della dovuta diligenza.

Una notifica valida di un atto di citazione sussiste sempre e solo se il termine 24
di cui all'art. 202 c.p.p. è stato rispettato. Pertanto, le citazioni in giudizio devono essere notificate almeno 10 giorni prima dell'atto processuale (art. 202 cpv. 1 lett. b CCP). Le convocazioni pubbliche devono essere pubblicate almeno un mese prima dell'atto processuale (art. 202 cpv. 2 CCP).

D. Opportunità sufficiente per rilasciare una dichiarazione (diritto di essere ascoltati; par. 4 lett. a)

Il requisito sostanziale contenuto nell'art. 366 cpv. 4 lett. a CCP deriva 25
direttamente dalla Convenzione e dal principio costituzionale di cui all'art. 6 CEDU o dalle garanzie procedurali generali di cui all'art. 29 BV, secondo cui l'imputato ha il diritto di partecipare al procedimento e di poter esprimere la propria opinione su tutte le accuse. La disposizione chiarisce che non

esistono procedimenti preliminari nei confronti di persone assenti; se l'imputato non può essere interrogato nel corso del procedimento preliminare perché il suo luogo di residenza è sconosciuto, il procedimento deve essere sospeso dalla Procura. A questo proposito, gli articoli 366 e seguenti del Codice di procedura penale disciplinano solo l'assenza di un imputato dall'udienza principale.

- 26 L'opportunità di rilasciare una dichiarazione è stata sempre concessa se l'imputato è stato interrogato dal pubblico ministero nel corso del procedimento preliminare su tutti i fatti addebitati. In questo contesto, l'interrogatorio delegato alle autorità di polizia ai sensi dell'articolo 312 comma 2 del Codice di procedura penale, nonché l'interrogatorio effettuato da una procura straniera o extracantonale a titolo di assistenza legale, pur salvaguardando i diritti delle parti, sono da equiparare all'interrogatorio della procura. Anche se la legge non prescrive espressamente un'audizione da parte del pubblico ministero, un'audizione da parte della polizia di solito non è sufficiente. Tuttavia, se l'imputato ha contattato anche le autorità giudiziarie, ad esempio tramite lettera o e-mail, e ha rilasciato una dichiarazione in merito, ciò può essere sufficiente secondo il parere qui espresso. Ciò è particolarmente vero se l'imputato ha espresso il suo disinteresse a partecipare al processo fin dall'inizio o si è rifiutato con veemenza di testimoniare sulla questione durante le udienze precedenti. Un altro fattore decisivo è se l'imputato è stato in grado di commentare i risultati del procedimento preliminare o i fatti di cui è stato accusato. Un interrogatorio per l'accusa di lesioni personali semplici non è ovviamente sufficiente a soddisfare il diritto di essere ascoltati in relazione a un omicidio intenzionale che viene successivamente portato in giudizio. Di conseguenza, la corte deve valutare in ogni singolo caso se il diritto dell'imputato di essere ascoltato è stato soddisfatto.
- 27 Se l'imputato non ha avuto sufficienti opportunità di fare una dichiarazione nel procedimento preliminare e non gli può essere concesso il diritto di essere ascoltato nemmeno nel procedimento giudiziario principale, non può essere emessa alcuna sentenza in quel momento. Il procedimento deve essere condotto ai sensi dell'art. 366 comma 2 in combinato disposto con l'art. 329 comma 2 StGB. Art. 329 comma 2 Codice di procedura penale.

E. Fatti liquidi (par. 4 lit. b)

Per condurre un procedimento in contumacia, i fatti della causa devono 28
essere liquidi o maturi per essere giudicati. In altre parole, il tribunale deve
essere in grado di giudicare sulla base delle prove disponibili.

I fatti del caso sono liquidi se l'imputato ha reso una confessione verificabile o 29
credibile in merito ai fatti di cui è accusato. Se questa confessione può essere
supportata dagli atti, nulla osta a un giudizio immediato del caso in
contumacia, purché siano soddisfatti anche gli altri requisiti.

Se non c'è confessione da parte dell'imputato, è un prerequisito per l'esistenza 30
di uno stato di pronto giudizio che le prove siano chiare e che la colpevolezza
possa essere dimostrata con prove solide. Può anche essere chiaro già
all'inizio del processo che una condanna in applicazione del principio "in
dubio pro reo" non sembra possibile. In questo caso, l'imputato può essere
assolto anche in contumacia.

D'altra parte, i fatti del caso non sono liquidi se l'impressione personale della 31
persona convocata ma che non è comparsa senza scuse è di importanza
decisiva per il tribunale nel raggiungere un verdetto. Se il fascicolo e le prove
risultanti non consentono una valutazione senza la presenza dell'imputato,
l'udienza deve essere interrotta e convocata per una nuova udienza o la
persona convocata deve essere portata all'udienza con l'aiuto della polizia. Se
la persona non può essere portata in tribunale, il procedimento deve essere
sospeso ai sensi dell'articolo 366, paragrafo 2, ultima frase, del Codice di
procedura penale.

III Sospensione (art. 366, comma 2, ultima frase del Codice di procedura 32
penale)

In alternativa allo svolgimento del procedimento in contumacia, la legge 32
consente di sospendere il procedimento in assenza dell'imputato ai sensi
dell'art. 366, comma 2, ultima frase, del Codice di procedura penale. Questa
procedura ha senso soprattutto se l'imputato è solo temporaneamente assente
(ad esempio, in vacanza) o incapace di sostenere il processo e si può
prevedere che il procedimento possa essere completato in un periodo di
tempo ragionevole, garantendo al contempo il diritto costituzionalmente
garantito di partecipare al processo ordinario. La sospensione è indicata
anche se il tribunale ritiene necessario interrogare l'imputato o raccogliere

ulteriori prove. La decisione di sospendere o meno il procedimento è lasciata alla discrezione del tribunale.

IV. ECCEZIONI E DELIMITAZIONI

A. Dispensa dall'udienza principale (art. 336 c.p.p.)

- 33 La mancata comparizione deve essere distinta dalla possibilità, prevista dall'art. 336 c.p.p., di essere esonerati dal partecipare personalmente all'udienza principale. Ai sensi dell'art. 336, comma 3, del Codice di procedura penale, il direttore del procedimento può dispensare l'imputato dal comparire personalmente all'udienza principale, su sua richiesta, se fa valere motivi importanti e la sua presenza non è necessaria. Se l'imputato si concede di essere esonerato e la richiesta viene accolta, il tribunale può tenere l'udienza principale e pronunciare la sentenza alla prima udienza. In questo caso, si svolge un procedimento ordinario. Di norma, in caso di dispensa, l'imputato è difeso in tribunale da un avvocato, ma non si tratta di un requisito obbligatorio. Se l'imputato non è conosciuto e non ci sono contatti tra la difesa e il cliente, in genere non è possibile presentare una richiesta di esonero, poiché la difesa non è solitamente in grado di presentare tale richiesta al tribunale a causa della mancanza di istruzioni adeguate. In questo caso - in assenza di una richiesta di dispensa - l'unica possibilità è quella di procedere in contumacia a condizione che la difesa sia convocata per una seconda udienza.

B. Lasciare il luogo dell'udienza (art. 340 cpv. 1 lett. c c.p.p.)

- 34 Se l'udienza principale è stata aperta in presenza dell'imputato e questi si allontana successivamente dal luogo dell'udienza senza essere stato preventivamente giustificato, l'udienza viene proseguita e conclusa senza l'imputato assente (art. 340 cpv. 1 lett. c CCP). In questo caso, il procedimento prosegue secondo le modalità stabilite all'inizio del processo. La procedura in contumacia non si applica in questo caso.

C. Mancata comparizione all'udienza di prosecuzione

- 35 Se l'imputato compare all'udienza principale in conformità alla citazione, ma l'udienza deve essere interrotta per altri motivi e proseguita in un'udienza di prosecuzione, allora, secondo l'opinione qui espressa, anche il procedimento

in contumacia non deve essere condotto se l'imputato non compare all'udienza di prosecuzione senza una scusa.

Il tipo di procedimento è stato stabilito all'apertura dell'udienza in prima data e non può essere modificato in seguito. La mancata comparizione all'udienza di prosecuzione è considerata, secondo l'opinione qui sostenuta, una forma speciale di abbandono del luogo dell'udienza, e quanto detto sopra al n. II. B. è da applicare per analogia. In queste circostanze, tuttavia, sembra opportuno concedere all'imputato un "quarto d'ora di rispetto" e cercare di contattarlo, se possibile. Sulla base della comparsa alla prima udienza, non si può presumere di per sé, senza indicazioni contrarie, che l'imputato non sia (o non sia più) interessato al prosieguo del procedimento. 36

Se si scopre che l'imputato ha perso l'udienza di prosecuzione senza alcuna colpa, gli deve essere data una seconda possibilità e l'udienza deve essere nuovamente annullata, secondo la visione qui sostenuta. Se l'inadempimento si ripete alla successiva udienza di prosecuzione, il procedimento può concludersi con un procedimento ordinario, senza ulteriori indugi. In ogni caso, restano riservati l'abuso di diritto e il comportamento puramente procedurale dell'imputato. Tale comportamento non deve essere protetto. 37

D. Esclusione da ulteriori procedimenti (art. 63 cpv. 4 c.p.p.)

Se l'imputato che ha l'obbligo di essere presente deve essere escluso dal prosieguo del procedimento a causa del suo comportamento in applicazione di misure di polizia di sessione (art. 63 cpv. 4 c.p.p.), l'udienza viene proseguita e conclusa senza l'imputato. Anche in questo caso si manterrà il tipo di procedimento stabilito all'inizio dell'udienza in presenza della parte o delle parti. La procedura in contumacia non si applica. 38

E. Inadempienza nel procedimento di opposizione a decreto penale (art. 356 cpv. 4 c.p.p.)

Se il tribunale deve pronunciarsi su un'opposizione a una sentenza di condanna, la persona che l'ha presentata ha il dovere di collaborare: se non si presenta all'udienza senza giustificato motivo, nonostante sia stata convocata, la sua opposizione si considera per legge ritirata (art. 355 comma 2 del Codice di procedura penale). Ai sensi dell'art. 356 comma 2 c.p.p., questa finzione di revoca, concepita principalmente per il procedimento di ricsuzione 39

dell'accusa, si applica per analogia anche se la persona ricusata non compare all'udienza principale. Di conseguenza, la rinuncia al patteggiamento si considera avvenuta se l'imputato è stato regolarmente convocato all'udienza principale e non è rappresentato da un avvocato in tribunale. Se la difesa compare all'udienza principale ma non l'obiettore, l'udienza deve essere interrotta e rinviata a una data successiva. Ciò è soggetto a qualsiasi dispensa da parte dell'imputato che consenta di tenere l'udienza senza l'imputato.

- 40 Per quanto riguarda il momento in cui l'opponente è considerato contumace senza scuse ai sensi dell'art. 356, comma 4, c.p.p., si rimanda a quanto detto sopra. Inoltre, secondo l'opinione qui sostenuta, il rifiuto di essere portati fuori dalla custodia o la collocazione autonoma in uno stato di incapacità di negoziare (art. 366 cpv. 3 c.p.p.) sono considerati motivi inescusabili per analogia anche nel procedimento di mandato penale. In questi casi, tuttavia, lo svolgimento del procedimento in contumacia diventa obsoleto - a differenza del procedimento ordinario - e il procedimento di ricazione deve essere cancellato dal verbale come irrilevante la prima volta che il ruscato non si presenta alla prima udienza a causa della rinuncia alla ricazione.
- 41 Tuttavia, la finzione del ritiro non è applicabile nei procedimenti di ricazione se l'imputato vive all'estero e la citazione deve essere notificata all'estero. Ai sensi dell'art. 69 dell'IMAC (RS 351.1), chi riceve una citazione a comparire davanti a un'autorità straniera non è tenuto a rispettarla (comma 1). Le citazioni contenenti minacce di coercizione non vengono notificate (par. 2). A questo proposito, le autorità svizzere possono inviare citazioni all'imputato che si trova all'estero, ma queste non possono contenere minacce di coercizione. In sostanza, si tratta di semplici inviti che l'imputato può accettare o meno. Se l'opponente residente all'estero non compare all'udienza principale, il giudice, in applicazione analogica dell'art. 366 comma 1 c.p.p., se ne ricorrono i presupposti, deve prospettare un procedimento in contumacia e convocarlo per una seconda udienza. Se l'opponente rimane assente ingiustificato alla seconda udienza, il procedimento in contumacia deve essere condotto se sono soddisfatti tutti i requisiti. Le autorità svizzere possono minacciare l'imputato di ritirarsi solo se si reca volontariamente in Svizzera e l'atto di citazione può essere notificato qui.

F. Inadempimento in un procedimento sommario (art. 358 e segg. StPO)

Nei procedimenti sommari ai sensi dell'art. 358 e seguenti del Codice di procedura penale, il procedimento in contumacia non può essere condotto se l'imputato non compare. Il procedimento senza la presenza dell'imputato sarebbe in contrasto con l'espressa disposizione dell'art. 361 comma 2 c.p.p., secondo cui nel procedimento sommario l'interrogatorio personale dell'imputato è obbligatorio ai fini della verifica della confessione e del controllo della coerenza dei fatti con il fascicolo. Se l'imputato non si presenta all'udienza senza giustificato motivo, l'udienza sarà rinviata. Si può presumere che l'imputato abbia interesse a partecipare all'udienza principale, soprattutto perché in genere può aspettarsi una pena più bassa e minori spese processuali in un procedimento sommario rispetto a un procedimento ordinario. 42

G. Assenza dell'imputato nel procedimento nel caso di persone incapaci di intendere e di volere (art. 374 cpv. 2 lett. a c.p.p.)

Non si procede in contumacia ai sensi degli artt. 366 e segg. c.p.p. se il tribunale si riunisce in assenza di una persona incapace di commettere un reato a causa del suo stato di salute o per tutelare i suoi diritti personali. In questo caso, si tratta di una forma di applicazione della dispensa dall'udienza principale ai sensi dell'art. 336 comma 3 c.p.p. che è specificamente disciplinata dalla legge. In applicazione dell'art. 374 comma 2 del Codice di procedura penale, il procedimento ordinario deve essere condotto in assenza dell'imputato. 43

H. Inadempienza nel procedimento di appello

Nel procedimento d'appello, il procedimento in contumacia ai sensi dell'art. 407 comma 2 c.p.p. può svolgersi solo se il pubblico ministero o la parte civile hanno presentato appello contro la sentenza di primo grado. Se, in questa costellazione, l'imputato, in quanto persona non appellante, rimane assente all'udienza di appello senza giustificato motivo, deve essere previsto il procedimento in contumacia ai sensi dell'art. 366 e seguenti del Codice di Procedura Penale e convocata una seconda udienza. Se l'imputato non si presenta alla seconda udienza e gli altri requisiti sono soddisfatti, la decisione in contumacia può essere emessa anche nel procedimento di appello. 44

- 45 Se l'imputato è l'appellante e, in tale veste, non si presenta all'udienza di appello senza giustificato motivo e non è rappresentato, l'appello si considera per legge ritirato (art. 407 comma 1 lett. a Codice di procedura penale). Se l'imputato contumace è rappresentato da un avvocato prima del secondo grado di giudizio, l'udienza di appello deve comunque svolgersi nel procedimento ordinario. In questo caso, il procedimento in contumacia ai sensi degli artt. 366 e seguenti del codice di procedura penale non ha luogo (art. 407 comma 2 c.p.p., e contrario). Se l'imputato ricorrente compare all'udienza d'appello, ma la difesa necessaria (ufficiale) non compare, l'udienza deve essere rinviata di diritto (art. 336 comma 5 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 405 comma 1 c.p.p.).
- 46 Se il procedimento in contumacia si è svolto prima del primo grado di giudizio e la difesa d'ufficio ha presentato un appello a nome dell'imputato ancora assente nell'esercizio del suo dovere di diligenza come difensore, un appello ritirato deve essere assunto sulla base della finzione di ritiro ai sensi dell'art. 407 cpv. 1 lett. c CCP a causa della mancata conoscenza del luogo in cui si trova l'appellante e quindi a causa dell'impossibilità di notificare la citazione all'udienza di appello.

SCHEMA DELLA PROCEDURA DI ASSENZA

Schema della procedura di assenza

BIBLIOGRAFIA

Maurer Thomas, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (eds.), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 2a ed., Basilea 2014.

Mattmann Jascha/Eschle David/Rader Franziska/Walser Simone/Thommen Marc, Heimliche Verurteilungen, ZStrR 139/2021 p. 253 ss.

Riklin Franz, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch), 2a ed. 2014.

Schmid Niklaus/Jositsch Daniel, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3^a ed. Zurigo/San Gallo 2017 (cit. Manuale).

Schmid Niklaus/Jositsch Daniel, Praxiskommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Dike Kommentar, 3^a ed. Zurigo 2018 (cit. Praxiskommentar).

Summers Sarah, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (eds.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3^a ed.

Wyder Peter-René in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (a cura di), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 2a ed., Basilea 2014.

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in tedesco. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Art. 367 CPP

Un commentario di Denise Weingart

CITAZIONE SUGGERITA

Denise Weingart, Kommentierung zu Art. 367 StPO, in: Sonja Koch (Hrsg.), Onlinekommentar zur Strafprozessordnung

Breve citazione: OK-Weingart, N XXX zu Art. 367 StPO.

Art. 367 Svolgimento e decisione

¹ Le parti e il difensore sono ammessi alla discussione.

² Il giudice decide basandosi sulle prove raccolte nella procedura preliminare e in quella principale.

³ Concluse le arringhe, il giudice può pronunciare la sentenza oppure sospendere il procedimento fintanto che l'imputato non compaia personalmente in giudizio.

⁴ Per altro, la procedura contumaciale è retta dalle disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado.

STRUTTURA

I. Generale 69

II. Svolgimento del procedimento in contumacia 69

 A. Concessione dei diritti delle parti (par. 1)..... 69

 B. Elementi di prova su cui si basa la sentenza (par. 2) 70

 C. Giudizio in contumacia o sospensione (par. 3) 70

 D. Disposizioni procedurali applicabili (par. 4) 71

Bibliografia 72

I. GENERALE

Se alla prima udienza il tribunale ritiene che l'imputato non sia comparso ¹ senza giustificato motivo nonostante sia stato regolarmente convocato, fissa una seconda udienza principale. Se l'imputato non si presenta senza giustificato motivo anche a questa udienza, il procedimento in contumacia può essere condotto nella seconda udienza principale. L'articolo 367 del Codice di procedura penale riguarda le modalità di svolgimento del procedimento in contumacia in occasione di questa seconda udienza principale.

II. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA

A. Concessione dei diritti delle parti (par. 1)

I diritti processuali delle parti devono essere garantiti, per quanto possibile, ² anche nello svolgimento del procedimento in contumacia. Qualsiasi ulteriore discriminazione nei confronti dell'imputato assente non sarebbe più in linea con le idee attuali o con i requisiti internazionali di un processo equo ai sensi dell'articolo 6 della CEDU.

Se si procede in contumacia, l'imputato assente ingiustificato deve avere la ³ possibilità di presentare istanze nel procedimento attraverso la difesa, che è garantita dalla legge all'art. 367 comma 1 c.p.p. ammettendo le parti e la difesa a presentare le proprie ragioni. L'imputato deve quindi avere la possibilità di chiedere l'accesso ai fascicoli o di presentare ricorso e/o chiedere riparazione contro gli atti procedurali o contro la sentenza che conclude il procedimento.

Lo stesso vale per le altre parti, i cui diritti nel procedimento in contumacia ⁴ devono essere garantiti per quanto possibile. Il diritto della parte civile privata a un (rinnovato) interrogatorio pubblico dell'imputato nel corso dell'udienza principale o a ricevere il diritto di porre domande ai sensi dell'articolo 147 del codice di procedura penale non può, per sua natura, essere soddisfatto in assenza dell'imputato. Tali limitazioni dei diritti processuali delle parti sono subordinate all'assenza e devono essere accettate nei limiti di quanto costituzionalmente consentito.

B. Elementi di prova su cui si basa la sentenza (par. 2)

- 5 Ai sensi dell'art. 367 comma 2 c.p.p., il tribunale giudica sulla base delle prove raccolte nel procedimento preliminare e nel procedimento principale. A tal fine, possono essere prese in considerazione anche le prove anticipate raccolte ai sensi dell'art. 332 comma 3 del Codice di procedura penale. In applicazione del principio istruttorio, il giudice è poi libero di assumere ulteriori prove durante l'udienza principale, ad esempio per interrogare i testimoni, le persone che forniscono informazioni o i periti, per modificare i documenti, per far redigere perizie, ecc. Tuttavia, le parti non hanno il diritto di condurre un procedimento probatorio ai sensi degli articoli 341 e seguenti. La StPO, tuttavia, non esiste.
- 6 Ciononostante, sembra opportuno che il tribunale non conduca un processo di puro fascicolo, ma piuttosto una procedura probatoria completa con l'eccezione dell'interrogatorio dell'imputato. Questo perché già dall'art. 366 comma 4 lett. b c.p.p. si evince che per un giudizio in contumacia deve esistere una base fattuale liquida, cioè deve essere maturo per il giudizio. In altre parole, il tribunale deve essere in grado di emettere un giudizio basato sulle prove disponibili. Se il fascicolo e le prove che ne derivano non consentono di giudicare senza la presenza dell'imputato, l'udienza deve essere interrotta e deve essere convocata una nuova udienza o il procedimento deve essere sospeso.

C. Giudizio in contumacia o sospensione (par. 3)

- 7 Se tutti i requisiti sono soddisfatti, il tribunale può emettere una sentenza in contumacia o sospendere il procedimento. Trattandosi di una disposizione "facoltativa", il tribunale ha discrezionalità nella scelta della procedura. Secondo il dispaccio, una sentenza deve essere pronunciata in genere se vi è un interesse pubblico a una conclusione immediata del caso penale, ad esempio se i termini di prescrizione per l'azione penale stanno per scadere o nel caso di un caso che ha suscitato scalpore nell'opinione pubblica. Inoltre, secondo l'opinione espressa in questa sede, i procedimenti pendenti devono essere conclusi con una sentenza ogni volta che sia possibile. Il tribunale è vincolato dall'obbligo di accelerazione previsto dall'art. 5 del Codice di procedura penale e deve portare a termine il procedimento penale senza ritardi ingiustificati. Potrebbe addirittura configurarsi un diniego di giustizia

se, dati i presupposti di una sentenza contumaciale, il procedimento venisse sospeso e infine interrotto per intervenuta prescrizione dell'azione penale.

Nella scelta di un ulteriore procedimento, si deve tenere conto degli interessi 8 di eventuali vittime o parti lese. Anche dal punto di vista dell'espiazione e della punizione per il torto commesso dall'imputato, quest'ultimo ha interesse a che il procedimento penale si concluda con una sentenza definitiva.

D'altra parte, la sospensione appare sempre appropriata se si può presumere 9 che il procedimento ordinario possa essere condotto entro un periodo di tempo ragionevole - vale a dire almeno prima che inizi a decorrere la prescrizione dell'azione penale - preservando i diritti di partecipazione dell'imputato. Questo è il caso, ad esempio, se l'imputato si trova semplicemente in vacanza all'estero.

Le disposizioni relative al procedimento principale di primo grado di cui al 10 comma 1 si applicano anche alla notificazione della sentenza pronunciata ai sensi del comma 3, ai sensi degli articoli 82 e seguenti. Codice di Procedura Penale, nonché per quanto riguarda la forza giuridica di questa sentenza, che si verifica secondo i consueti requisiti dell'art. 437 e seguenti del Codice di Procedura Penale, ma è una forza giuridica meramente risolutiva (risolutiva). L'efficacia giuridica definitiva della decisione pronunciata in contumacia entra in vigore solo se la persona condannata non richiede una nuova valutazione entro 10 giorni dalla notifica personale della decisione o se questa viene respinta dal tribunale. Ciò richiede che sia possibile stabilire il luogo in cui si trova l'imputato o che sia stato consegnato in altro modo.

Sono possibili ricorsi e reclami contro una decisione pronunciata in 11 contumacia, così come l'ulteriore rimedio di una nuova valutazione ai sensi dell'articolo 368 del Codice di procedura penale.

D. Disposizioni procedurali applicabili (par. 4)

Ai sensi dell'art. 367 cpv. 4 c.p.c., i procedimenti in contumacia sono 12 disciplinati in linea di principio dall'art. 367 c.p.c. e - laddove questa norma non contenga una disposizione speciale - in via sussidiaria dalle disposizioni sul procedimento principale in prima istanza ai sensi degli artt. 335 e segg. c.p.c.. Naturalmente, per lo svolgimento del procedimento in contumacia, devono essere soddisfatti i requisiti procedurali generalmente applicabili, quali la competenza locale, per materia e funzionale, la denuncia penale in

caso di reati di petizione, l'assenza di altre cause di litispendenza o di giudicato, ecc. e le parti devono essere debitamente convocate sia alla prima che alla seconda udienza principale. In caso di mancata comparizione del difensore o di una parte del procedimento, il giudice deve esaminare anche alla seconda udienza se si tratta di una mancata comparizione non scusata o se è necessario un ulteriore rinvio dell'udienza. In caso di difesa necessaria ai sensi dell'art. 130 c.p.p., l'udienza può svolgersi solo in presenza di un avvocato; se anche il difensore non compare, l'udienza deve essere nuovamente rinviata.

BIBLIOGRAFIA

Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085 ff.

Maurer Thomas, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014.

Schmid Niklaus/Jositsch Daniel, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. Zürich/St.Gallen 2017 (zit. Handbuch).

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in tedesco. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Art. 368 CPP

Un commentario di Denise Weingart

Breve citazione: OK-Weingart, N. XXX zu Art. 368 StPO.

Sezione 2: Nuovo giudizio

Art. 368 Istanza di nuovo giudizio

¹ Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.

² Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.

³ Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.

STRUTTURA

I. Generale 75

II. Campo di applicazione personale e materiale..... 75

III. Richiesta di una nuova valutazione 75

 A. Notifica personale della sentenza (par. 1) 75

 B. Richiesta e obbligo di motivazione (par. 2)..... 77

 C. Motivi di rifiuto (par. 3)..... 77

IV. Conseguenze legali / effetti legali 78

V. Rapporto con i ricorsi ordinari e gli altri rimedi legali 79

 A. Rapporto con il ricorso..... 79

 B. Rapporto con il ricorso 79

 C. Rapporto con il ripristino in caso di appuntamenti mancati (art. 94 cpv. 5 c.p.p.)
 80

Bibliografia 80

I. GENERALE

I procedimenti in contumacia sono ammissibili ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU ¹ solo se la persona condannata può successivamente (in linea di principio anche dopo la prescrizione) chiedere che un tribunale, dopo averla ascoltata nel merito, riesamini la fondatezza delle accuse a suo carico. Questo diritto di diritto internazionale è espressamente preso in considerazione con il rimedio del riesame ai sensi dell'art. 368 c.p.p. e apre una valutazione retrospettiva della decisione pronunciata in contumacia. Con questa possibilità, si possono correggere o attenuare le violazioni del diritto di partecipazione e di dichiarazione insite nei procedimenti in contumacia.

II. CAMPO DI APPLICAZIONE PERSONALE E MATERIALE

Il rimedio del riesame è espressamente disponibile solo per la persona ² condannata in un procedimento in contumacia. È quindi chiaro che né la Procura né l'attore privato possono chiedere un nuovo accertamento ai sensi dell'art. 368 del Codice di procedura penale. Il pubblico ministero o l'attore privato che intende difendersi da una sentenza emessa in sua assenza deve ricorrere ai rimedi giuridici ordinari dell'appello e del reclamo.

Per quanto riguarda una sentenza non emessa in un procedimento in ³ contumacia, non è possibile una nuova sentenza ai sensi degli artt. 368 e seguenti del Codice di procedura penale. Se il procedimento in contumacia viene interrotto per mancanza di un requisito processuale ai sensi dell'art. 329 comma 4 c.p.p., l'assente non può nemmeno richiedere un nuovo accertamento, in quanto manca il requisito della condanna.

III. RICHIESTA DI UNA NUOVA VALUTAZIONE

A. Notifica personale della sentenza (par. 1)

Se viene accertato il luogo in cui si trova l'imputato che è stato due volte ⁴ assente dall'udienza principale senza giustificato motivo o se viene portato davanti al giudice in altro modo, gli viene notificato il dispositivo della sentenza pronunciata in contumacia. Ciò può avvenire anche anni dopo la condanna.

- 5 Contestualmente alla consegna della sentenza, la persona condannata deve essere informata della possibilità di richiedere una nuova valutazione ai sensi dell'art. 368 e segg. del Codice di procedura penale entro 10 giorni dal ricevimento (art. 368 cpv. 1 Codice di procedura penale). In pratica, questa informazione viene stampata sulla sentenza come istruzione sul diritto di appello. Occorre inoltre richiamare l'attenzione sull'obbligo di motivazione ai sensi del comma 2 e sull'eventuale possibilità di dichiarare il ricorso in parallelo ai sensi dell'art. 371 cpv. 1 CCP.
- 6 L'art. 368 cpv. 1 c.p.c. richiede espressamente la notifica personale della decisione pronunciata in contumacia per far scattare il termine di ricorso di 10 giorni. L'ambasciata presume che il luogo in cui si trova l'imputato sia stato accertato o che sia stato altrimenti condotto davanti al tribunale e che possa essere notificata la decisione pronunciata in contumacia. Questo è il caso, ad esempio, se un condannato è stato segnalato per l'arresto ed è stato arrestato sulla base di un mandato d'arresto.
- 7 In questo caso, il condannato viene consegnato personalmente. Si tratta di una consegna a mano. La consegna della sentenza a una persona di età superiore ai sedici anni che vive nella stessa abitazione ai sensi dell'art. 85 cpv. 3 c.p.c. e l'applicazione della finzione di notificazione ai sensi dell'art. 85 cpv. 4 lett. a c.p.c., invece, non fanno scattare il termine ai sensi dell'art. 368 cpv. 1 c.p.c.. In altre parole, occorre garantire che l'imputato riceva effettivamente la sentenza contumaciale e ne prenda quindi effettivamente atto. Anche la notifica al difensore o a un domiciliatario o la pubblicazione della sentenza non sono sufficienti in linea di principio. Secondo l'opinione qui espressa, tuttavia, si può rinunciare alla consegna personale in casi eccezionali se il difensore è in contatto con la persona condannata e può confermare espressamente che la persona condannata ha effettivamente preso atto della sentenza pronunciata in contumacia e della possibilità di presentare un'impugnazione, ma ciò può entrare in conflitto con i doveri dell'avvocato, perché la persona condannata può avere interesse a non far scattare il termine, ad esempio per attendere la scadenza della prescrizione. Anche la determinazione del momento della notifica e quindi della decorrenza del termine potrebbe presentare delle difficoltà, per cui è opportuno ottenere un certificato di notifica firmato dal convenuto. L'onere della prova a questo proposito spetta allo Stato.

Finché la notifica personale della sentenza non ha avuto luogo e il termine per l'impugnazione non è iniziato a decorrere né è scaduto di conseguenza, e anche finché la richiesta di un nuovo accertamento non è stata respinta, la forza giuridica della decisione pronunciata in contumacia rimane decisamente condizionata e la sentenza non è (ancora) esecutiva. 8

B. Richiesta e obbligo di motivazione (par. 2)

Il procedimento di cui all'art. 368 c.p.p. richiede una richiesta scritta o orale a verbale da parte della persona condannata in contumacia. La domanda deve essere presentata al tribunale di condanna originario entro 10 giorni dalla presa di conoscenza della sentenza contumaciale. Nella domanda di riesame, la persona condannata deve spiegare brevemente perché non ha partecipato all'udienza o alle udienze principali. Deve presentare in modo credibile le ragioni che giustificano la sua assenza. Le autorità giudiziarie devono esaminare le scuse presentate. Se non viene fornita alcuna motivazione, la persona che ha presentato la richiesta deve prima ottenere un periodo di grazia e, se il periodo di grazia scade senza essere utilizzato, la richiesta deve essere respinta. La decisione di non luogo a procedere viene emessa per iscritto sotto forma di sentenza o ordinanza (art. 80 cpv. 1 c.p.p.). Le decisioni e le ordinanze dei tribunali di prima istanza sono soggette ad appello (art. 393 comma 1 del Codice di procedura penale). 9

L'obbligo di legge per la persona condannata di motivare la propria assenza è in linea con la giurisprudenza della Convenzione e non viola il principio *nemo tenetur se ipsum accusare*, secondo il quale nessuno è tenuto a incriminarsi. Questo perché è generalmente vero che i ricorsi e i rimedi legali devono essere motivati, altrimenti non saranno perseguiti. 10

C. Motivi di rifiuto (par. 3)

L'art. 368 comma 3 c.p.p. disciplina la questione di quali siano le condizioni per l'accoglimento della richiesta di rivalutazione o di quando essa debba essere respinta. Di conseguenza, il tribunale respinge la richiesta se la persona condannata è stata regolarmente convocata ma non ha partecipato all'udienza principale senza giustificato motivo. 11

L'espressione "senza giustificato motivo" utilizzata nell'art. 368 cpv. 3 c.p.c. e nell'art. 369 cpv. 4 c.p.c. deve essere interpretata allo stesso modo in 12

entrambe le disposizioni ed è la stessa utilizzata nell'art. 366 c.p.c.. Ciò che è richiesto è un'assenza colposa. L'attenzione si concentra sui casi in cui l'imputato si rifiuta di comparire all'udienza principale. Ad esempio, se dalle dichiarazioni dell'imputato risulta che non intende rispettare la citazione. Se l'imputato, sapendo di essere perseguito, rinuncia inequivocabilmente a partecipare all'udienza principale o se vi sono indicazioni chiare e concrete che intende sottrarsi al procedimento penale con la fuga, è esclusa la riapertura del procedimento. In questo caso, l'imputato ha chiaramente rinunciato a partecipare alla (prima e seconda) udienza principale. Non può tornare indietro in un secondo momento.

- 13 Tuttavia, l'onere della prova per la mancata comparizione per propria colpa spetta allo Stato, come nel caso della contumacia ai sensi dell'art. 366 del Codice di procedura penale. Il fatto che, secondo la prassi di Strasburgo, l'imputato non sia tenuto a dimostrare la propria assenza di colpa non significa, tuttavia, che nel procedimento relativo alla richiesta di un nuovo accertamento non sia necessario prendere in considerazione se le ragioni addotte facciano apparire l'assenza credibilmente senza colpa. Se non si riesce a dimostrare che l'imputato è stato assente all'udienza principale senza giustificato motivo, la richiesta di una nuova valutazione deve essere approvata.

IV. CONSEGUENZE LEGALI / EFFETTI LEGALI

- 14 Se l'istanza di rivalutazione viene accolta e viene emessa una nuova sentenza ai sensi dell'art. 369 f. c.p.p., la sentenza contumaciale si estingue. In questo senso, non è più considerata una sentenza di primo grado ai sensi della prescrizione.
- 15 Se invece il tribunale respinge la richiesta di un nuovo giudizio, emette un'ordinanza formale (tribunale collegiale) o un decreto (tribunale individuale) ai sensi dell'art. 80 comma 1 CCP. L'impugnazione è ammessa in base alle disposizioni generali (art. 393 cpv. 1 lett. b c.p.p.). La decisione pronunciata in contumacia rimane in vigore in questo caso (art. 369 comma 4 c.p.p.). In questo caso, la sentenza pronunciata in contumacia diventa definitiva secondo le regole generali (cfr. art. 437 e segg. del Codice di procedura penale).
- 16 Se contro la sentenza contumaciale non viene proposto appello ordinario entro il termine di impugnazione, che - a differenza del termine di

impugnazione - non richiede la notifica personale della sentenza, la sentenza può dirsi in linea di principio definitiva. Tuttavia, si tratta solo di una forza giuridica risolutiva (sospensiva) condizionata e la sentenza non è (ancora) esecutiva. L'efficacia giuridica definitiva della decisione pronunciata in contumacia entra in vigore solo se il condannato non richiede una nuova valutazione entro 10 giorni dalla notifica personale della decisione ai sensi dell'art. 368 c.p.p. o se il tribunale respinge la nuova valutazione. Ciò richiede che sia stato possibile accertare il luogo in cui si trova l'imputato o che sia stato altrimenti sottoposto al tribunale e che sia stato informato della possibilità di presentare appello.

La mera condizione risolutiva del giudicato si applica anche se il giudice non concede alla domanda di nuova condanna un effetto sospensivo ai sensi dell'art. 369 comma 3 c.p.p.. 17

V. RAPPORTO CON I RICORSI ORDINARI E GLI ALTRI RIMEDI LEGALI

A. Rapporto con il ricorso

Il legislatore ha dedicato una disposizione di legge separata al rapporto tra la nuova condanna e l'appello. L'articolo 271 del Codice di procedura penale stabilisce che, finché il periodo di appello è ancora in corso, la persona condannata può, oltre o invece di presentare una richiesta di nuova valutazione, anche dichiarare un appello contro la decisione resa in contumacia. L'interessato deve essere informato di questa possibilità ai sensi dell'art. 368 comma 1 del Codice di procedura penale. L'appello viene esaminato solo se la richiesta di una nuova valutazione è stata respinta. 18

B. Rapporto con il ricorso

Se la richiesta di un nuovo accertamento viene respinta, sotto forma di decisione o ordinanza, la persona condannata in contumacia può ricorrere al tribunale d'appello (art. 393 cpv. 1 lett. b c.p.p.). 19

Se, dopo l'accoglimento della domanda di rivalutazione, si è tenuta un'ulteriore (terza) udienza principale in cui l'imputato è stato nuovamente assente ingiustificato, una nuova domanda di rivalutazione non viene presa in considerazione. L'imputato che non si è ripresentato può impugnare, ai sensi 20

dell'art. 369 cpv. 4 c.p.p., la decisione del giudice sull'assenza, in quanto il giudice ha erroneamente ipotizzato un'assenza non giustificata.

C. Rapporto con il ripristino in caso di appuntamenti mancati (art. 94 cpv. 5 c.p.p.)

- 21 In caso di sentenza contumaciale, le disposizioni degli artt. 368 e segg. c.p.p. prevalgono come *lex specialis* sulle disposizioni dell'art. 94 c.p.p. in materia di ripristino in caso di termini non rispettati, come risulta dalla riserva contenuta nell'art. 94 c. 5 c.p.p. a favore delle disposizioni sul procedimento in contumacia.
- 22 Per ottenere la reintegrazione, l'imputato deve dimostrare in modo credibile di non essere colpevole dell'inadempienza. Al contrario, nel caso di una richiesta di nuovo processo, come già accennato in precedenza, lo Stato ha l'onere di dimostrare la propria colpa per la mancata comparizione. A questo proposito, la procedura di cui agli articoli 368 e seguenti del Codice di procedura penale è sempre la più favorevole per l'imputato.
- 23 Nelle costellazioni in cui gli articoli 368 e seguenti del Codice di procedura penale non possono essere applicati perché è stata emessa una sentenza ordinaria e non una sentenza in contumacia, l'imputato contumace ha il diritto di appellarsi ai sensi dell'articolo 94 del Codice di procedura penale.
- 24 Allo stesso modo, secondo la tesi qui sostenuta, il ripristino può essere richiesto se il termine di 10 giorni per la presentazione del ricorso ai sensi dell'art. 368 c.p.c. è già trascorso, ma il termine di 30 giorni per il ripristino del termine è ancora in corso.

BIBLIOGRAFIA

Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085 ff.

Maurer Thomas, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014.

Riklin Franz, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch), 2. Aufl. 2014.

Schmid Niklaus/Jositsch Daniel, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. Zürich/St.Gallen 2017 (zit. Handbuch).

Schmid Niklaus/Jositsch Daniel, Praxiskommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Dike Kommentar, 3. Aufl. Zürich 2018 (zit. Praxiskommentar).

Summers Sarah, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020.

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in tedesco. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Art. 369 CPP

Un commentario di Denise Weingart

CITAZIONE SUGGERITA

Denise Weingart, Kommentierung zu Art. 369 StPO, in: Sonja Koch (Hrsg.), Onlinekommentar zur Strafprozessordnung

Breve citazione: OK-Weingart, N. XXX zu Art. 369 StPO.

Art. 369 Procedura

¹ Se sono presumibilmente adempiute le condizioni per un nuovo giudizio, chi dirige il procedimento fissa un nuovo dibattimento. Nel nuovo dibattimento il giudice decide sull'istanza di nuovo giudizio e pronuncia se del caso una nuova sentenza.

² Le giurisdizioni di ricorso sospendono le procedure di ricorso avviate dalle altre parti.

³ In ogni caso prima del nuovo dibattimento, chi dirige il procedimento decide se concedere l'effetto sospensivo e in merito alla carcerazione di sicurezza.

⁴ Se il condannato ingiustificatamente non compare nemmeno al nuovo dibattimento, la condanna in contumacia permane.

⁵ L'istanza di nuovo giudizio può essere ritirata sino alla chiusura delle udienze dibattimentali, con spese e indennità a carico dell'istante.

STRUTTURA

I. Generale	86
II. La procedura in caso di richiesta di una nuova valutazione, in particolare	86
A. Esame preliminare sommario e nuova udienza principale (par. 1)	86
B. Sospensione del procedimento di ricorso già avviato (par. 2)	87
C. Decisione sull'effetto sospensivo e sulla detenzione preventiva (par. 3)	87
III. Conseguenze delle assenze ripetute non giustificate (par. 4)	88
IV. Ritiro della richiesta (par. 5)	89
Bibliografia	89

I. GENERALE

- 1 L'art. 369 c.p.p. disciplina la procedura che si applica se la richiesta di un nuovo accertamento ai sensi dell'art. 368 c.p.p. è suscettibile di essere approvata. In questo caso, si svolge una terza udienza principale, in cui vengono pienamente rispettati i diritti procedurali dell'imputato, in particolare il suo diritto a partecipare e a testimoniare. Se le prove sono state assunte in udienza in contumacia, questi esami devono essere ripetuti, indipendentemente dal fatto che la difesa fosse presente o meno all'udienza in contumacia. Di conseguenza, non viene emessa alcuna (!) sentenza in contumacia nell'ambito degli artt. 369/370 CCP.

II. LA PROCEDURA IN CASO DI RICHIESTA DI UNA NUOVA VALUTAZIONE, IN PARTICOLARE

A. Esame preliminare sommario e nuova udienza principale (par. 1)

- 2 Ai sensi dell'art. 369 cpv. 1 c.p.p., il tribunale esamina innanzitutto, e solo sommariamente, se i requisiti per l'approvazione della richiesta di un nuovo accertamento potevano presumibilmente essere soddisfatti. Se ciò deve essere confermato, ad esempio se la persona condannata può dimostrare di non essere stata convocata correttamente o di non aver potuto partecipare all'udienza principale senza alcuna colpa, il tribunale deve convocarla per un'ulteriore udienza principale, cioè la terza.
- 3 Solo nella successiva udienza principale il tribunale valuterà definitivamente la richiesta di una nuova valutazione. Se il tribunale concede una nuova valutazione, procede immediatamente a ripetere l'udienza principale e a condurla secondo i principi dell'art. 339 e seguenti. StPO e concedendo tutti i diritti delle parti. Non esiste una possibilità (indipendente) di appello contro la concessione di un nuovo processo. Tuttavia, la nuova sentenza può essere impugnata in appello, sostenendo che non sono stati soddisfatti i requisiti per un nuovo processo.
- 4 Nel caso in cui i requisiti per l'accoglimento della domanda non siano chiaramente soddisfatti, il tribunale, dopo aver concesso alle parti il diritto di

essere ascoltate, respinge la domanda con una decisione scritta. In questo caso, secondo l'opinione espressa in questa sede, non è necessario fissare una terza udienza principale, tanto più che non avrebbe senso, da un punto di vista economico-procedurale, far preparare alle parti le memorie se è già chiaro fin dall'inizio che la domanda sarà respinta. La persona condannata ha il diritto di appellarsi contro questa decisione provvisoria, che deve essere emessa in forma scritta, all'autorità d'appello ai sensi degli artt. 393 e seguenti. StPO alla corte d'appello.

B. Sospensione del procedimento di ricorso già avviato (par. 2)

Ai sensi dell'art. 369 comma 2 c.p.p., se oltre alla richiesta di una nuova 5 condanna è stato presentato un ricorso, questo è sospeso.

È sorprendente che l'art. 369 cpv. 2 c.p.c. parli solo dei procedimenti di 6 ricorso avviati "da altre parti". Sono quindi esclusi i procedimenti di appello avviati dalla persona condannata stessa. Ciò è dovuto al fatto che l'art. 371 comma 2 del Codice di Procedura Penale contiene una disposizione speciale per i ricorsi della persona condannata, secondo la quale l'appello viene ascoltato solo se la richiesta di una nuova valutazione è stata respinta. Se, invece, la richiesta viene accolta, viene emessa una nuova decisione di primo grado, motivo per cui il ricorso presentato contro la decisione resa in contumacia non deve essere ascoltato. Tuttavia, fino alla decisione sulla richiesta di rivalutazione, appare ragionevole sospendere il procedimento di istanza superiore anche per quanto riguarda i ricorsi presentati dall'imputato, il che significa che i ricorsi di tutte le parti devono essere trattati allo stesso modo per quanto riguarda la sospensione.

C. Decisione sull'effetto sospensivo e sulla detenzione preventiva (par. 3)

Se viene presentato un ricorso contro una decisione pronunciata in 7 contumacia, la decisione è solo risolutivamente condizionata e non è (ancora) esecutiva, il che significa che qualsiasi esecuzione ordinaria della pena avviata sulla base della decisione pronunciata in contumacia non può avere luogo. La persona condannata (risolutivamente condizionata) è quindi formalmente ancora in detenzione preventiva, il che significa che le richieste di liberazione dalla detenzione durante il procedimento di rivalutazione devono essere trattate nel procedimento di primo grado ai sensi dell'art. 230 CCP e nel

procedimento di appello ai sensi dell'art. 233 CCP. Ciò si evince anche dall'art. 369 cpv. 3 CCP, che si riferisce espressamente alle decisioni di detenzione preventiva (e non di detenzione ordinaria) in relazione alla rivalutazione.

- 8 La circostanza di un giudicato condizionato meramente risolutivo e dell'esecutività può apparire a prima vista problematica, soprattutto perché il "periodo di sospensione" fino alla proposizione del ricorso può durare a lungo, essendo determinante la notifica della decisione resa in contumacia (art. 368 cpv. 1 c.p.c.). Tuttavia, poiché nei casi di detenzione la persona condannata è fisicamente disponibile, nulla impedisce la notifica personale, il che significa che il termine di 10 giorni per presentare la richiesta di una nuova sentenza può essere atteso prima che la detenzione ordinaria venga eseguita.
- 9 Il tribunale decide anche sull'effetto sospensivo della decisione pronunciata in contumacia e passata in giudicato. La mera forza risolutiva condizionata si applica anche se il giudice non concede l'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 369 comma 3 c.p.p. alla richiesta di una nuova sentenza.

III. CONSEGUENZE DELLE ASSENZE RIPETUTE NON GIUSTIFICATE (PAR. 4)

- 10 Se il condannato non si presenta nuovamente alla terza udienza principale senza giustificato motivo, la decisione pronunciata in contumacia rimane in vigore. Questa conseguenza giuridica deve essere indicata nella citazione alla nuova udienza.
- 11 L'espressione "senza giustificato motivo" utilizzata nell'art. 368 cpv. 3 CCP e nell'art. 369 cpv. 4 CCP deve essere interpretata allo stesso modo in entrambe le disposizioni. Anche in questo caso, non giustificato significa assenza colpevole. È necessario che l'imputato si sia deliberatamente e volontariamente assentato dall'udienza.
- 12 Secondo la formulazione della legge all'art. 369 cpv. 4 CCP, è esclusa un'ulteriore/seconda richiesta di nuova valutazione dopo la prima assenza per la terza udienza principale. La legge non prevede un ulteriore ricorso in tal senso. Con la nuova assenza non giustificata ai sensi dell'art. 369 cpv. 4 CCP,

la persona condannata perde, in altre parole, il diritto a una nuova valutazione.

IV. RITIRO DELLA RICHIESTA (PAR. 5)

La richiesta di rivalutazione può essere ritirata fino alla conclusione ¹³ dell'udienza di parte alla terza udienza principale. In caso di ritiro, la decisione presa in contumacia diventa formalmente e sostanzialmente definitiva.

BIBLIOGRAFIA

Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085 ff.

Maurer Thomas, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014.

Jositsch Daniel, Grundriss des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl., Zürich/St.Gallen 2017, S. 219.

Oberholzer Niklaus, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2012, S. 532, Rz. 1518.

Schmid Niklaus/Jositsch Daniel, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. Zürich/St.Gallen 2017 (zit. Handbuch).

Summers Sarah, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlens Wolfgang (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020.

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in tedesco. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Art. 370 CPP

Un commentario di Denise Weingart

CITAZIONE SUGGERITA

Denise Weingart, Kommentierung zu Art. 370 StPO, in: Sonja Koch (Hrsg.), Onlinekommentar zur Strafprozessordnung

Breve citazione: OK-Weingart, N. XXX zu Art. 370 StPO.

Art. 370 Nuova sentenza

¹ Il giudice pronuncia una nuova sentenza. Questa può essere impugnata mediante i rimedi giuridici usuali.

² Quando la nuova sentenza passa in giudicato, la sentenza contumaciale, i rimedi giuridici interposti e le decisioni già emesse nella procedura di ricorso decadono.

STRUTTURA

I. Nuova sentenza (par. 1) 93

II. Effetti della nuova sentenza (par. 2) 93

Bibliografia 94

I. NUOVA SENTENZA (PAR. 1)

Ai sensi dell'art. 370 c.p.p., se i requisiti per una nuova valutazione sono 1 soddisfatti in applicazione dell'art. 369 c.p.p. e si è tenuta una nuova udienza principale, il tribunale emette una nuova sentenza. Poiché i diritti processuali dell'imputato potevano essere pienamente rispettati in occasione della terza udienza principale grazie alla sua presenza, non viene emessa una sentenza in contumacia ai sensi degli artt. 369/370 CCP, ma una sentenza "ordinaria" ai sensi degli artt. 348 e segg. CCP. Questa nuova sentenza può a sua volta essere impugnata con i rimedi giuridici ordinari previsti dal Codice di procedura penale (art. 370 comma 1 del Codice di procedura penale). Nell'ambito di questi ricorsi, le parti convenute possono in particolare lamentare l'assenza dei requisiti per una nuova sentenza. Se la nuova sentenza è una sentenza puramente processuale, ad esempio un'interruzione ai sensi dell'art. 329 cpv. 4 c.p.c. a causa della prescrizione nel frattempo intervenuta, è ipotizzabile un ricorso.

II. EFFETTI DELLA NUOVA SENTENZA (PAR. 2)

La nuova sentenza diventa definitiva ai sensi dell'art. 437 del Codice di 2 procedura penale. È essenziale che la sentenza in contumacia non si estingua non appena viene concesso il nuovo procedimento o viene aperta la nuova udienza principale, ma solo quando vi è una nuova sentenza definitiva ai sensi dell'art. 370 StPO. La sentenza originaria in contumacia viene sostituita dalla nuova sentenza.

Se la precedente sentenza contumaciale si estingue e il procedimento è 3 quindi come se non fosse mai stato emesso, il tempo trascorso tra le due sentenze deve essere preso in considerazione ai fini della prescrizione dell'azione penale ai sensi dell'art. 97 CP: Si deve ritenere che la prescrizione dell'azione penale abbia continuato a decorrere come se la sentenza in contumacia non fosse mai esistita. Con questa storica sentenza del 28 ottobre 2019, il Tribunale federale ha apportato una modifica alla propria giurisprudenza in merito all'effetto interruttivo della prescrizione dell'azione penale ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP. È quindi possibile che il termine di prescrizione per l'azione penale sia scaduto dopo la commissione del reato e che di conseguenza il procedimento debba essere interrotto. Se il termine di

prescrizione dell'azione penale non è ancora scaduto, il tribunale può tenere conto del tempo trascorso dalla commissione del reato nella nuova sentenza e ridurre la pena.

- 4 Con il passaggio in giudicato della nuova sentenza, decadono anche i ricorsi presentati contro una sentenza contumaciale e le decisioni già prese nel procedimento di appello (art. 370 cpv. 2 c.p.p.).

BIBLIOGRAFIA

Messaggio sull'unificazione del diritto di procedura penale del 21 dicembre 2005, BBl 2006 1085 ss.

Maurer Thomas, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (eds.), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 2a ed.

Schmid Niklaus/Jositsch Daniel, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3^a ed. Zurigo/San Gallo 2017 (cfr. Manuale).

Schmid Niklaus/Jositsch Daniel, Praxiskommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Dike Kommentar, 3a ed. Zurigo 2018 (cit. Praxiskommentar).

Summers Sarah, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (eds.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3^a ed.

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in tedesco. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Art. 371 CPP

Un commentario di Denise Weingart

CITAZIONE SUGGERITA

Denise Weingart, Kommentierung zu Art. 371 StPO, in: Sonja Koch (Hrsg.), Onlinekommentar zur Strafprozessordnung

Breve citazione: OK-Weingart, N. XXX zu Art. 371 StPO.

Art. 371 Rapporto con l'appello

¹ Fintanto che il termine per l'appello non sia scaduto, il condannato può, parallelamente all'istanza di nuovo giudizio o in sua vece, anche interporre appello contro la sentenza contumaciale. Deve essere informato di questa possibilità ai sensi dell'articolo 368 capoverso 1.

² Si entra nel merito dell'appello soltanto se l'istanza di nuovo giudizio è stata respinta.

STRUTTURA

I. Deposito parallelo del ricorso/appello 97

II. Caratteristiche particolari del decorso dei termini..... 97

III. Rapporto con il ricorso e con il restauro..... 98

Bibliografia 98

I. DEPOSITO PARALLELO DEL RICORSO/APPELLO

L'art. 371 cpv. 1 frase 1 CCP stabilisce inequivocabilmente che la persona 1
condannata può, in aggiunta o in sostituzione della richiesta di un nuovo
accertamento, dichiarare anche un ricorso ai sensi dell'art. 398 e seguenti
CCP contro la decisione pronunciata in contumacia, finché il termine di
ricorso di 10 giorni è ancora in corso.

La disposizione dell'art. 371 c.p.p. si limita a chiarire il rapporto tra l'appello 2
(richiesta di un nuovo accertamento ai sensi dell'art. 368 c.p.p.) e
l'impugnazione (ricorso ai sensi degli artt. 398 e seguenti c.p.p.) di una
sentenza pronunciata in contumacia ai sensi dell'art. 367 c.p.p.. L'appello può
essere di particolare importanza se si sostiene che non sussistevano i requisiti
per una sentenza in contumacia e che quindi il procedimento avrebbe dovuto
essere sospeso.

Nella scelta dell'appello/ricorso si deve tenere conto di quanto segue: Se 3
l'imputato sceglie esclusivamente l'appello senza richiedere allo stesso tempo
una nuova valutazione, perde un'istanza. Se invece sceglie esclusivamente la
nuova valutazione, corre il rischio che la richiesta non venga accolta perché
non sono soddisfatti i requisiti dell'art. 368 comma 3 c.p.p.. In questo caso,
l'imputato non ha alcun rimedio legale. Si consiglia quindi all'imputato di
tenere aperte entrambe le opzioni per precauzione.

In caso di ricorso e di richiesta di un nuovo accertamento, l'art. 371 cpv. 2 4
c.p.c. stabilisce che la richiesta di un nuovo accertamento deve essere decisa
per prima e che solo in caso di rigetto il procedimento di ricorso -
precedentemente sospeso - viene ripreso dal giudice d'appello. Ne consegue
la sussidiarietà del procedimento di appello rispetto a quello di petizione, che
si riflette anche in eventuali ricorsi di altre parti (artt. 369 comma 2 e 370
comma 2 c.p.p.).

II. CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL DECORSO DEI TERMINI

Per quanto riguarda la decorrenza dei termini, si noti quanto segue: Il termine 5
per l'impugnazione inizia a decorrere dalla notifica della decisione, per cui
non è richiesta la notifica in mani proprie, ma possono essere utilizzati anche

surrogati della notifica (come la finzione della notifica o la consegna a una persona che vive nella stessa abitazione). Al contrario, la notifica personale è necessaria per la decorrenza del termine per la presentazione di un'istanza di nuovo accertamento, motivo per cui i termini del ricorso e del rimedio legale non devono necessariamente coincidere. Ad esempio, il termine per l'appello può essere scaduto molto prima che il termine per l'appello inizi a decorrere con la notifica alla persona condannata.

III. RAPPORTO CON IL RICORSO E CON IL RESTAURO

- 6 Per quanto riguarda il rapporto tra la richiesta di un nuovo accertamento e l'impugnazione e il ripristino del termine, si può fare riferimento al commento al n. 19 e seguenti dell'art. 368 c.p.p. Una panoramica schematica dei ricorsi e dei rimedi in caso di contumacia è contenuta nel punto V. del commento all'art. 366 CCP.

BIBLIOGRAFIA

Messaggio sull'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, BBl 2006 1085 ss.

Maurer Thomas, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (eds.), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 2a ed.

Summers Sarah, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (eds.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ed., Zurigo 2020.

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in tedesco. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Oss. sugli art. 376-378 CPP

Un commentario di Tommaso Caprara

CITAZIONE SUGGERITA

Tommaso Caprara, Commentario alle osservazioni preliminari agli art. 376-378 CPC, in: Sonja Koch (ed.), Commentario online al Codice di procedura penale

Breve citazione: OK-Caprara, Oss. sugli art. 376-378 CPP N. XXX.

STRUTTURA

I. In generale ai tipi speciali di procedimento 101

II. Specificamente sui procedimenti indipendenti di confisca (artt. 376-378 CPP)..... 101

III. Revisione del Codice di procedura penale 102

Bibliografia 103

I Materiali 104

I. IN GENERALE AI TIPI SPECIALI DI PROCEDIMENTO

Il Codice di procedura penale svizzero (CPP) è composto da 12 titoli. Mentre ¹ il titolo 7 disciplina il procedimento principale (ordinario) di primo grado, il titolo 8 contiene disposizioni sui tipi speciali di procedimento. Questi includono i procedimenti sommari per ordine di pena e i procedimenti penali per reati minori, i procedimenti sommari, i procedimenti in caso di decisioni successive indipendenti da parte del tribunale, i procedimenti in assenza dell'imputato e i procedimenti per provvedimenti indipendenti. Per quanto riguarda quest'ultimo, il CPP distingue tra procedimento di pace, procedimento in caso di imputato incapace e procedimento di confisca indipendente.

Le misure ai sensi del Codice Penale Svizzero (CP) sono generalmente ² disposte nell'ambito del procedimento principale di primo grado, in cui vengono trattate e valutate le accuse mosse contro una o più persone per reati specifici. Tuttavia, sono concepibili costellazioni in cui le misure possono essere ordinate separatamente dal procedimento principale ordinario. Queste costellazioni sono oggetto del procedimento di misura indipendente disciplinato dal CPP.

II. SPECIFICAMENTE SUI PROCEDIMENTI INDIPENDENTI DI CONFISCA (ARTT. 376-378 CPP)

Il procedimento autonomo di confisca ai sensi degli artt. 376-378 CPP è un ³ tipo di procedura speciale nel senso sopra descritto. Questo tipo di procedura è "speciale" perché la confisca ai sensi degli Artt. 69 e segg. CP, la confisca è generalmente ordinata *come reato accessorio* in un procedimento penale ordinario contro uno o più imputati.

La confisca è quindi generalmente ordinata insieme all'accertamento ⁴ sostanziale del reato. La confisca accessoria può essere ordinata dal tribunale in una sentenza di merito (art. 351 cpv. 1 CPP) o dal pubblico ministero in un ordine di pena sommario (art. 352 cpv. 2 CPP).

Nella maggior parte dei casi, le confische accessorie vengono effettuate ⁵ nell'ambito di una condanna penale. Tuttavia, è anche possibile che un'assoluzione o un'interruzione del procedimento siano combinate con la

confisca. Questo perché la confisca viene generalmente ordinata indipendentemente dalla responsabilità penale di una determinata persona. Tutto ciò che è richiesto è un reato e un illecito (ma non necessariamente colposo).

- 6 I termini “procedimento *in personam*” per la confisca accessoria e “procedimento *in rem*” per la confisca autonoma sono talvolta utilizzati come sinonimi.
- 7 Spetta all'autorità competente esaminare d'ufficio e con la necessaria diligenza la questione della confisca. La disposizione di questa misura materiale di diritto penale è generalmente obbligatoria se sono soddisfatti i requisiti di legge.
- 8 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il procedimento di confisca non dovrebbe essere disgiunto dal procedimento penale in corso senza necessità, poiché è soprattutto il procedimento penale a determinare se è stato commesso un reato e se l'oggetto o il bene è stato prodotto o ottenuto di conseguenza. In questo senso, la letteratura sottolinea giustamente che la possibilità di effettuare una confisca indipendente ai sensi dell'articolo 376 e seguenti del CPP non è un lasciapassare per occuparsi solo delle conseguenze finanziarie di un reato.
- 9 La possibilità di condurre un procedimento di confisca indipendente non è prevista solo dal Codice di procedura penale (cfr. art. 1 CPP). Anche la Legge federale sul diritto penale amministrativo (VStrR) prevede questa possibilità all'art. 66 VStrR nell'ambito dei procedimenti penali amministrativi, ossia nei casi in cui il perseguimento e il giudizio dei reati sono affidati a un'autorità amministrativa federale (art. 1 VStrR).

III. REVISIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

- 10 Nell'ambito dell'ultima revisione del Codice di procedura penale, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, sono state parzialmente modificate anche le disposizioni relative ai procedimenti di confisca indipendenti. Le modifiche e le integrazioni riguardano l'art. 377 del Codice di procedura penale e quindi l'unica disposizione del Codice di procedura penale che riguarda i procedimenti di confisca indipendenti. Di questo si parlerà più approfonditamente nel commento al suddetto articolo.

L'autore

Tommaso Caprara, avvocato, CAS Forensics, è cancelliere presso la Seconda Divisione Penale del Tribunale Federale di Losanna.

BIBLIOGRAFIA

Baumann Florian, Kommentierung zu Art. 70/71 StGB; in: Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht, Band I, 4. Aufl., Basel 2019.

Baumann Florian, Kommentierung zu Art. 376 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023.

Bernasconi Paolo, Kommentierung zu Art. 376 StPO, in: Bernasconi Paolo/Galliani Maria/Marcellini Luca/Meli Edy/Mini Mauro/Noseda John (Hrsg.), Commentario, Codice svizzero di procedura penale, Zürich/St. Gallen 2010.

Conti Christelle/Tunik Daniel, Kommentierung zu Art. 376 StPO, in: Jeanneret Yvan/Kuhn André/Perrier Depeursinge Camille (Hrsg.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl., Basel 2019.

Daphinoff Michael, Kommentierung zu Art. 352 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023.

Frank Friedrich, Kommentierung zu Art. 66 VStrR, in: Markwalder Nora/Eicker Andreas/Frank Friedrich/Achermann Jonas (Hrsg.), Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, Basel 2020.

Frank Friedrich/Caprara Tommaso, Die selbständige Einziehung im Verwaltungsstrafverfahren (Art. 66 VStrR), *forumpoenale* 2 (2018), S. 118 ff.

Garland Lorenz/Frank Friedrich, Kritische Anmerkungen zu BGer, Urteil vom 1.4.2020, 6B_178/2019, *forumpoenale* 6 (2020), S. 479 ff.

Heimgartner Stefan/Niggli Marcel Alexander, Kommentierung zu Art. 351 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023.

Jeanneret Yvan/Kuhn André, *Précis de procédure pénale*, 2. Aufl., Bern 2018.

Jositsch Daniel/Ege Gian/Schwarzenegger Christian, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 9. Aufl., Zürich 2018.

Jositsch Daniel/Schmid Niklaus, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2023.

Markwalder Nora/Frank Friedrich, Die Beschlagnahme im selbständigen Einziehungsverfahren des Verwaltungsstrafrechts, *forumpoenale* 2 (2023), S. 143 ff.

Nadelhofer Do Canto Simone, Vermögenseinziehung bei Wirtschafts- und Unternehmensdelikten (Art. 70 f. StGB), Zürich 2008.

Oberholzer Niklaus, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Aufl., Bern 2020.

Pitteloud Jo, Code de procédure pénale suisse (CPP), Commentaire à l'usage des praticiens, Zürich/St. Gallen 2012.

Schmid Niklaus, Kommentierung zu Art. 70-72 StGB, in: Schmid Niklaus (Hrsg.), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. Aufl., Zürich 2007.

Scholl Marcel, Kommentierung zu Art. 70 StGB, in: Jürg-Beat Ackermann (Hrsg.), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Band I, Zürich 2018.

Schwarzenegger Christian, Kommentierung zu Art. 376 StPO, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3. Aufl., Zürich 2020.

Thommen Marc, Kommentierung zu Art. 69 StGB, in: Jürg-Beat Ackermann (Hrsg.), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Band I, Zürich 2018.

Weingart Denise, Das Einspracheverfahren gegen den selbstständigen Einziehungsbefehl nach Art. 377 Abs. 4 StPO, Besonderheiten und offene Fragen, in: Bopp Dominik/Kistler Alexander/Lisik Natalie/Reber Kristof (Hrsg.), Der Prozess, Zürich 2023, S. 261 ff.

I MATERIALI

Botschaft vom 30.6.1993 über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes (Revision des

Einziehungsrechts, Strafbarkeit der kriminellen Organisation, Melderecht des Financiers), BBl 1993 III 277 ff. (zit. Botschaft 1993).

Botschaft vom 21.12.2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1085 ff. (zit. Botschaft StPO).

Botschaft vom 28.8.2019 zur Änderung der Strafprozessordnung (Umsetzung der Motion 14.3383, Kommission für Rechtsfragen des Ständerats, Anpassung der Strafprozessordnung), BBl 2019 6697 ff. (zit. Botschaft 2019).

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in tedesco. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Art. 376 CPP

Un commentario di Tommaso Caprara

CITAZIONE SUGGERITA

Tommaso Caprara, Commentario all'art. 376 CPP, in: Sonja Koch (a cura di), Commentario online al Codice di procedura penale

Breve citazione: OK-Caprara, art. 376 CPP N. XXX.

Sezione 3: Procedura indipendente di confisca

Art. 376 Presupposti

Si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale.

STRUTTURA

I. Finalità del procedimento	109
II. Natura giuridica	109
A. Natura giuridica della confisca	109
1. Confisca cautelare (art. 69 CP)	110
2. Confisca di beni (art. 70 CP)	110
3. Confisca di beni appartenenti a un'organizzazione criminale o terroristica (art. 72 CP).....	111
B. Natura giuridica del procedimento autonomo di confisca	112
III. Condizioni sostanziali per la confisca	112
IV. Soggetti interessati dalla confisca	112
V. Ambito di applicazione del procedimento autonomo di confisca.....	113
A. Formulazione	113
B. Natura accessoria	113
C. Confisca in presenza di motivi di esclusione della colpevolezza	113
D. Oggetto della confisca indipendente	114
E. Casi di applicazione	114
1. Principio: confisca indipendente in assenza di procedimento penale	114
2. Eccezioni al principio di sussidiarietà di un procedimento di confisca indipendente	115
a. Particolarità dell'oggetto da confiscare	115
b. Tutela degli interessi della parte lesa.....	115
c. Bloccare l'accesso a siti web con contenuti penalmente rilevanti?	116
VI. Compatibilità con i diritti di difesa dell'autore del reato?	116
VII. Compatibilità con la presunzione di innocenza?	117
VIII. Compatibilità con il principio del “ne bis in idem”?	118
IX. Competenza delle autorità penali svizzere in ambito internazionale	119
Bibliografia	120
I Materiali	123

I. FINALITÀ DEL PROCEDIMENTO

Lo scopo del procedimento di confisca indipendente ai sensi degli artt. 1
376-378 CPP deriva dagli scopi perseguiti dai vari tipi di confisca. Questi sono regolati nel Codice penale svizzero (CP).

La confisca cautelare (art. 69 CP) riguarda la confisca di oggetti che hanno un 2
collegamento con un reato e che devono essere confiscati al proprietario a causa del loro pericolo per gli interessi legali pubblici. Secondo la prassi del Tribunale federale, l'obiettivo della confisca cautelare è quello di proteggere la collettività dal (ri)uso di oggetti pericolosi che mettono a repentaglio gli interessi legali.

Dal canto suo, la confisca dei beni (art. 70 CP) mira a compensare i benefici 3
dei reati. Il reo (o il beneficiario) non deve continuare a godere di un vantaggio pecuniario ottenuto attraverso un reato. Questo tipo di confisca serve quindi a realizzare il precetto etico-sociale secondo cui il comportamento criminale non dovrebbe essere premiato. La funzione della confisca ai sensi dell'art. 70 CP è espressa più precisamente nel termine confisca per assorbimento o compensazione, che viene talvolta utilizzato come sinonimo di questo tipo di confisca in dottrina e giurisprudenza.

La confisca dei beni appartenenti a un'organizzazione criminale o terroristica 4
(art. 72 CP) mira in ultima analisi a sottrarre il capitale circolante di tale organizzazione. È irrilevante che i beni in questione siano stati acquisiti in un reato o legalmente. Il criterio decisivo per questo tipo di confisca è piuttosto il fatto che i beni in questione siano soggetti al potere di disposizione di un'organizzazione criminale o terroristica. La giurisprudenza del Tribunale federale ha già sottolineato la finalità di sicurezza di questo tipo di confisca.

II. NATURA GIURIDICA

A. Natura giuridica della confisca

La questione della natura giuridica della confisca trova una risposta diversa a 5
seconda del tipo di confisca.

1. Confisca cautelare (art. 69 CP)

- 6 Nel caso della confisca cautelare (Art. 69 CP), il Tribunale federale parte dal presupposto che si tratti di una misura (di fatto) senza carattere punitivo. Ciò può essere accettato in considerazione dello scopo di questo tipo di confisca, in quanto non si tratta di punire (retrospettivamente) una persona specifica per un determinato comportamento, ma piuttosto della confisca (preventiva) di oggetti che hanno un collegamento con un reato e che devono essere confiscati al loro proprietario in considerazione del loro pericolo per gli interessi legali pubblici.

2. Confisca di beni (art. 70 CP)

- 7 La natura giuridica della confisca dei beni (art. 70 CP) è in gran parte poco chiara. La dottrina prevalente considera la confisca dei beni come una misura sostanziale. In quanto tale, la sua applicazione - a differenza delle misure personali - non dipende dalla responsabilità penale di una persona specifica. Deve essere ordinata se sono soddisfatti i requisiti legali.
- 8 Tuttavia, non c'è consenso tra gli studiosi su quali criteri debbano essere utilizzati per distinguere tra pene e misure. Senza entrare nei dettagli della discussione nella letteratura specializzata, si può affermare in generale che la pena è rivolta a una persona. È legata a un reato commesso in modo illecito e colposo. La funzione repressiva della pena risiede nell'equiparazione tra colpa ed espiazione. Inoltre, lo scopo della pena è quello di risocializzare l'autore del reato e quindi di proteggere la società da futuri atti criminali. Le misure, invece, non hanno una funzione repressiva o "espiatoria", ma principalmente una funzione protettiva rivolta al futuro.
- 9 Il Tribunale federale ha ripetutamente descritto la confisca dei beni ai sensi dell'art. 70 CP come una misura sostanziale, sottolineandone al contempo la natura repressiva. Nel valutare la natura giuridica di questo tipo di confisca, il Tribunale federale si concentra sulla buona o cattiva fede del terzo colpito dalla confisca: di conseguenza, la confisca interferisce con una posizione giuridica protetta dal diritto civile nel caso di un terzo che agisce in buona fede ed è quindi da qualificare come una "sanzione che si avvicina alla punizione". Nel caso di un acquirente che agisce in malafede, invece, la confisca non interferisce con i diritti di proprietà dell'acquirente, motivo per cui non ha il carattere di sanzione. In una recente sentenza, il Tribunale

federale ha fatto riferimento alla giurisprudenza precedente e allo stato attuale della dottrina, ma ha lasciato aperta la questione se la confisca dei beni sia una misura o una sanzione.

La mancanza di un chiarimento su questa questione da parte della Corte 10
Suprema Federale e il fatto che non vi sia consenso nella letteratura specializzata sulla natura giuridica della confisca dei beni suggeriscono che né la categoria di “pena” né quella di “misura” sono adatte a descrivere in modo soddisfacente questo tipo di confisca. Secondo Scholl, la ragione di ciò risiede nella natura indipendente della confisca dei beni. Essa ha lo scopo di annullare le conseguenze di un reato - in conformità con il suo scopo - e quindi di ripristinare la situazione patrimoniale che esisteva prima del reato. Di conseguenza, la confisca dei beni deve essere classificata come misura riparatoria.

3. Confisca di beni appartenenti a un'organizzazione criminale o terroristica (art. 72 CP)

La confisca ai sensi dell'Art. 72 CP non riguarda (come nel caso dell'Art. 70 11
CP) il risarcimento dei benefici ottenuti attraverso atti criminali, ma l'accesso al capitale operativo di organizzazioni criminali o terroristiche. È inoltre possibile ordinare questo tipo di confisca senza dover dimostrare che un determinato bene provenga da uno specifico reato.

In considerazione dell'obiettivo, si può ritenere che questo tipo di confisca sia 12
una misura fattuale di natura preventiva. I beni devono essere confiscati perché sarebbe troppo pericoloso lasciarli a disposizione dell'organizzazione criminale o terroristica. In questo senso, questo tipo di confisca è simile alla confisca cautelare (art. 69 CP): L'oggetto che è servito o era destinato a servire alla commissione di un reato e che continua a rappresentare un pericolo per la collettività in futuro va equiparato al capitale circolante a disposizione dell'organizzazione criminale o terroristica.

Tuttavia, in letteratura è stato giustamente sottolineato che questo tipo di 13
confisca presenta anche elementi penali ed è quindi di natura repressiva. Ciò è sostenuto in primo luogo dall'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 72, comma 2, CP. Secondo questa disposizione, nel caso di beni appartenenti a una persona che ha partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale o terroristica, il potere di disposizione dell'organizzazione (come definito

nell'art. 72, comma 1, CP) è presunto fino a prova contraria. Questo tipo di confisca rischia di degenerare in una sanzione se, a seguito dell'inversione dell'onere della prova, vengono sequestrati beni acquisiti e utilizzati legalmente. Inoltre, la confisca ai sensi dell'art. 72 CP manca dell'identificazione tipica delle misure di sicurezza preventive, poiché - a differenza della confisca di sicurezza ai sensi dell'art. 69 CP - non viene esaminata la misura in cui esiste un rischio futuro per il pubblico in generale quando si ordinano tali misure.

B. Natura giuridica del procedimento autonomo di confisca

- 14 Indipendentemente da come vengono qualificati i singoli tipi di confisca (pena o misura), va notato che il procedimento di confisca indipendente ai sensi degli artt. 376 e seguenti del CPP può certamente essere qualificato come “procedimento penale” in senso lato. Questo perché è condotto dalle autorità penali in applicazione del CPP. La formulazione dell'art. 376 CPP, secondo cui la confisca autonoma è ordinata “al di fuori del procedimento penale”, esprime semplicemente che questa misura è ordinata al di fuori del procedimento penale contro una o più persone specifiche. Di conseguenza, le decisioni di confisca autonoma devono essere qualificate come decisioni in materia penale.

III. CONDIZIONI SOSTANZIALI PER LA CONFISCA

- 15 I requisiti sostanziali per ordinare una confisca indipendente non derivano dagli artt. 376-378 del CPP, ma dalle disposizioni sostanziali del Codice penale svizzero, che disciplinano i vari tipi di confisca (artt. 69 e segg. CP).

IV. SOGGETTI INTERESSATI DALLA CONFISCA

- 16 Nel contesto di un procedimento di confisca indipendente, le parti interessate dalla confisca sono il proprietario dell'oggetto pericoloso (Art. 69 CP), l'autore del reato e il terzo beneficiario diretto (Art. 70 cpv. 1 CP), gli acquirenti successivi (Art. 70 cpv. 2 CP) e i partecipanti o sostenitori di un'organizzazione criminale o terroristica (Art. 72 CP).

V. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO AUTONOMO DI CONFISCA

A. Formulazione

Secondo la formulazione dell'art. 376 CPP, si ha un procedimento di confisca 17 indipendente se la decisione sulla confisca di oggetti o beni deve essere presa “al di fuori del procedimento penale”. Questa formulazione ha suscitato critiche in ambito accademico. In particolare, si è sostenuto che la confisca indipendente è ordinata anche dalle autorità penali in applicazione del CPP, motivo per cui è sicuramente ordinata in un procedimento penale in senso lato. Inoltre, è stato giustamente sostenuto che la formulazione dell'Art. 376 CPP non indica che la confisca ai sensi degli Artt. 69 e segg. CP dovrebbe in linea di principio essere decisa in via accessoria nell'ambito del procedimento penale.

B. Natura accessoria

Una volta che il procedimento penale è stato formalmente aperto (cfr. art. 309 18 CPP), in linea di principio non c'è più spazio per la procedura speciale di confisca indipendente disciplinata dagli artt. 376 e segg. CPP, che ha natura sussidiaria a questo riguardo.

La natura sussidiaria del procedimento di confisca indipendente non può 19 essere aggirata sequestrando oggetti o beni poco prima dell'udienza principale di primo grado o dell'udienza d'appello, ad esempio, con l'indicazione che il tribunale deciderà sulla confisca solo dopo che la persona interessata dalla confisca avrà ottenuto il diritto di essere ascoltata. In primo luogo, una simile procedura violerebbe il diritto di essere ascoltato (art. 29 cpv. 2 Cost.) della persona colpita dalla confisca. In secondo luogo, tale procedura equivarrebbe all'attuazione de facto di un procedimento di confisca indipendente, che non è previsto dal CPP.

C. Confisca in presenza di motivi di esclusione della colpevolezza

Se nel corso del procedimento penale ordinario viene accertato che 20 l'imputato non può essere ritenuto penalmente responsabile perché sussistono motivi di esclusione della colpevolezza, è comunque possibile

disporre la confisca. Questo perché il provvedimento di confisca non dipende dalla responsabilità penale di una persona specifica. Anche in questi casi, la confisca è accessoria al procedimento penale condotto contro l'imputato.

D. Oggetto della confisca indipendente

- 21 Nell'ambito di un procedimento di confisca indipendente, possono essere disposti il sequestro cautelare (art. 69 CP), la confisca di beni (art. 70 CP) o la confisca di beni appartenenti a un'organizzazione criminale o terroristica (art. 72 CP). I procedimenti di confisca indipendenti possono comprendere sia la confisca in natura (Art. 70 CP) sia la confisca mediante richiesta di risarcimento (Art. 71 CP). La consegna diretta dei beni confiscati alla parte lesa (Art. 70 cpv. 1 in fine CP) o la successiva assegnazione alla parte lesa (Art. 73 CPP) possono essere ordinate anche nell'ambito del procedimento di confisca indipendente (cfr. Art. 378 CPP).
- 22 Il procedimento penale comprende tutti gli oggetti e i beni che vengono confiscati dopo l'apertura del procedimento formale. Ai sensi dell'art. 263 cpv. 1 lett. d del CPP, gli oggetti e i beni appartenenti a un imputato o a un terzo possono essere sequestrati se è probabile che vengano confiscati. La confisca è una misura provvisoria conservativa. È sufficiente che venga ordinata se esiste la possibilità che gli oggetti e i beni in questione vengano confiscati in futuro. Deve esistere un collegamento tra il reato e gli oggetti o i beni sequestrati. Rappresenta la fase preliminare alla confisca.

E. Casi di applicazione

1. Principio: confisca indipendente in assenza di procedimento penale

- 23 In linea di principio, la confisca indipendente può essere presa in considerazione se, per qualsiasi motivo, non viene condotto un procedimento penale in Svizzera. Questo è il caso, ad esempio, se:
- il pubblico ministero ordina il non luogo a procedere ai sensi dell'art. 310 CPP, ad esempio perché sussistono ostacoli procedurali (art. 310 cpv. 1 lett. b CPP), tra cui la prescrizione del reato;
 - nel caso di un reato di petizione, non vi è alcuna istanza penale (cfr. art. 30 e segg. CP), il che preclude il procedimento penale contro l'autore del reato a causa della mancanza di un requisito procedurale;

- il procedimento penale contro l'autore del reato fallisce per motivi oggettivi o di fatto, ad esempio perché l'autore del reato è deceduto, ha un domicilio sconosciuto o è ignoto;
- il reato che ha dato origine alla confisca (ma non la richiesta di confisca in quanto tale) è prescritto;
- il procedimento penale contro l'autore del reato è già stato concluso ed emergono successivamente oggetti o beni confiscabili, nella misura in cui l'esistenza di tali oggetti o beni non avrebbe potuto essere conosciuta dalle autorità giudiziarie penali se avessero esercitato la dovuta diligenza;
- nel caso di reati commessi all'estero, vi siano beni da confiscare in Svizzera e il reato in questione rientri nella giurisdizione svizzera.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, esistono alcune eccezioni al principio di sussidiarietà dei procedimenti di confisca indipendenti. Queste sono discusse di seguito. 24

2. Eccezioni al principio di sussidiarietà di un procedimento di confisca indipendente

a. Particolarità dell'oggetto da confiscare

Secondo la prassi del Tribunale federale, un procedimento di confisca indipendente può essere preso in considerazione - al di là della formulazione dell'art. 376 CPP - se il procedimento penale è in corso ma una decisione sulla confisca deve essere presa rapidamente a causa della natura dell'oggetto da confiscare, ad esempio perché l'oggetto in questione è facilmente deperibile o soggetto a rapido deprezzamento. Questa condizione può essere soddisfatta, ad esempio, quando si coltivano grandi quantità di canapa. La possibilità di confisca indipendente - nonostante il procedimento penale in corso - dovrebbe esistere anche se il mantenimento del sequestro si rivela complesso ed eccessivamente costoso in considerazione della natura degli oggetti sequestrati. 25

b. Tutela degli interessi della parte lesa

Secondo la prassi del Tribunale federale, al fine di tutelare gli interessi della parte lesa, vi è anche motivo di esaminare la decisione sulla confisca non come accessorio di un procedimento penale straniero pendente, ma in un 26

procedimento indipendente, se è già trascorso un certo tempo dal momento in cui il reato è stato commesso e non si può prevedere che il procedimento penale straniero si concluda in un futuro prossimo. Tuttavia, il Tribunale federale richiede che la richiesta della parte lesa sia “sufficientemente liquida” affinché i beni possano essere consegnati alla parte lesa in anticipo. Secondo il Tribunale federale, la restituzione anticipata è giustificata solo se è evidente che i beni provengono dal reato corrispondente e che la parte avente diritto è stata danneggiata da tale reato. Solo se la situazione giuridica è chiara o le circostanze effettive sono immediatamente dimostrabili e non vi sono rivendicazioni migliori da parte di terzi, non vi è il rischio di sentenze contraddittorie nel procedimento di confisca e in quello penale. In caso contrario, la pretesa della parte lesa non è liquida e si deve attendere l'esito del procedimento penale estero, che deve essere consultato dal giudice nell'ordinanza di confisca.

- 27 La possibilità di un procedimento di confisca anticipato e indipendente è favorita da alcuni studiosi in generale (cioè non solo nei casi in cui è in corso un procedimento penale estero).

c. Bloccare l'accesso a siti web con contenuti penalmente rilevanti?

- 28 In dottrina e in giurisprudenza si ritiene occasionalmente che il blocco definitivo dell'accesso a siti web con contenuti penalmente rilevanti (ad esempio diffamatori o razzisti) possa essere disposto nell'ambito di un procedimento di confisca indipendente ai sensi degli artt. 376 e seguenti del CPP.
- 29 Per contro, è stato giustamente obiettato che un ordine di blocco di questo tipo manca già dei requisiti giuridici sostanziali per una confisca di sicurezza (art. 69 CP) a causa della mancanza di un *instrumentum sceleris*, poiché l'infrastruttura di accesso dei fornitori di accesso non è servita alla commissione dei reati di comunicazione in questione né era destinata a tale scopo.

VI. COMPATIBILITÀ CON I DIRITTI DI DIFESA DELL'AUTORE DEL REATO?

- 30 Come già considerato, la possibilità di ordinare la confisca non dipende dalla responsabilità penale di una persona specifica. La confisca indipendente non

comporta alcuna accusa di colpevolezza penale nei confronti della persona colpita dalla confisca.

I procedimenti di confisca indipendente sono giustamente considerati problematici se e nella misura in cui il reato che dà origine alla confisca viene accertato in questi procedimenti senza che il presunto colpevole possa difendersi in un procedimento penale ordinario esercitando i diritti di difesa che gli spettano. Per questo motivo, i procedimenti di confisca indipendenti devono (essere autorizzati a) essere condotti solo nel rigoroso rispetto della loro natura sussidiaria.

VII. COMPATIBILITÀ CON LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA?

Il provvedimento di confisca cautelare (art. 69 CP) presuppone l'esistenza di un reato e di un illecito. Anche la confisca dei beni (art. 70 cpv. 1 CP) richiede un comportamento che soddisfi gli elementi oggettivi e soggettivi di un reato e sia illecito. Lo stesso requisito si applica alla richiesta di risarcimento (art. 71 CP).

Ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 Cost. e dell'art. 10 cpv. 1 CPP, ogni persona è presunta innocente fino alla condanna definitiva. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della CEDU, ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata provata secondo la legge. In assenza di una condanna definitiva, il pubblico ministero non può dichiarare nell'ordinanza di archiviazione o il tribunale nella sua sentenza che ritiene l'imputato colpevole. L'art. 6 n. 2 della CEDU protegge le persone dal rischio di essere trattate come se fossero colpevoli dei reati di cui sono accusate in caso di assoluzione o di interruzione del procedimento.

Se una persona che non è stata condannata in via definitiva è accusata incondizionatamente di aver commesso il reato nel provvedimento di confisca indipendente, ciò è problematico dal punto di vista della presunzione di innocenza. In assenza di una condanna definitiva dell'autore del reato in questione, un provvedimento di confisca indipendente dovrebbe astenersi dall'indicare nelle motivazioni della decisione che l'autore del reato è perseguibile. Tuttavia, poiché l'esistenza di un reato presupposto illecito e costitutivo è un prerequisito per ordinare la confisca, la motivazione della decisione di confisca indipendente deve essere fornita con cautela.

- 35 Per quanto riguarda la confisca dei beni, *dall'*art. 70 cpv. 2 CP si evince che, in linea di principio, i beni ottenuti attraverso reati possono essere confiscati a qualsiasi terzo che li acquisisca con la consapevolezza dei motivi della confisca o senza una contropartita equivalente. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il terzo non può invocare la presunzione di innocenza nel procedimento di confisca. A prescindere da ciò, lo Stato è tenuto a provare al terzo tutte le condizioni per la confisca. Se il terzo sostiene di aver fornito un corrispettivo equivalente ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 CP, deve ragionevolmente collaborare alla raccolta delle prove. Il Tribunale federale ha già affermato che i dubbi sulle condizioni per la confisca devono essere applicati per analogia alla presunzione di innocenza a favore della persona interessata. Tuttavia, è discutibile se si tratti davvero di un'applicazione analogica della presunzione di innocenza. Se, ad esempio, vi sono dubbi sull'esistenza di un reato costitutivo e illecito, allora sarebbe più ovvio applicare il principio "in dubio pro reo" (cfr. art. 10 cpv. 3 CPP) per negare l'esistenza di tale reato e quindi il corrispondente presupposto per la confisca, che dovrebbe essere preso in considerazione a favore della persona colpita dalla confisca.

VIII. COMPATIBILITÀ CON IL PRINCIPIO DEL "NE BIS IN IDEM"?

- 36 Un procedimento di confisca indipendente è possibile, tra l'altro, se gli oggetti e i beni confiscabili vengono alla luce dopo la conclusione del procedimento penale ordinario. Ciò solleva la questione della compatibilità della confisca indipendente con il principio del "ne bis in idem".
- 37 Il principio del "ne bis in idem" è disciplinato dall'art. 11 cpv. 1 del CPP. È inoltre sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU e dall'art. 14 cpv. 7 del Patto delle Nazioni Unite II e può essere ricavato direttamente dalla Costituzione federale secondo la giurisprudenza del Tribunale federale. Di conseguenza, chiunque sia stato condannato o assolto in Svizzera non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato. L'identità di reato sussiste se il primo e il secondo procedimento penale si basano su fatti identici o sostanzialmente identici. La qualificazione giuridica di questi fatti è irrilevante. Il divieto di doppia incriminazione vieta la ripetizione di procedimenti penali che si sono conclusi con una sentenza definitiva. Costituisce un ostacolo procedurale che deve essere preso in considerazione d'ufficio in ogni fase del procedimento.

Se nuovi oggetti o beni confiscabili vengono alla luce dopo la conclusione del procedimento penale, la forza giuridica della decisione penale definitiva e il principio del “ne bis in idem” non impediscono, in linea di principio, di ordinare successivamente la confisca nel contesto di un procedimento di confisca indipendente, poiché i due procedimenti riguardano questioni diverse. In tal caso, una decisione sulla confisca degli oggetti o dei beni in questione non è ancora stata presa nel procedimento penale già concluso, il che significa che non vi è alcuna questione decisa (*res iudicata*) a questo proposito. 38

Tuttavia, non è possibile condurre un procedimento di confisca indipendente se l'autorità penale avrebbe potuto conoscere l'esistenza degli oggetti o dei beni da confiscare durante il procedimento penale ordinario se avesse esercitato la dovuta diligenza. Ciò vale anche per i benefici economici futuri che avrebbero potuto essere valutati e confiscati al momento della sentenza del tribunale o dell'interruzione del procedimento da parte del pubblico ministero. 39

IX. COMPETENZA DELLE AUTORITÀ PENALI SVIZZERE IN AMBITO INTERNAZIONALE

Nei casi in cui i beni di origine criminale sono consegnati per la confisca a titolo di assistenza giudiziaria, si applica la LRD. Ai fini della presente Convenzione, per “confisca” si intende una sanzione o una misura ordinata da un tribunale a seguito di un procedimento relativo a uno o più reati e che porta alla confisca definitiva del bene (art. 1 lett. d LRD). L'art. 13 cpv. 1 LRD prevede l'obbligo di confisca per le parti del procedimento, sia eseguendo un ordine di confisca emesso da un tribunale della parte richiedente (lett. a), sia inoltrando la richiesta di confisca di strumenti o proventi situati sul loro territorio alle loro autorità competenti al fine di ottenere un ordine di confisca (lett. b). Secondo il messaggio, l'obbligo riguarda esclusivamente le confische penali emesse per ordine del tribunale della parte richiedente - nel contesto di un procedimento penale ordinario o indipendente. 40

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina prevalente, la confisca indipendente di beni in Svizzera derivanti da reati commessi all'estero richiede un elemento di collegamento ai sensi degli artt. 3 e segg. CP (per quanto riguarda l'ambito territoriale di applicazione) e che quindi esista la 41

giurisdizione svizzera o che la confisca sia prevista da una legislazione speciale o da trattati internazionali.

- 42 Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, la consegna per la confisca è disciplinata dall'art. 74a AIMP. La consegna può avvenire in qualsiasi fase del procedimento estero, generalmente sulla base di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). È sufficiente un provvedimento di confisca indipendente e legalmente esecutivo.
- 43 In pratica, può trascorrere un periodo di tempo considerevole prima che lo Stato richiedente emetta tale decisione. Durante questo periodo, i beni sequestrati devono essere investiti dalle autorità penali svizzere competenti, di solito le procure cantonali o il Ministero pubblico della Confederazione, in modo che siano il più possibile sicuri, conservativi e redditizi. Se una parte autorizzata rivendica gli oggetti o i beni sequestrati ai sensi dell'art. 74a cpv. 4 AIMP, il loro rilascio allo Stato richiedente è rinviato fino a quando la situazione giuridica non sarà chiarita (art. 74a cpv. 5 frase 1 AIMP). Gli oggetti o i beni contestati possono essere rilasciati alla parte autorizzata ai sensi dell'art. 74a cpv. 5 frase 2 AIMP solo in determinate circostanze, ad esempio se lo Stato richiedente acconsente (lett. a). Se lo Stato richiedente non si lascia interrogare, le autorità penali svizzere competenti devono decidere l'annullamento del sequestro e, se le condizioni sono soddisfatte, avviare un procedimento di confisca indipendente in Svizzera ai sensi dell'art. 376 e seguenti del CPP. In questo modo si vuole evitare che i beni di origine criminale debbano essere consegnati solo perché lo Stato richiedente non ha collaborato.

L'autore

Il dott. iur. Tommaso Caprara, avvocato, CAS Forensics, è cancelliere presso la Seconda Divisione Penale del Tribunale federale di Losanna.

BIBLIOGRAFIA

Abo Youssef Omar, Einziehung wirtschaftlicher Vorteile, ContraLegem 2019/2, S. 78 ff.

Ackermann Jürg-Beat, Geldwäschereinormen - taugliche Vehikel für den privaten Geschädigten?, Zugleich ein Beitrag zum internationalen Adhäsions-/

Zivilprozess in Geldwäschereisachen und zum «Geldwäscherei-Arrest», in: Schmid Niklaus/Ackermann Jürg-Beat (Hrsg.), Wiedererlangung widerrechtlich entzogener Vermögenswerte mit Instrumenten des Straf-, Zivil-, Vollstreckungs- und internationalen Rechts, Zürich 1999, S. 35 ff.

Aepli Michael, Kommentierung zu Art. 74a IRSG, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, Basel 2015.

Baumann Florian, Kommentierung zu Art. 70/71 StGB und zu Art. 72 StGB; in: Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht, Band I, 4. Aufl., Basel 2019.

Baumann Florian, Kommentierung zu Art. 376 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023.

Bernasconi Paolo, Kommentierung zu Art. 376 StPO, in: Bernasconi Paolo/Galliani Maria/Marcellini Luca/Meli Edy/Mini Mauro/Noseda John (Hrsg.), Commentario, Codice svizzero di procedura penale, Zürich/St. Gallen 2010.

Cassani Ursula, Die Anwendbarkeit des schweizerischen Strafrechts auf internationale Wirtschaftsdelikte (Art. 3-7 StGB), ZStrR 114 (1996), S. 237 ff.

Conti Christelle/Tunik Daniel, Kommentierung zu Art. 376 StPO, in: Jeanneret Yvan/Kuhn André/Perrier Depeursinge Camille (Hrsg.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl., Basel 2019.

Engewald-Dannacher Marnie, Aufarbeitung von Staatsunrecht in rechtsstaatlichen Grenzen?, Zum Revisionsbedarf des Schweizerischen Einziehungsrechts im Hinblick auf Potentatengelder, AJP 2009, S. 288 ff.

Hirsig-Vouilloz Madeleine, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice (art. 69 à 73 CP), AJP 2007, S. 1376 ff.

Jeanneret Yvan/Kuhn André, Précis de procédure pénale, 2. Aufl., Bern 2018.

Jositsch Daniel/Ege Gian/Schwarzenegger Christian, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 9. Aufl., Zürich 2018.

Jositsch Daniel/Schmid Niklaus, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2023.

Krumm Jürg, Die Sicherungseinziehung von Motorfahrzeugen, AJP 2013, S. 375 ff.

Moreillon Laurent/Nicolet Yves, La créance compensatrice, ZStrR 135 (2017), S. 416 ff.

Moreillon Laurent/Parein-Reymond Aude, Code de procédure pénale (CPP), Petit commentaire, 2. Aufl., Basel 2016.

Nadelhofer Do Canto Simone, Vermögenseinziehung bei Wirtschafts- und Unternehmensdelikten (Art. 70 f. StGB), Zürich 2008.

Oberholzer Niklaus, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Aufl., Bern 2020.

Perrier Depeursinge Camille, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, 2. Aufl., Basel 2020.

Pitteloud Jo, Code de procédure pénale suisse (CPP), Commentaire à l'usage des praticiens, Zürich/St. Gallen 2012.

Schmid Niklaus, Kommentierung zu Art. 69 StGB und zu Art. 70-72 StGB, in: Schmid Niklaus (Hrsg.), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. Aufl., Zürich 2007.

Schödler Sara, Dritte im Beschlagnahme- und Einziehungsverfahren, Luzern 2012.

Scholl Marcel, Kommentierung zu Art. 70 StGB, in: Jürg-Beat Ackermann (Hrsg.), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Band I, Zürich 2018.

Schwarzenegger Christian, Kommentierung zu Art. 376 StPO, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3. Aufl., Zürich 2020.

Seelmann Martin/Thommen Marc, Kommentierung zu Art. 72 StGB, in: Jürg-Beat Ackermann (Hrsg.), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Band I, Zürich 2018.

Tag Brigitte, Kommentierung zu Art. 11 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023.

Thommen Marc, Kommentierung zu Art. 69 StGB, in: Jürg-Beat Ackermann (Hrsg.), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Band I, Zürich 2018.

Tirelli Ludovic/Trajilovic Daniel, L'application du principe de la *lex mitior* à la confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70 CP) et à l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305^{bis} CP), *forumpoenale* 2023, S. 350 ff.

Trechsel Stefan/Jean-Richard-dit-Bressel, Kommentierung zu Art. 70 StGB, in: Trechsel Stefan/Pieth Mark (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2021.

Weingart Denise, Das Einspracheverfahren gegen den selbstständigen Einziehungsbefehl nach Art. 377 Abs. 4 StPO, Besonderheiten und offene Fragen, in: Bopp Dominik/Kistler Alexander/Lisik Natalie/Reber Kristof (Hrsg.), *Der Prozess*, Zürich 2023, S. 261 ff.

Wiprächtiger Hans/Keller Stefan, Kommentierung zu Art. 47 StGB, in: Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht, Band I, 4. Aufl., Basel 2019.

Wohlers Wolfgang, Kommentierung zu Art. 70 StGB, in: Wohlers Wolfgang/ Godenzi Gunhild/Schlegel Stephan (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 5. Aufl., Bern 2024.

I MATERIALI

Botschaft vom 19.8.1992 über die Ratifikation des Übereinkommens Nr. 141 des Europarats über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten, BBl 1992 VI 9 ff. (zit. Botschaft 1992).

Botschaft vom 30.6.1993 über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes (Revision des Einziehungsrechts, Strafbarkeit der kriminellen Organisation, Melderecht des Financiers), BBl 1993 III 277 ff. (zit. Botschaft 1993).

Botschaft vom 21.12.2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1085 ff. (zit. Botschaft StPO).

Botschaft vom 14.9.2018 zur Genehmigung und zur Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sowie zur Verstärkung des strafrechtlichen

Art. 376 CPP

Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität, BBl 2018
6427 ff. (zit. Botschaft 2018).

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in tedesco. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Art. 377 CrimPC

Un commentario di Tommaso Caprara

CITAZIONE SUGGERITA

Tommaso Caprara, Commentario all'art. 377 CPP, in: Sonja Koch (a cura di), Commentario online al Codice di procedura penale

Breve citazione: OK-Caprara, art. 377 CPP N. XXX.

Art. 377 Procedura

¹ Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.

² Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca; offre agli interessati l'opportunità di pronunciarsi.

³ Qualora i presupposti non siano adempiuti, il pubblico ministero dispone l'abbandono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

⁴ La procedura d'opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa. Un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di sentenza. Può essere impugnata mediante appello.

STRUTTURA

I. Informazioni generali.....	127
II. Confisca (cpv. 1)	127
III. Procedura e ordine di confisca (cpv. 2)	128
A. Autorità competente.....	128
B. Procedura	129
IV. Interruzione del procedimento (cpv. 3).....	130
V. Procedura di opposizione e appello (cpv. 4).....	131
A. Ricorso contro le ordinanze di interruzione e di scarcerazione	131
B. Procedimento di opposizione.....	131
C. Ricorso contro un provvedimento giudiziario di confisca	132
Bibliografia	133
I Materiali	134

I. INFORMAZIONI GENERALI

L'art. 377 del Codice di procedura penale è l'unica disposizione del CPP che disciplina i procedimenti di confisca indipendenti. A differenza del procedimento penale ordinario, il procedimento di confisca indipendente non si occupa di valutare se una persona specifica o più persone specifiche debbano essere condannate penalmente per aver commesso o partecipato a un determinato reato. Questa procedura (speciale) esamina piuttosto se ci sono oggetti o beni che devono essere confiscati.

Non si può escludere che venga ordinata una confisca indipendente sulla base dei risultati di un'indagine di polizia. Infatti, una volta che il procedimento penale è stato formalmente aperto, in genere non è più possibile condurre un procedimento di confisca indipendente ai sensi degli articoli 376 e seguenti del CPP. Tuttavia, il presupposto per ordinare una confisca indipendente è sempre che siano soddisfatti i requisiti sostanziali per la confisca ai sensi degli artt. 69 e segg. CP. Se il pubblico ministero ritiene che sia così, deve avviare un procedimento di confisca indipendente. A tal fine, deve procedere per analogia con l'Art. 309 CPP e ordinare l'apertura di un procedimento di confisca indipendente in un'ordinanza. Questa non deve essere motivata e aperta e non può essere contestata (cfr. art. 309 cpv. 3 frasi 2 e 3 del Codice di procedura penale). L'indagine avviata è limitata al chiarimento fattuale e legale dei fatti in relazione alla confisca o alla richiesta di risarcimento.

II. CONFISCA (CPV. 1)

Ai sensi dell'art. 377 cpv. 1 CPP, gli oggetti o i beni suscettibili di essere confiscati in un procedimento indipendente sono sequestrati. La possibilità di ordinare un provvedimento di confisca in un procedimento di confisca indipendente corrisponde a quella prevista in un procedimento di confisca accessorio (art. 263 cpv. 1 lett. d CPP).

L'art. 377 cpv. 1 CPP chiarisce che non è un prerequisito per l'esecuzione di un procedimento di confisca indipendente che oggetti o beni siano già stati sequestrati in precedenza. L'ordine di confisca può essere emesso solo nell'ambito del procedimento di confisca indipendente ai sensi dell'art. 377 cpv. 1 del Codice di procedura penale.

- 5 La confisca è una misura cautelare basata sulla probabilità o una misura conservativa provvisoria. È sufficiente che venga disposta se esiste la possibilità che gli oggetti e i beni in questione possano essere utilizzati, confiscati o restituiti in futuro.
- 6 Il sequestro è una misura coercitiva di diritto penale. In quanto tale, richiede, tra l'altro, un sufficiente sospetto di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP). Si deve verificare se esistono sufficienti indizi concreti di un reato e del coinvolgimento dell'imputato in tale reato sulla base dei risultati delle indagini fino a quel momento. Gli indizi di un reato devono essere sostanziali e concreti al fine di stabilire un sufficiente sospetto di reato.
- 7 Come misura coercitiva in un procedimento penale, il sequestro deve essere proporzionato. Può essere ordinato e mantenuto solo nella misura in cui gli obiettivi perseguiti non possono essere raggiunti con misure più blande e l'importanza del reato giustifica la misura coercitiva (art. 197 cpv. 1 lett. c e d CPP). La portata del sequestro deve essere limitata allo stretto necessario. Nel corso del procedimento, le autorità penali devono verificare costantemente se e in quale misura il sequestro sia ancora giustificato. Un sequestro può diventare sproporzionato anche se la sua durata si prolunga senza motivo. In caso di sequestro con confisca, tutti i beni devono rimanere sequestrati finché non è chiaro quale parte dei beni in questione sia di origine criminale. In caso contrario, c'è il rischio che i proventi del reato vengano incanalati nel ciclo economico e non possano essere confiscati o restituiti alla persona offesa.

III. PROCEDURA E ORDINE DI CONFISCA (CPV. 2)

A. Autorità competente

- 8 Il pubblico ministero (art. 377 cpv. 2 CPP) del luogo in cui si trovano gli oggetti o i beni da confiscare (art. 37 cpv. 1 CPP) è responsabile di ordinare una confisca indipendente. Nel caso di confisca di saldi di conti correnti, il foro competente è determinato dal luogo in cui sono detenuti i conti bancari in questione, ossia la sede legale dell'istituto finanziario interessato o la filiale di una banca che detiene effettivamente i conti.
- 9 Se gli oggetti o i beni da confiscare si trovano in diversi cantoni e sono collegati allo stesso reato o allo stesso autore, sono competenti le autorità del

luogo in cui il procedimento di confisca (indipendente) è stato avviato per la prima volta (art. 37 cpv. 2 CPP).

La necessità dell'art. 37 CPP come norma di giurisdizione separata per i procedimenti di confisca indipendenti deriva dal fatto che le norme generali sulla giurisdizione locale (cfr. artt. 31-36 CPP) non sono applicabili ai procedimenti di confisca indipendenti a causa della mancanza di un collegamento con un reato.

B. Procedura

Se le condizioni (sostanziali) per la confisca (ai sensi degli artt. 69 e segg. CPP) sono soddisfatte, il pubblico ministero ordina la confisca in un decreto di confisca (art. 377 cpv. 2 prima frase del Codice di procedura penale).

Dal punto di vista del contenuto, l'ordine di confisca corrisponde a un ordine di pena sommario (cfr. art. 353 CPP). Ciò è già evidente dal fatto che la procedura di opposizione ai sensi dell'art. 377 cpv. 4 primo periodo del CPP è disciplinata dalle disposizioni relative all'ordinanza di condanna sommaria (art. 352 e seguenti del Codice di procedura penale).

Prima dell'emissione dell'ordine di confisca, l'imputato e la persona interessata dalla confisca devono avere il diritto di essere ascoltati (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 3 cpv. 2 lett. c e art. 107 CPP). Il diritto di essere ascoltati come diritto di partecipazione comprende tutti i poteri che una persona interessata deve avere per far valere efficacemente il proprio punto di vista. Ciò include il diritto dell'interessato di esprimersi sulla questione prima che venga presa una decisione che interferisce con la sua posizione giuridica. In questo senso, l'art. 377 cpv. 2, seconda frase, del CPP stabilisce che l'ufficio del pubblico ministero deve dare alla persona interessata (dalla confisca) la possibilità di commentare. Il Codice di procedura penale non specifica la forma in cui questa dichiarazione deve essere fatta. È ipotizzabile che una dichiarazione orale possa essere fatta nell'ambito di un'udienza formale ai sensi degli artt. 142 e segg. CPP, oltre a ottenere una dichiarazione scritta.

A meno che la bozza del provvedimento di confisca non venga sottoposta alla persona interessata per commenti, questa deve essere informata dell'oggetto e della portata della confisca, del reato che dà origine alla confisca (ossia il reato presupposto), delle altre condizioni per la confisca e del motivo per cui la confisca non può essere eseguita in aggiunta al procedimento penale

ordinario. Inoltre, alla persona soggetta a confisca devono essere riconosciuti tutti i diritti di parte ai sensi dell'art. 107 CPP, in particolare il diritto di visionare i fascicoli (art. 107 cpv. 1 lett. a CPP) e il diritto di richiedere prove (art. 107 cpv. 1 lett. e CPP).

- 15 Se la persona colpita dalla confisca è un terzo (non accusato), in quanto terzo danneggiato da atti processuali (art. 105 cpv. 1 lett. f CPP), ha diritto ai diritti processuali di parte necessari a salvaguardare i suoi interessi, nella misura in cui i suoi diritti sono direttamente colpiti (art. 105 cpv. 2 CPP). Questo perché i terzi (non imputati) danneggiati da una confisca devono - come l'imputato - essere in grado di difendersi dall'interferenza dello Stato nei loro diritti. In questo senso, la loro posizione è paragonabile a quella di un imputato a cui vengono confiscati i beni.
- 16 I diritti di parte di cui sopra sono disponibili anche per la parte lesa (ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP), indipendentemente dal fatto che sia costituita come attore privato. Se, ad esempio, i conti bancari sono stati sequestrati nell'ambito di un procedimento di confisca indipendente, l'unico requisito per concedere l'accesso agli atti (art. 107 cpv. 1 lett. a CPP) a favore della presunta parte lesa è che quest'ultima dimostri in modo credibile un collegamento diretto tra il presunto reato e la sua condizione di parte lesa. Questo perché l'art. 73 CP ("uso a beneficio della parte lesa") richiede un collegamento diretto tra il reato e la persona lesa in questo reato, ma non tra il reato e il bene sequestrato.
- 17 Se il pubblico ministero ritiene che l'indagine sia completa, deve, per analogia con l'art. 318 cpv. 1 CPP, notificare per iscritto alle parti con domicilio noto l'imminente conclusione dell'indagine e comunicare loro se intende emettere un provvedimento di confisca (ai sensi dell'art. 377 cpv. 2 CPP) o interrompere il procedimento (ai sensi dell'art. 377 cpv. 3 CPP). Per garantire il contraddittorio, le parti devono avere la possibilità di presentare osservazioni prima dell'emissione del provvedimento di confisca o di archiviazione.

IV. INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO (CPV. 3)

- 18 Se le condizioni per la confisca (ai sensi degli artt. 69 e segg. CPP) non sono soddisfatte, il pubblico ministero ordina l'interruzione del procedimento di confisca indipendente e restituisce gli oggetti o i beni confiscati alla persona autorizzata (art. 377 cpv. 3 CPP).

La forma e il contenuto generale dell'ordinanza di interruzione sono disciplinati dagli artt. 80 e seguenti e dall'art. 320 del CPP. 19

L'art. 377 cpv. 3 CPP non regola il caso speciale disciplinato nell'ultima parte della frase dell'art. 70 cpv. 1 CPP, ossia la restituzione di oggetti o beni alla persona offesa “per ripristinare lo stato di diritto”. Anche in questo caso deve essere emessa un'ordinanza di cessazione del reato in cui si ordina la consegna degli oggetti o dei beni alla parte lesa, ai sensi dell'art. 267 cpv. 2 CPP. 20

L'obbligo della parte di sostenere le spese nei procedimenti indipendenti per i provvedimenti è disciplinato dall'art. 426 CPP. Le disposizioni dell'art. 426 cpv. da 1 a 4 CPP sull'obbligo di sostenere le spese da parte dell'imputato si applicano mutatis mutandis alla parte in un procedimento autonomo per provvedimenti ai sensi dell'art. 426 cpv. 5 CPP, se la decisione è a suo favore. Se il procedimento autonomo di confisca viene interrotto (in applicazione dell'art. 377 cpv. 3 CPP), la parte può essere condannata a pagare le spese del procedimento in tutto o in parte se ha illecitamente e colpevolmente causato l'avvio del procedimento o ne ha impedito l'esecuzione (art. 426 cpv. 2 CPP). 21

La richiesta di risarcimento della persona colpita dalla confisca si basa sull'art. 429 del CPP. 22

V. PROCEDURA DI OPPOSIZIONE E APPELLO (CPV. 4)

A. Ricorso contro le ordinanze di interruzione e di scarcerazione

L'impugnazione del provvedimento di archiviazione e di dissequestro emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 377 cpv. 3 CPP può essere presentata ai sensi degli artt. 393 e segg. del CPP. 23

B. Procedimento di opposizione

Ai sensi dell'art. 377, comma 4, frase 1, del Codice di procedura penale, il procedimento di opposizione è disciplinato dalle disposizioni relative al decreto penale sommario (art. 352 e segg. del Codice di procedura penale). Contro l'ordinanza di confisca può essere presentata opposizione ai sensi dell'art. 377 comma 2 CPP entro 10 giorni (art. 354 comma 1 CPP). 24

- 25 L'imputato (art. 354 cpv. 1 lett. a CPP) e la persona soggetta a confisca (art. 354 cpv. 1 lett. b CPP) hanno diritto a presentare opposizione. In caso di confisca di beni, il titolare formale dei beni è in primo luogo autorizzato a presentare opposizione. Inoltre, anche il semplice titolare effettivo di un conto bancario o di un altro bene è autorizzato a presentare opposizione al provvedimento di confisca. Anche la persona offesa è autorizzata a presentare opposizione (art. 105 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 105 cpv. 2 CPP), indipendentemente dal fatto che sia costituita come attore privato (cfr. art. 118 cpv. 1 CPP).
- 26 In assenza di una valida opposizione, la decisione di confisca diventa una sentenza definitiva (art. 354 cpv. 3 CPP).
- 27 Se viene presentata un'obiezione e il pubblico ministero decide di mantenere l'ordine di confisca dopo aver assunto le prove necessarie per valutare l'obiezione (art. 355 cpv. 1 CPP) (art. 355 cpv. 3 lett. a CPP), trasferisce immediatamente gli atti al tribunale di prima istanza per condurre il procedimento principale (art. 356 cpv. 1 frase 1 CPP). La possibilità prevista dalla legge di impugnare l'ordinanza di confisca (indipendente) davanti a un'autorità giudiziaria pienamente competente in materia di fatto e di diritto soddisfa la garanzia di un tribunale indipendente e imparziale ai sensi dell'art. 6 CEDU.

C. Ricorso contro un provvedimento giudiziario di confisca

- 28 In base al diritto previgente, il provvedimento giudiziario di confisca ottenuto tramite opposizione veniva emesso sotto forma di decisione o ordinanza (aArt. 377 cpv. 4 frase 2 del CPP). Questa decisione poteva quindi essere impugnata (art. 393 cpv. 1 lett. b CPP).
- 29 Nell'ambito dell'ultima revisione del Codice di Procedura Penale, il legislatore federale ha deciso che, per ragioni di coerenza, l'ordine di confisca indipendente del tribunale avrebbe dovuto assumere la forma di una sentenza, come nei procedimenti accessori, ed essere appellabile. In base alla nuova legge, la decisione del tribunale sulla confisca (indipendente) o il rigetto della domanda di confisca eseguita da un'obiezione è emessa sotto forma di sentenza (art. 80 cpv. 1 frase 1 CPP; art. 377 cpv. 4 frase 2 CPP), che può essere impugnata in appello (art. 377 cpv. 4 frase 3 CPP; art. 398 cpv. 1 CPP).

Il ricorso può essere trattato con procedura scritta se sono contestati solo i 30
provvedimenti ai sensi degli artt. 66-73 CPP (art. 406 cpv. 1 lett. e CPP). Ciò
include anche la confisca (indipendente).

La sentenza della corte d'appello in materia di confisca indipendente o il 31
rigetto della richiesta di confisca possono essere impugnati davanti al
Tribunale federale in materia penale ai sensi degli artt. 78 e segg. LTF al
Tribunale federale.

Informazioni sull'autore

*Il dott. iur. Tommaso Caprara, avvocato, CAS Forensics, è collaboratore di
giustizia presso la Seconda Divisione Penale del Tribunale federale di
Losanna.*

BIBLIOGRAFIA

Baumann Florian, Kommentierung zu Art. 377 StPO, in: Niggli Marcel
Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023.

Bernasconi Paolo, Kommentierung zu Art. 377 StPO, in: Bernasconi Paolo/
Galliani Maria/Marcellini Luca/Meli Edy/Mini Mauro/Noseda John (Hrsg.),
Commentario, Codice svizzero di procedura penale, Zürich/St. Gallen 2010.

Bouverat David, Kommentierung zu Art. 37 StPO, in: Jeanneret Yvan/Kuhn
André/Perrier Depeursinge Camille (Hrsg.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2. Aufl., Basel 2019.

Conti Christelle/Tunik Daniel, Kommentierung zu Art. 377 StPO, in: Jeanneret
Yvan/Kuhn André/Perrier Depeursinge Camille (Hrsg.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl., Basel 2019.

Denys Christian, Kommentierung zu Art. 78 BGG, in: Aubry Girardin
Florence/Donzallaz Yves/Denys Christian/Bovey Grégory/Frésard Jean-
Maurice (Hrsg.), Commentaire de la LTF, 3. Aufl., Bern 2022.

Jeanneret Yvan/Kuhn André, Précis de procédure pénale, 2. Aufl., Bern 2018.

Jositsch Daniel/Schmid Niklaus, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2023.

Moreillon Laurent/Parein-Reymond Aude, Code de procédure pénale (CPP), Petit commentaire, 2. Aufl., Basel 2016.

Moser Samuel/Schlapbach Annia, Kommentierung zu Art. 37 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023.

Oberholzer Niklaus, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Aufl., Bern 2020.

Perrier Depeursinge Camille, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, 2. Aufl., Basel 2020.

Piquerez Gérard/Macaluso Alain, Procédure pénale suisse, 3. Aufl., Zürich 2011.

Pitteloud Jo, Code de procédure pénale suisse (CPP), Commentaire à l'usage des praticiens, Zürich/St. Gallen 2012.

Schwarzenegger Christian, Kommentierung zu Art. 377 StPO, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3. Aufl., Zürich 2020.

Thommen Marc/Faga Roberto, Kommentierung zu Art. 78 BGG, in: Niggli Marcel Alexander/Uebersax Peter/Wiprächtiger Hans/Kneubühler Lorenz (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl., Basel 2018.

Weingart Denise, Das Einspracheverfahren gegen den selbstständigen Einziehungsbefehl nach Art. 377 Abs. 4 StPO, Besonderheiten und offene Fragen, in: Bopp Dominik/Kistler Alexander/Lisik Natalie/Reber Kristof (Hrsg.), Der Prozess, Zürich 2023, S. 261 ff.

I MATERIALI

Botschaft vom 28.8.2019 zur Änderung der Strafprozessordnung (Umsetzung der Motion 14.3383, Kommission für Rechtsfragen des Ständerats, Anpassung der Strafprozessordnung), BBl 2019 6697 ff. (zit. Botschaft 2019).

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in tedesco. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Art. 378 CPP

Un commentario di Tommaso Caprara

CITAZIONE SUGGERITA

Tommaso Caprara, Commentario all'art. 378 CPP, in: Sonja Koch (a cura di), Commentario online al Codice di procedura penale

Breve citazione: OK-Caprara, art. 378 CPP N. XXX.

Art. 378 Assegnamenti al danneggiato

Il pubblico ministero o il giudice decide anche sulle istanze del danneggiato d'assegnamento degli oggetti e dei valori patrimoniali confiscati. L'articolo 267 capoversi 3–6 è applicabile per analogia.

STRUTTURA

- I. Principio 137
- II. Uso a favore della persona danneggiata ai sensi dell'Art. 73 CP 137
 - A. Formulazione 137
 - B. Finalità normativa 137
 - C. Status del creditore 138
 - D. Prerequisiti 138
 - 1. Requisiti materiali 138
 - 2. Requisiti formali 139
 - 3. Diritto all'assegnazione dei beni confiscati 140
- III. L'applicabilità per analogia dell'art. 267 cpv. 3-6 CPP 140
- Bibliografia 140

I. PRINCIPIO

Ai sensi dell'art. 378 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero (nel provvedimento di 1
confisca ai sensi dell'art. 377 cpv. 2 CPP) o il tribunale (se viene avviato un
procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 377 cpv. 4 cpv. 1 CPP in
combinato disposto con gli artt. 352 e segg. CPP) nel corso del procedimento
di confisca indipendente decide anche sulle richieste della persona
danneggiata di utilizzare gli oggetti e i beni confiscati a suo favore. I requisiti
legali sostanziali per questa richiesta da parte della persona danneggiata sono
regolati dall'art. 73 CP.

II. USO A FAVORE DELLA PERSONA DANNEGGIATA AI SENSI DELL'ART. 73 CP

A. Formulazione

Ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 CP ("Utilizzazione a favore della persona offesa"), il 2
tribunale, su richiesta della persona offesa che ha subito un danno in
conseguenza di un reato o di un'infrazione non coperti da assicurazione,
assegna alla persona offesa, fino all'ammontare del danno o della
soddisfazione determinata dal tribunale o da una transazione, i beni e i
patrimoni confiscati o il ricavato della loro realizzazione al netto delle spese
di realizzazione (lett. b) se si può presumere che l'autore del reato non
risarcirà il danno o non darà soddisfazione. Tuttavia, il tribunale può ordinare
che i proventi siano utilizzati a favore della parte lesa solo se quest'ultima
cede allo Stato la parte corrispondente del suo credito (art. 73 cpv. 2 CP).

B. Finalità normativa

Lo scopo dell'art. 73 CP è quello di aiutare la parte lesa a far valere il proprio 3
diritto al risarcimento dei danni, facendo sì che lo Stato rinunci a un credito a
cui ha diritto. Questa disposizione stabilisce un diritto della parte lesa nei
confronti dello Stato in un procedimento penale. Lo Stato non deve potersi
arricchire a spese della parte lesa, ma piuttosto dare priorità ai diritti della
parte lesa in caso di confisca. L'art. 73 CP riconosce quindi alla parte lesa il
diritto di ottenere i beni confiscati, a condizione che siano soddisfatte le
condizioni ivi specificate.

- 4 La cessione del credito allo Stato come prerequisite per l'utilizzo a favore del danneggiato (art. 73 cpv. 2 CP) impedisce inoltre che il danneggiato venga pagato due volte per il suo credito attraverso l'assegnazione dei beni e l'esecuzione della richiesta di risarcimento.

C. Status del creditore

- 5 Per “parte lesa” ai sensi dell'art. 73 CP si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno a causa di un reato. Lo status di parte lesa ai sensi dell'art. 73 CP è quindi più ampio di quello previsto dall'art. 30 CP e dall'art. 115 CPP. Tale status si riferisce non solo alla parte lesa, definita come il proprietario del bene giuridico violato dal reato, ma anche a qualsiasi terzo che abbia una richiesta di risarcimento di diritto civile per il danno subito. Ciò include sia le richieste di risarcimento che quelle di soddisfazione.
- 6 Lo status di parte lesa ai sensi dell'art. 73 CP si applica in primo luogo alla parte direttamente lesa che ha una richiesta di risarcimento danni ai sensi degli artt. 41 e segg. CO. In aggiunta alla formulazione dell'art. 73 CP, è possibile ottenere un risarcimento anche a favore del danneggiato indiretto (danneggiato riflesso) che si è fatto carico del danno del danneggiato diretto. Tuttavia, un lodo a favore della vittima riflessa può essere preso in considerazione solo se la parte (direttamente) lesa è stata pienamente soddisfatta e non vi sono altre pretese sui beni confiscati.

D. Prerequisiti

1. Requisiti materiali

- 7 La richiesta della parte lesa di essere utilizzata a suo favore ai sensi dell'art. 73 CP riguarda solo i beni che sono il risultato di un reato commesso contro di lei. La disposizione non prevede la solidarietà tra le parti lese.
- 8 Deve esistere una duplice connessione tra il danno, il reato e il patrimonio da assegnare. In primo luogo, il danno richiesto ai sensi dell'art. 73 CP deve essere stato causato “dal” reato in questione, ossia deve esistere un nesso causale tra il danno e il reato in questione. In secondo luogo, questo reato deve essere lo stesso da cui provengono i beni da assegnare (oggetti confiscati, ecc.). Il reato causale comune è quindi l'anello di congiunzione tra i valori da assegnare e il danno da risarcire. I beni non collegati al reato, invece, possono

al massimo essere utilizzati indirettamente a favore della parte lesa dopo il sequestro e l'esecuzione della richiesta di risarcimento ai sensi della LEF. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 73 CP non è stato concepito per fungere da assistenza all'esecuzione per le parti civili e per anticipare o garantire la richiesta di risarcimento a loro favore aggirando la LEF.

L'applicazione dell'art. 73 CP richiede anche che l'importo del risarcimento o della soddisfazione sia stato determinato da un tribunale o da una transazione. Inoltre, il danno subito non deve essere coperto da assicurazione e si deve prevedere che l'autore del reato non risarcirà il danno o non darà soddisfazione (art. 73 cpv. 1 CP).

2. Requisiti formali

Da un punto di vista formale, l'utilizzo a favore del danneggiato richiede, in primo luogo, che questi ne faccia esplicita richiesta (art. 73 cpv. 1 CP) e, in secondo luogo, che ceda allo Stato la parte corrispondente del suo credito (art. 73 cpv. 2 CP). Questi requisiti devono essere soddisfatti cumulativamente.

L'istanza di cessione da parte del danneggiato può essere presentata sia nell'ambito del procedimento autonomo di confisca davanti al pubblico ministero, sia solo (dopo un'eventuale opposizione al provvedimento di confisca; cfr. art. 377 cpv. 2 e cpv. 4 frase 1 CPP) davanti al tribunale competente per il procedimento principale. L'istanza di trasferimento può essere presentata anche durante il procedimento di appello o anche dopo che l'ordinanza di confisca è diventata definitiva.

Se l'ordine di confisca è emesso nell'ambito di un'interruzione (cfr. art. 320 cpv. 2 frase 2 CPP), di una sentenza penale (cfr. art. 81 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. b CPP), di un ordine di pena sommario (cfr. art. 353 cpv. 1 lett. h CPP) o di un procedimento di confisca indipendente ai sensi degli artt. 376 e segg. CPP, la questione dell'uso a favore della parte lesa ai sensi dell'Art. 378 CPP o dell'Art. 73 CP può sorgere solo in un momento successivo se, ad esempio, la richiesta di risarcimento (cfr. Art. 71 CP) viene pagata solo in un momento successivo. In tal caso, la decisione sull'uso a favore del danneggiato deve essere presa in una successiva ordinanza di confisca supplementare (nel senso di una successiva decisione giudiziaria ai sensi degli artt. 363 e segg. CPP).

3. Diritto all'assegnazione dei beni confiscati

- 13 Se i requisiti materiali e formali dell'art. 73 CP sono soddisfatti, la persona danneggiata ha un diritto legale all'assegnazione dei beni confiscati.

III. L'APPLICABILITÀ PER ANALOGIA DELL'ART. 267 CPV. 3-6 CPP

- 14 L'art. 378 cpv. 2, del Codice di procedura penale dichiara l'art. 267, cpv.3-6, del CPP applicabile per analogia quando si tratta di decidere sull'uso a favore della persona danneggiata in un procedimento di confisca indipendente. Tuttavia, questo riferimento non è chiaro, in quanto l'art. 267 cpv. 3-6 del Codice di procedura penale disciplina la situazione in cui gli oggetti o i beni sequestrati non vengono confiscati, mentre l'art. 378 del Codice di procedura penale riguarda l'uso a favore del danneggiato dopo che la confisca ha avuto luogo. Si noti quindi che il riferimento contenuto nell'Art. 378 frase 2 del Codice di Procedura Penale appartiene in sostanza all'Art. 377 cpv. 3 del Codice di Procedura Penale, che regola la restituzione degli oggetti o dei beni sequestrati alla persona autorizzata se non sono soddisfatte le condizioni per la confisca.

L'autore

Il dott. iur. Tommaso Caprara, avvocato, CAS Forensics, è cancelliere presso la Seconda Divisione Penale del Tribunale Federale di Losanna.

BIBLIOGRAFIA

Baumann Florian, Kommentierung zu Art. 73 StGB; in: Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht, Band I, 4. Aufl., Basel 2019.

Baumann Florian, Kommentierung zu Art. 378 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023.

Bernasconi Paolo, Kommentierung zu Art. 378 StPO, in: Bernasconi Paolo/Galliani Maria/Marcellini Luca/Meli Edy/Mini Mauro/Noseda John (Hrsg.), Commentario, Codice svizzero di procedura penale, Zürich/St. Gallen 2010.

Bommer Felix, *Offensive Verletztenrechte im Strafprozess*, Bern 2006.

Conti Christelle/Tunik Daniel, *Kommentierung zu Art. 378 StPO*, in: Jeanneret Yvan/Kuhn André/Perrier Depeursinge Camille (Hrsg.), *Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse*, 2. Aufl., Basel 2019.

Hirsig-Vuilloz Madeleine, *Kommentierung zu Art. 73 StGB*, in: Moreillon Laurent/Macaluso Alain/Queloz Nicolas/Dongois Nathalie (Hrsg.), *Commentaire Romand, Code pénal*, Bd. I, 2. Aufl., Basel 2021.

Jositsch Daniel/Schmid Niklaus, *Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar*, 4. Aufl., Zürich 2023.

Moreillon Laurent/Parein-Reymond Aude, *Code de procédure pénale (CPP), Petit commentaire*, 2. Aufl., Basel 2016.

Perrier Depeursinge Camille, *Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté*, 2. Aufl., Basel 2020.

Piquerez Gérard/Macaluso Alain, *Procédure pénale suisse*, 3. Aufl., Zürich 2011.

Pitteloud Jo, *Code de procédure pénale suisse (CPP), Commentaire à l'usage des praticiens*, Zürich/St. Gallen 2012.

Schmid Niklaus, *Kommentierung zu Art. 73 StGB*, in: Schmid Niklaus (Hrsg.), *Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei*, Band I, 2. Aufl., Zürich 2007.

Schwarzenegger Christian, *Kommentierung zu Art. 378 StPO*, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (Hrsg.), *Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO)*, 3. Aufl., Zürich 2020.

Thommen Marc, *Kommentierung zu Art. 73 StGB*, in: Jürg-Beat Ackermann (Hrsg.), *Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen*, Band I, Zürich 2018.

Trechsel Stefan/Jean-Richard-dit-Bressel, *Kommentierung zu Art. 73 StGB*, in: Trechsel Stefan/Pieth Mark (Hrsg.), *Schweizerisches Strafbuch, Praxiskommentar*, 4. Aufl., Zürich 2021.

Wohlers Wolfgang, Kommentierung zu Art. 73 StGB, in: Wohlers Wolfgang/
Godenzi Gunhild/Schlegel Stephan (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Handkommentar, 5. Aufl., Bern 2024.